

CAP. IV
LA COLLABORAZIONE DI ANDRIOTTA FRANCESCO E DI
SCARANTINO VINCENZO

4.1- Premessa.

Per quanto l'apporto informativo proveniente dai suddetti collaboratori si inserisca cronologicamente nella fase più avanzata delle indagini, si ritiene opportuno, per comodità espositiva, trattarne con precedenza rispetto agli altri elementi di prova raccolti nei confronti degli imputati, pur se anteriormente acquisiti, onde procedere successivamente ad una completa disamina delle singole posizioni, richiamando in un unico contesto tutte le risultanze probatorie su cui la Corte ha fondato il giudizio di colpevolezza emesso nei confronti degli imputati.

4. 2- Le dichiarazioni di Andriotta Francesco.

Andriotta Francesco è stato sentito in dibattimento all'udienza del 31/1/1995, tenutasi presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma per ragioni di sicurezza connesse alla sua veste di collaboratore della giustizia.

In quella sede il medesimo ha anzitutto dichiarato di avere iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria di Milano nel settembre 1993, mentre si trovava in stato di detenzione, essendo stato tratto in arresto nel 1991 per il delitto di omicidio premeditato, per il quale aveva già riportato condanna in primo grado alla pena dell'ergastolo.

In limine l'Andriotta ha riferito di essere stato attivamente inserito nell'ambito di un gruppo criminale, capeggiato da tale Parlapiano Vincenzo, dedito ad attività estorsive, al traffico di droga e di armi, che operava in Legnano e manteneva collegamenti con organizzazioni criminali di altre aree territoriali, quali la famiglia Mannino e la famiglia di Pasquale Ventura.

Ha precisato il collaboratore di avere avuto rapporti connessi al traffico delle sostanze stupefacenti e delle armi anche con personaggi della criminalità organizzata palermitana o ad essa collegati ed in particolare con i fratelli Battaglia (abituali fornitori di droga del suo e di altri gruppi delinquenziali del legnanese), con Liga Antonino e Barone Mario (ai quali aveva, peraltro, consegnato delle armi), assumendo di avere già riferito alla competente Autorità Giudiziaria di tali fatti e dei reati commessi in tale contesto, taluni dei quali lo vedevano peraltro personalmente coinvolto.

Ha ancora dichiarato l'Andriotta che nei periodi delle sue detenzioni carcerarie aveva avuto modo di conoscere altre persone della malavita siciliana e palermitana, fra cui Ciulla Salvatore, che, a suo dire, aveva conosciuto nel

lontano 1982 o 1984 all'interno della casa di reclusione di San Vittore, di poi apprendendo che il medesimo era un mafioso, affiliato a "Cosa Nostra", Giambona Michele della zona della Guadagna di Palermo, che aveva conosciuto all'interno del carcere di Saluzzo (la circostanza in parola ha trovato positivo riscontro v. doc. n.29 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994), e da ultimo Scarantino Vincenzo, con il quale era stato codetenuto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

L'Andriotta era stato trasferito, a suo dire, dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio per un periodo di "avvicinamento alla famiglia e colloqui" ed ivi era arrivato in data 3/6/1993, venendo assegnato al Reparto Osservazione, cella n. 5. Il giorno successivo era stato trasferito alla Sezione Penale della stessa struttura carceraria, ma ivi era rimasto soltanto una notte ed era stato di poi riassegnato al Reparto Osservazione, dove era rimasto fino alla data (23/8/1993) del suo definitivo rientro al carcere di provenienza, occupando dapprima la cella n. 5 e successivamente la cella n. 1.

E proprio in quel contesto aveva conosciuto Scarantino Vincenzo, che già occupava, all'interno dello stesso reparto, la cella n. 4, immediatamente contigua alla sua.

Con lo Scarantino si era subito instaurato un rapporto cordiale, anche perchè questi, fin dal primo giorno, si era mostrato disponibile nei suoi confronti. L'Andriotta, infatti, quel giorno era rimasto senza sigarette, in quanto, al suo arrivo nel reparto, l'agente che si occupava dello "spesino" aveva già ottemperato a tale incumbente, e lo Scarantino gli aveva offerto delle sigarette. Lo stesso gli aveva poi chiesto da quale carcere provenisse e per quale reato fosse detenuto ed a questo punto l'Andriotta si era ricordato di porgergli i saluti di Giambona Michele.

Ha precisato in proposito il collaboratore che alla sua partenza dal carcere di Saluzzo, nel salutare tale Giambona Michele che ivi si trovava parimenti detenuto, questi, avendo appreso che era stato trasferito a Busto Arsizio, lo aveva informato che ivi era ristretto un certo Scarantino Vincenzo, suo amico, e lo aveva pregato di portargli i suoi saluti, dicendogli semplicemente "ti manda a salutare Cucuzza" e lo Scarantino avrebbe certamente capito di chi si trattava, in quanto lo conosceva con questo soprannome.

Proseguendo nel suo racconto l'Andriotta ha dichiarato che nei giorni successivi il dialogo con lo Scarantino era entrato più nel dettaglio e entrambi avevano iniziato a parlare, come solitamente avviene fra detenuti, anche dei propri fatti personali, di donne, di problemi economici, familiari e di argomenti di vario genere. Le conversazioni avevano anche riguardato le attività illecite e le rispettive conoscenze ed in tale contesto aveva detto allo Scarantino che conosceva dei personaggi del palermitano, parlandogli in particolare dei suoi

rapporti con i fratelli Battaglia. Lo Scarantino gli aveva nell'occasione comunicato che costoro erano suoi zii acquisiti e che aveva fornito loro parecchi quantitativi di sostanza stupefacente. Gli aveva inoltre riferito di essere legato a personaggi mafiosi di spicco ed in particolare a Carlo Greco e Profeta Salvatore, che peraltro era suo cognato, avendo sposato sua sorella Ignazia, insieme ai quali aveva gestito grossi traffici di droga, sottolineando peraltro che il cognato era un "uomo d'onore" di grande prestigio, molto rispettato all'interno di Cosa Nostra, anche perchè era il braccio destro di Pietro Aglieri, che era colui che comandava nel quartiere della Guadagna. Lo Scarantino gli aveva anche parlato di un'altra sua attività collaterale relativa al contrabbando di sigarette, fornendogli su tutti questi fatti anche dei particolari. Nello specifico gli aveva riferito che la "famiglia" disponeva di una porcilaia nel quartiere della Guadagna, dove c'era un locale sotterraneo, al quale si accedeva tramite una botola, che veniva utilizzato appunto per occultarvi sigarette, droga ed anche armi; che in una occasione la Guardia di Finanza gli aveva sequestrato ottanta scatoloni di sigarette di contrabbando e gli aveva fatto una grossa multa; che, per scongiurare appunto questi rischi, da ultimo aveva iniziato ad occultare le sigarette nei tombini, ponendo accanto ad esse delle siringhe, preventivamente imbrattate di sangue di animali, così da indurre le Forze dell'Ordine a non avvicinarsi per paura di eventuali contagi.

Ha ancora riferito l'Andriotta che, con il passare dei giorni il rapporto di amicizia fra lui e lo Scarantino si era sempre più consolidato, concretizzandosi anche in uno scambio di reciproci favori. Lo Scarantino, che abitualmente cucinava all'interno della cella, spesso gli offriva parte di quello che aveva preparato (collocando il cibo all'interno di un sacchetto di plastica che poi gli passava, agganciandolo al manico della scopa o spingendolo con lo stesso mezzo fin davanti la sua cella), ed anch'egli, dal canto suo, ricambiava la cortesia, ricevendosi dei messaggi scritti dallo Scarantino, che poi consegnava alla propria moglie durante i colloqui perchè li facesse pervenire ai familiari dello stesso.

Ha spiegato in particolare il collaboratore che talvolta era lo stesso Scarantino a scrivere materialmente i bigliettini di che trattasi che gli faceva poi pervenire, accartocciando il foglio e lanciandoglielo davanti alla cella da dove egli poteva agevolmente raccoglierlo od ivi spingendolo con lo spazzolone; il più delle volte invece egli stesso provvedeva a redigere i messaggi, sotto dettatura dello Scarantino, anche perchè questi non sapeva scrivere in corretto italiano, per cui la moglie non ne comprendeva il testo. Durante la perquisizione, cui veniva sottoposto prima di recarsi a colloquio, l'Andriotta occultava il bigliettino all'interno delle scarpe, oppure in bocca, avvolgendolo preventivamente nella carta trasparente delle sigarette per renderlo impermeabile

alla saliva, e poi provvedeva a consegnarlo alla moglie, che, a sua volta, chiamava l'utenza telefonica in esso indicata e ne leggeva all'interlocutore il contenuto.

Il collaboratore ha riferito di avere trasmesso diversi messaggi per conto dello Scarantino con il sistema dianzi indicato. Nel corso dell'esame sono stati peraltro mostrati allo stesso i documenti contrassegnati dai nn. 22 e 54 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994 e l'Andriotta ha riconosciuto nel primo di essi gli originali di due bigliettini da lui consegnati alla propria moglie, recanti per l'appunto messaggi da trasmettere ai familiari dello Scarantino e nel secondo copia di una lettera scritta di suo pugno ed inviata alla moglie.

L'Andriotta ha inoltre spiegato, con riferimento al documento n. 22, che lo stesso consta di due biglietti: l'uno, contenente un messaggio indirizzato all'avv. Rocco Condoleo, scritto di suo pugno su richiesta dello Scarantino. In realtà, a dire del collaborante, lo Scarantino gli aveva fatto pervenire con il solito sistema il testo di un messaggio indirizzato all'avv. Rocco Condoleo, ma egli non ne aveva compreso il significato, per cui aveva chiesto spiegazioni allo stesso, riscrivendo poi il messaggio di suo pugno. Il biglietto di che trattasi in sostanza era una richiesta rivolta all'avv. Condoleo: lo Scarantino voleva infatti che il predetto difensore si recasse a trovarlo in carcere perchè aveva delle comunicazioni urgenti da fargli. Ha anche aggiunto il collaborante che nella circostanza di che trattasi lo Scarantino gli aveva consigliato di affidarsi per la sua vicenda giudiziaria a tale difensore, il cui nominativo con relativo indirizzo egli aveva pertanto provveduto ad annotare sulla propria agenda (cfr. doc. n. 43 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994).

Ha precisato altresì l'Andriotta che anche l'altro biglietto contrassegnato come documento n. 22, era stato scritto di suo pugno su richiesta dello Scarantino: si trattava di un messaggio che sua moglie avrebbe dovuto recapitare alla moglie dello Scarantino, telefonando all'utenza di tale Zanca Gioacchino o De Lise Ignazia, previa acquisizione, tramite il servizio 12, dei relativi numeri che lo Scarantino a mente non ricordava. Ed ha poi spiegato che il contenuto del messaggio consisteva nel comunicare alla moglie dello Scarantino di rammentare a suo fratello Angelo che doveva recarsi da Anna Abbigliamento e farsi consegnare lire 300.000 alla settimana, dando poi conferma allo stesso Scarantino a mezzo telegramma dell'esito di tale richiesta. Con riferimento al significato di detto messaggio il collaborante ha precisato che lo Scarantino gli aveva in realtà dato due diverse spiegazioni, riferendogli in un primo tempo che quella somma era il provento di un'attività estorsiva da lui messa in atto ai danni del negozio di abbigliamento di che trattasi e rivelandogli

per contro in un secondo momento che in realtà egli era l'effettivo titolare di detto esercizio commerciale ed il suo prestanome era tale Tano o Totò.

Il collaborante ha anche riferito del contenuto di un terzo messaggio che aveva consegnato alla moglie su richiesta dello Scarantino. In questo caso si era trattato però di un messaggio non redatto dallo stesso Scarantino, ma a lui fatto pervenire da alcuni detenuti sottoposti al regime differenziato del 41 bis e ristretti in apposita sezione.

Ha precisato l'Andriotta che la Sezione differenziati si trovava al secondo piano dell'edificio e le finestre delle celle erano prospicienti ai cubicoli dove fruivano dell'aria i detenuti del Reparto Osservazione. Il messaggio nella specie era stato gettato, occultato in mezzo ad un panino, all'interno del cubicolo dove si trovava lo Scarantino, che peraltro era stato di ciò preavvertito la sera precedente da un detenuto suo amico, il quale gli aveva gridato dalla finestra "Vincenzo quando vai all'aria domani mattina, trovi un panino, mangiatillo".

Nel biglietto era testualmente riportato il seguente messaggio: "guida la forte macchina". Lo stesso era stato poi consegnato dallo Scarantino all'Andriotta, insieme ad un recapito telefonico al quale la moglie avrebbe dovuto chiamare e leggere il testo del messaggio. L'Andriotta, avendo rilevato che si trattava di un numero diverso da quelli abitualmente fornitigli dallo Scarantino per la trasmissione dei precedenti messaggi, aveva chiesto, a suo dire, spiegazioni allo stesso, ritenendo che potesse essersi sbagliato nel dargli il numero dell'utenza. Lo Scarantino gli aveva tuttavia confermato che il numero era esatto e corrispondeva ad una utenza cellulare, intestata ad una persona insospettabile, di cui aveva la disponibilità il di lui cognato Profeta Salvatore e lo aveva pregato di raccomandare alla moglie di leggere all'interlocutore che avesse risposto a quell'utenza il testo del biglietto, senza aggiungere o togliere nemmeno una sillaba. Gli aveva anche confidato che si trattava di un messaggio cifrato, relativo ad una minaccia che doveva pervenire al giudice Guido Lo Forte.

Sempre nell'ambito di questo rapporto di amicizia e di scambio reciproco di favori che si era instaurato con lo Scarantino, l'Andriotta si era, a suo dire, prestato anche ad aiutarlo nella redazione e nella lettura della corrispondenza epistolare che lo stesso intratteneva con la sua famiglia, anche perchè lo Scarantino era quasi un analfabeta e spesso non riusciva neanche a comprendere il significato delle lettere che la moglie gli inviava.

Ha precisato il collaboratore che i suddetti rapporti si erano via via intensificati e con essi era aumentata anche la fiducia dello Scarantino nei suoi confronti. Lo stesso si era infatti nel prosieguo lasciato andare ad una serie di importanti confidenze concernenti anche il suo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

Inizialmente, a dire dell'Andriotta, lo Scarantino gli aveva detto soltanto che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano costituite dalle dichiarazioni rese da tali Candura e Valenti, sottolineando peraltro che egli non era minimamente preoccupato, in quanto si trattava di due poveri tossicodipendenti, la cui attendibilità era pertanto tutta da dimostrare e peraltro sapeva che il Valenti, nel corso di un confronto con il Candura, aveva ritrattato le accuse nei suoi confronti. Aveva anche detto all'Andriotta che non lo preoccupava neanche il fatto che il Candura fosse in possesso di talune riprese filmate, che aveva effettuato su suo incarico in occasione di una festa del quartiere, in quanto, se anche gli Organi Inquirenti ne fossero venuti in possesso, avrebbe potuto comunque giustificarsi, dicendo che il Candura le aveva effettuate di sua iniziativa ed a livello amatoriale.

Ha precisato l'Andriotta che l'unico momento in cui lo Scarantino aveva mostrato una qualche apprensione era stato allorchè aveva appreso dell'arresto di un suo fratello.

La notizia gli era stata comunicata dai detenuti della seconda sezione, che gli avevano fatto avere anche un quotidiano che riportava la circostanza. Si trattava del quotidiano "Il Giorno" che alcuni detenuti della seconda sezione gli avevano fatto pervenire, inserendolo all'interno di una scarpetta da tennis, che poi avevano legato ad una corda realizzata con le lenzuola e lanciato all'interno del cubicolo dove lo Scarantino fruiva dell'aria. In detto giornale era riportato un trafiletto nel quale si parlava appunto dell'arresto di Scarantino Rosario per ricettazione di autovetture. Lo Scarantino, leggendo l'articolo, non aveva capito se il fratello era stato tratto in arresto per il furto della Fiat 126 impiegata nella strage ed aveva chiesto spiegazioni all'Andriotta, il quale gli aveva chiarito che in realtà il fratello era stato arrestato per un'altra vicenda. Ciò nonostante lo stesso aveva voluto inviare uno dei soliti messaggi ai suoi familiari per avere più specifiche notizie in merito a questo fatto.

Successivamente era accaduto, a dire del collaborante, un altro episodio, a seguito del quale lo Scarantino era entrato in forte apprensione ed aveva del tutto perso quella calma che solitamente mostrava. Ciò era avvenuto quando un amico della seconda sezione gli aveva comunicato che in televisione avevano dato la notizia dell'arresto di un garagista che era coinvolto nella strage di via D'Amelio. Allorchè aveva appreso di questa circostanza, lo Scarantino si era visibilmente alterato ed anche nei giorni immediatamente successivi lo stesso si era mostrato alquanto preoccupato, molto più di quanto non lo fosse quando aveva saputo dell'arresto del fratello, ed era quasi terrorizzato.

Ha dichiarato l'Andriotta che proprio in questo contesto lo Scarantino si era lasciato andare ad ulteriori confidenze, rivelandogli tra l'altro che le sue paure erano collegate al rischio di un eventuale pentimento di questa persona, le cui

dichiarazioni avrebbero sicuramente comportato per lui una condanna all'ergastolo. Nella stessa circostanza lo Scarantino gli aveva tra l'altro specificato che i suoi timori nascevano anche dal fatto che costui non era neanche un "uomo d'onore", ma soltanto una persona che faceva favori alla mafia.

Dopo questo episodio, nel corso di successive conversazioni, lo Scarantino gli aveva confessato di avere effettivamente commissionato al Candura il furto di quella Fiat 126, che poi era stata utilizzata per la strage, riferendogli che ciò aveva fatto su richiesta del cognato Profeta Salvatore, il quale lo aveva incaricato di reperire una Fiat 126 di colore bordeaux. La indicazione di quel colore era motivata, secondo quanto riferitogli dallo stesso Scarantino, dal fatto che anche la di lui sorella Ignazia aveva la disponibilità di una Fiat 126 di quel colore, di talchè, se anche qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, la circostanza non avrebbe potuto destare alcun sospetto. Nell'ambito di queste confidenze, lo Scarantino gli aveva, altresì, rivelato che il Candura aveva sottratto l'autovettura di proprietà della sorella del Valenti ed il Valenti Luciano l'aveva portata nel posto stabilito, dove lo Scarantino si era ricevuto la consegna, di poi provvedendo a ricoverare l'autovettura in un garage, diverso da quello dove la stessa era stata successivamente imbottita di esplosivo.

L'Andriotta ha anche riferito, nel corso dell'esame, delle circostanze di dettaglio, apprese, a suo dire, sempre dallo Scarantino, in merito al furto dell'autovettura di che trattasi, quali in particolare il fatto che la stessa non era in condizioni di perfetta efficienza e che era stata spinta o trainata; che era stato peraltro lo stesso Scarantino, al momento dell'incarico, a dire al Candura che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, raccomandandogli tuttavia di non rubarla nel quartiere della Guadagna e di non portargliela ivi per la consegna, ma in un'altra via principale; che per il furto di questa autovettura lo Scarantino aveva promesso al Candura la somma di 500.000 lire, ma poi in effetti gli aveva dato soltanto l'importo di 150.000 lire e della droga e non gli aveva più corrisposto la differenza; che il Candura non sapeva a quale impiego fosse destinata effettivamente la macchina, in quanto lo Scarantino gli aveva detto che gli serviva per prelevare dei pezzi di ricambio; che dopo la strage il Candura, sospettando che proprio la Fiat 126 da lui sottratta potesse essere quella impiegata nell'attentato, aveva chiesto spiegazioni allo Scarantino, ma questi lo aveva cacciato in malo modo, facendogli pervenire successivamente anche delle telefonate minatorie.

Nel prosieguo delle conversazioni il collaborante aveva, a suo dire, appreso dallo Scarantino altri particolari della vicenda e cioè che l'autovettura era stata poi trasferita dallo stesso Scarantino presso l'esercizio di questo garagista che era stato arrestato, dove era stata riparata ed imbottita di esplosivo; che sulla

stessa erano state montate le targhe di un'altra Fiat 126; che dette targhe erano state prelevate proprio dall'officina di questo garagista; che lo stesso ne aveva denunciato il furto il lunedì successivo, adducendo di essersi accorto della sottrazione in tale data poichè la domenica l'officina era chiusa; che lo Scarantino non aveva partecipato personalmente alle operazioni di imbottitura della macchina, in quanto, dopo aver portato la vettura nel garage, gli era stato detto di allontanarsi e dopo sarebbe stato in qualche modo avvisato; che presso il suddetto garage erano presenti invece il di lui cognato Profeta Salvatore, un tale Matteo o Mattia che era un esperto in materia di esplosivi ed altre quattro o cinque persone i cui nomi l'Andriotta ha dichiarato di non ricordare, pur avendoglieli lo Scarantino indicato.

Il collaborante ha ancora dichiarato, nel corso del suo esame, che lo Scarantino gli aveva anche parlato dell'esplosivo, senza riferirgli tuttavia molti particolari.

Ha peraltro precisato l'Andriotta che talvolta egli non aveva prestato neanche molta attenzione al racconto dello Scarantino, anche perchè era preso dalla propria vicenda personale e le conversazioni avvenivano peraltro in maniera molto frammentaria perchè spesso erano interrotte dall'arrivo dell'agente di custodia.

In relazione all'esplosivo il collaborante ha dichiarato che lo Scarantino gli aveva parlato della presenza del Profeta, ma non ricordava se era stato con riferimento al momento dell'arrivo dell'esplosivo o successivamente quando lo stesso era stato prelevato per essere trasferito nell'officina del garagista, precisando che in detta occasione il Profeta era arrivato, insieme a quel tale Matteo o Mattia, quando gli altri già si trovavano sul posto e lo Scarantino aveva commentato il fatto, dicendo scherzosamente "E' arrivata la profezia".

Ha segnalato peraltro l'Andriotta che spesso lo Scarantino si contraddiceva nel suo racconto, nel senso che dopo avergli riferito una certa cosa, quando era tornato sullo stesso argomento in un momento diverso, gliene aveva parlato in altri termini. Ciò era accaduto, ad es. con riferimento alle finalità dell'attentato, in quanto in un primo tempo gli aveva detto che doveva essere soltanto un atto dimostrativo, in un altro momento invece, parlandogli delle difficoltà incontrate per avviare la Fiat 126, gli aveva detto che della macchina non doveva restare neanche il numero di telaio e pertanto non gli importava che la stessa non fosse in condizioni di perfetta efficienza. E parimenti due diverse spiegazioni lo Scarantino gli aveva dato in tempi diversi anche in ordine al contenuto di quel messaggio relativo al negozio Anna Abbigliamento. Analogamente era accaduto per quanto attiene al luogo dove era stata imbottita la Fiat 126: in un primo momento lo Scarantino gli aveva riferito che ciò era avvenuto nella porcaia e successivamente, dopo l'arresto del garagista, gli aveva invece rivelato che la

macchina era stata imbottita presso il garage di costui. Ed ancora lo Scarantino si era contraddetto su quanto riferitogli con riferimento alle fasi successive all'imbottitura della macchina, sostenendo in un primo tempo che era stato lui stesso a portare la macchina in via D'Amelio e successivamente che lui l'aveva portata in un posto stabilito e non in via D'Amelio.

Ha riferito ancora l'Andriotta che, sempre nel contesto di queste conversazioni con lo Scarantino, che avvenivano da cella a cella, approfittando dei momenti in cui l'agente di custodia non c'era, oppure dalla finestra della sua cella (quando egli era stato trasferito alla cella n. 1) al cubicolo dove lo Scarantino fruiva dell'aria, questi gli aveva anche parlato di una intercettazione telefonica, eseguita sull'utenza della mamma del dr. Borsellino da una persona che lavorava alle dipendenze della Sip o di un'altra ditta che eseguiva lavori per conto della Sip e che era cugino o fratello di un boss mafioso vicino ai Madonia. L'intercettazione era stata da costui eseguita operando su una cabina della Sip. Nella circostanza lo Scarantino gli aveva anche riferito che questa persona era stata utilizzata da Cosa Nostra per eseguire attività di intercettazione anche in altre occasioni, in quanto si trattava di una persona fidata anche perchè appunto parente di un boss mafioso legato ai Madonia.

Richiesto dal P.M. di spiegare come avesse potuto acquisire tutte queste confidenze dallo Scarantino, stante che il predetto era sottoposto all'interno di quella struttura carceraria ad un regime di stretta sorveglianza, il collaborante ha confermato che in effetti lo Scarantino doveva essere sorvegliato a vista 24 ore su 24 ed infatti di fronte alla sua cella c'era un tavolino sul quale era collocato il registro del piantone, che riportava la suddetta prescrizione, per come egli stesso aveva potuto rilevare un giorno che era passato lì davanti per recarsi a fare la doccia, sottolineando tuttavia che a quel reparto era destinato un solo agente di custodia per turno, che non poteva pertanto assicurare il controllo a vista dello Scarantino, anche perchè doveva attendere a tutte le incombenze del reparto, quali ad es. accompagnare i detenuti ai cubicoli dell'aria, alle docce, aprire, ogniqualvolta se ne presentava la necessità, la porta di ingresso al reparto, che peraltro si trovava alla fine di un lungo corridoio, in posizione tale da non consentire la visione delle celle. Capitava anche, a dire del collaborante, che l'agente si intrattenesse per qualche minuto a conversare con il collega che stava alla rotonda, oppure con il personale addetto all'infermeria. Il padiglione dell'infermeria si trovava infatti sullo stesso piano ed in posizione parallela al reparto Osservazione e le relative aperture prospettavano, così come le finestre del reparto Osservazione, su un'area destinata a verde. Ha altresì precisato l'Andriotta, a specifica domanda, che l'impianto di telecamere a circuito chiuso esistente nel reparto non funzionava, e di ciò egli aveva avuto la conferma in più circostanze: vi era stato infatti un episodio di pestaggio ai danni di un detenuto,

tale Giovanni, arrestato per violenza carnale, ed il personale addetto alla sorveglianza non aveva rilevato nulla ed anche quando erano stati fatti pervenire allo Scarantino dei giornali dai detenuti della seconda sezione con le modalità già descritte, nessuno degli agenti aveva contestato allo stesso il fatto. Ciò, a dire del collaborante, era peraltro avvenuto in due diverse occasioni: una volta quando avevano trasmesso allo Scarantino il quotidiano Il Giorno che riportava la notizia dell'arresto del fratello ed in un'altra occasione precedente, in cui lo Scarantino si era fatto mandare il settimanale Panorama dove erano state pubblicate le lettere scritte da Gioè in carcere, perchè voleva leggerle.

4. 3- I criteri di valutazione dell'attendibilità del collaboratore.

L'Andriotta è il primo collaboratore che ha offerto una compiuta, seppure lacunosa, ricostruzione della fase esecutiva della strage, fornendo con le sue propalazioni una chiave di lettura univoca degli elementi di prova fino a quel punto raccolti nei confronti dello Scarantino e degli altri due indagati in stato di detenzione per il delitto di che trattasi e consentendo altresì di acquisire precisi elementi di responsabilità in ordine alla compartecipazione nella strage di un quarto personaggio, il Profeta Salvatore, che non era stato ancora direttamente coinvolto nelle indagini.

La rilevanza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore sarà comunque oggetto di più specifica disamina allorchè si tratterà delle posizioni dei singoli imputati, reputandosi opportuno in questa sede limitare l'indagine alla verifica della complessiva attendibilità del dichiarante ed alla enunciazione dei criteri cui la Corte si è ispirata nella formulazione di tale giudizio.

L'Andriotta era stato indicato nella lista testimoni del P.M., che ne aveva chiesto la audizione ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; con l'ordinanza di ammissione delle prove la Corte aveva disposto in conformità. All'udienza fissata per la di lui audizione la difesa ha contestato che l'Andriotta rivestisse la qualità di imputato in procedimento connesso o collegato, chiedendo che si procedesse all'esame dello stesso con le forme previste per i testimoni. La Corte ha in quella sede confermato la precedente ordinanza ammissiva, sul presupposto che non poteva ravvisarsi comunque alcuna violazione del diritto alla prova e del diritto di difesa nel fatto che un potenziale testimone venisse sentito nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., in quanto mentre la deposizione testimoniale può di per sé essere fonte di convincimento per il giudice, al contrario sulle dichiarazioni rese dal coimputato il giudice è tenuto ad operare valutazioni improntate a maggiore circospezione, potendo utilizzarle ai fini del giudizio di responsabilità, ma alla espressa condizione che altri elementi di prova ne confermino l'attendibilità.

In coerenza con tale impostazione, la Corte si è attenuta nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore ai criteri fissati dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p.-

D'altra parte, a prescindere dalla qualità processuale effettivamente rivestita dall'Andriotta al momento della sua audizione, nella specie si verserebbe comunque in tema di testimonianza de relato. La testimonianza indiretta è espressamente disciplinata, quanto ai limiti di utilizzabilità, dall'art.195 c.p.p. che prevede l'obbligo (o il potere) del giudice di disporre l'esame della fonte referente. Tale previsione è finalizzata alla ricerca di una convalida ed all'ottenimento di un controllo di quanto riferito, posto che in tali casi è oscura ed incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità della contestazione e del controesame.

Attesa la identità di ratio, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto applicabili alla testimonianza indiretta le regole ed i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma 3, tanto più quando la testimonianza è resa da soggetto che, ancorchè non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192, è comunque imputato in altro processo e collabora con la giustizia (cfr. in tale senso Cass. se. I 20/5/1992 n. 422, Aversa).

Anche in questa ipotesi dunque il procedimento di valutazione della prova deve passare attraverso un esame di intrinseca attendibilità della dichiarazione con riferimento ai noti criteri della genuinità, spontaneità, disinteresse, costanza e logica interna del racconto, per poi giungere al riscontro estrinseco e cioè alla individuazione di ulteriori elementi esterni che risultino compatibili con la dichiarazione, che deve ricevere, da tale operazione, convalida e rafforzamento.

4. 4- L'indagine sulla credibilità intrinseca.

Ritiene la Corte che nella specie la ricognizione critica delle dichiarazioni rese dall'Andriotta autorizzi un giudizio positivo sulla attendibilità delle stesse e sulla affidabilità della fonte.

Non può anzitutto negarsi, quali che possano essere state le effettive motivazioni per cui l'Andriotta si sia indotto ad avviare un rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, che tale decisione sia stata il frutto di una scelta autonoma, maturata e meditata all'interno della sua coscienza, in maniera del tutto libera e spontanea.

Le dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Guidi Onilde sulle ragioni per le quali l'Andriotta era stato all'epoca trasferito dalla Casa Circondariale di Saluzzo a quella di Busto Arsizio inducono invero a ritenere prive del benchè minimo fondamento tutte le illazioni formulate dalle difese sulla presunta utilizzazione dell'Andriotta da parte di Organi di P.G., che ne avrebbero sollecitato il trasferimento presso quell'istituto carcerario e la sua collocazione

nello stesso reparto ed in cella contigua a quella dello Scarantino affinché potesse provocarne e raccoglierne le confidenze per riferirne successivamente agli Inquirenti.

La teste Guidi Onilde ha spiegato che l'Andriotta era arrivato presso la Casa Circondariale di Saluzzo, da lei diretta, per trasferimento dal carcere di Brescia ed all'epoca si trovava in stato di custodia cautelare, avendo proposto appello avverso la sentenza di primo grado che gli aveva comminato la pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio. Il sanitario che lo aveva sottoposto alla visita di primo ingresso aveva inoltrato una segnalazione alla direzione carceraria, nella quale definiva l'Andriotta un soggetto a rischio di gesti anticonservativi. La teste aveva pertanto impartito specifiche disposizioni affinché il detenuto fosse seguito con particolare attenzione anche dal personale psicopedagogico della struttura. Successivamente la psicologa del carcere aveva redatto una relazione, nella quale aveva rappresentato che l'Andriotta versava in uno stato di profonda depressione, originato sia dalla pesante condanna riportata ed altresì dal fatto che il trasferimento presso il carcere di Saluzzo, disposto per sfollamento dal carcere di Brescia, lo aveva allontanato dalla famiglia che viveva in Lombardia, precludendogli i colloqui con i propri congiunti. Tale stato depressivo si era sempre più aggravato al punto che il detenuto aveva confidato alla stessa psicologa che aveva intenzione di suicidarsi e le aveva in una occasione mostrato una lettera di addio che aveva scritto ai propri familiari. Venuta a conoscenza di ciò la teste aveva, a suo dire, inoltrato al Ministero richiesta di trasferimento urgente del detenuto presso un carcere della Lombardia che potesse consentire allo stesso di fruire di colloqui con i propri familiari. E proprio in esito a tale richiesta era stato disposto, intorno ai primi di giugno del 1993, il trasferimento dell'Andriotta presso il carcere di Busto Arsizio per due mesi di colloqui con i familiari (v. in proposito doc. contrassegnati dai nn. 24,25 e 26 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 27/10/1994). L'Andriotta era rientrato nella Casa Circondariale di Saluzzo a fine agosto ed in questa fase, secondo quanto relazionato alla teste dalla psicologa del carcere, il detenuto non versava più in stato di depressione, ma aveva assunto al contrario un atteggiamento positivo e reattivo, manifestando il proposito di dire in appello la verità ed indicare i veri responsabili dell'omicidio che gli era stato contestato. Questo atteggiamento era durato tuttavia per pochi giorni, in quanto ai primi di settembre aveva chiesto di essere posto in isolamento, asserendo di nutrire timori per la propria incolumità personale. In tale contesto l'Andriotta aveva riferito di essere stato minacciato da alcuni detenuti, precisando che era arrivata una lettera dal carcere di Busto Arsizio da parte di un detenuto, tale Fondini, con la quale si incaricava un altro detenuto di Saluzzo, tale Pondine, di mettere in atto quanto necessario per

dissuaderlo dal suo proposito di rendere dichiarazioni accusatorie nel processo che si sarebbe celebrato in grado di appello per l'omicidio che gli era stato contestato. L'Andriotta era stato quindi posto in isolamento e successivamente era stato interrogato, su sua richiesta, dal Procuratore della Repubblica di Saluzzo. Il 20 settembre 1993 il detenuto era stato definitivamente trasferito dal carcere di Saluzzo.

Risulta, d'altra parte, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste Rizzo Michele, che all'epoca dirigeva il carcere di Busto Arsizio, che l'Andriotta era stato assegnato a quell'istituto carcerario per colloqui ed ivi era arrivato il 3/6/1993. Trattandosi di detenuto comune, dopo un giorno di isolamento, era stato assegnato, in conformità a quanto disposto nel provvedimento del Ministero, alla Sezione Penale. Ivi era rimasto tuttavia per pochi giorni, avendo lo stesso segnalato l'esistenza di rischi per la propria incolumità personale, in relazione alla permanenza nella stessa sezione dei detenuti Fondini Leonardo e Livorace Cotroneo. Per tale ragione era stato trasferito al Reparto Osservazione ed assegnato alla cella n. 5.

Le dichiarazioni soprarichiamate, oltre a dissipare i dubbi prospettati dalla difesa sul possibile impiego dell'odierno collaboratore in funzione di agente provocatore, danno per altro verso conferma della veridicità di quanto dallo stesso riferito in ordine alle motivazioni che lo hanno spinto alla scelta collaborativa.

L'Andriotta ha per vero dichiarato in dibattimento di essersi determinato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria allorchè, al suo rientro presso il carcere di Saluzzo, aveva percepito che la sua vita era in pericolo, ammettendo peraltro apertamente e senza alcuna remora che tale intendimento egli aveva però maturato già in precedenza a seguito della condanna all'ergastolo, nella speranza di ottenere nel giudizio di appello quanto meno la concessione delle circostanze attenuanti generiche e di fruire della relativa diminuzione di pena. Di tali suoi propositi l'Andriotta aveva parlato, a suo dire, con un ragazzo, che faceva parte del suo stesso gruppo delinquenziale, con il quale si era ritrovato in cella presso la Sezione Penale del carcere di Busto Arsizio. Successivamente, quando era rientrato alla Casa Circondariale di Saluzzo, era stato avvicinato da alcuni detenuti che lo avevano minacciato, chiedendogli espressamente informazioni su quali fossero le sue intenzioni nel giudizio di appello. Avendo a questo punto compreso che quel suo amico aveva parlato delle confidenze da lui fattegli, si era reso conto che la sua vita era in pericolo ed aveva pertanto chiesto di essere messo in isolamento e di poter conferire con il magistrato.

Ha ancora precisato l'Andriotta che non era inizialmente nelle sue intenzioni di riferire alcunchè in ordine alle confidenze ricevute dallo Scarantino e che a ciò si era determinato successivamente, essendogli insorto il timore che

quest'ultimo potesse a sua volta indursi a collaborare con l'Autorità Giudiziaria ed in tale contesto riferire dei favori che egli gli aveva fatto per la trasmissione dei messaggi ai familiari, così determinando l'elevazione a suo carico e nei confronti della di lui moglie, di una imputazione per favoreggiamento, con il rischio che venisse anche emesso un provvedimento restrittivo nei suoi confronti, attesi anche i gravi reati di cui lo Scarantino era accusato ed i suoi rapporti con l'organizzazione criminale "Cosa Nostra". In proposito l'Andriotta aveva chiesto, a suo dire, delucidazioni alla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano, alla quale aveva già iniziato a riferire dei reati in materia di armi e di droga che lo riguardavano.

Anche tale assunto del collaboratore trova riscontro nelle dichiarazioni rese in dibattimento dalla direttrice del Casa Circondariale di Saluzzo.

La predetta teste ha infatti riferito anche sui colloqui avuti dall'Andriotta con i magistrati nel periodo di permanenza dello stesso all'interno di quell'istituto carcerario dopo il suo rientro dal carcere di Busto Arsizio ed ha in proposito precisato che l'Andriotta era stato posto in isolamento ai primi di settembre ed aveva immediatamente avuto un primo colloquio con il Procuratore della Repubblica di Saluzzo, il quale aveva contattato i colleghi di Milano, avendogli il detenuto riferito di reati commessi in Lombardia, che non rientravano pertanto nella sua competenza. Dopo pochi giorni lo stesso era stato interrogato dalla dott.ssa Zanetti della Procura di Milano e tale interrogatorio si era protratto dalle 18 del pomeriggio fino alle ore 3.00 del mattino successivo. In seguito era stato convocato dai magistrati della Procura di Milano per un ulteriore interrogatorio. A specifica domanda, la teste ha escluso che l'Andriotta fosse stato anche interrogato dai magistrati della Procura di Caltanissetta, asserendo che fino al 13 settembre, data in cui lei era andata in ferie, il detenuto aveva avuto colloqui soltanto con i magistrati di Milano.

In effetti le prime dichiarazioni che il collaboratore ha reso ai magistrati di Caltanissetta recano la data del 14/9/1993 (v. copia acquisita in atti).

E non è certo ipotizzabile che, ove l'Andriotta avesse fin dal primo colloquio con i magistrati milanesi riferito in merito alle confidenze fattegli dallo Scarantino, gli stessi avrebbero atteso fino alla metà del mese di settembre per informare i colleghi competenti della esistenza di un collaboratore, le cui dichiarazioni potevano far luce su uno dei più gravi fatti delittuosi verificatisi in Italia nell'ultimo ventennio.

Ciò che ovviamente conferma la veridicità di quanto dall'Andriotta sostenuto circa l'iniziale proposito dello stesso di riferire soltanto i fatti-reato che direttamente lo riguardavano.

Tale comportamento del collaboratore non può non apprezzarsi positivamente ai fini della valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni che attengono

specificamente ai fatti per cui è processo, esso confermando non soltanto la spontaneità della scelta collaborativa in questo senso operata dall'Andriotta, ma altresì l'assoluta mancanza, nella genesi della collaborazione sui fatti di via D'Amelio, di valutazioni improntate a personale tornaconto, che inducano a dubitare della genuinità delle dichiarazioni accusatorie dallo stesso rese nei confronti degli odierni imputati.

La rilevata aspettativa del collaboratore, peraltro legittima e non negata dallo stesso, di fruire della riduzione di pena conseguente alla concessione delle attenuanti generiche si ricollega del resto unicamente alle dichiarazioni confessorie che l'Andriotta si proponeva di rendere nel giudizio di appello per l'omicidio che gli era stato contestato e non può essere dunque apprezzata al fine di screditare l'attendibilità delle ulteriori provalazioni da lui effettuate sui fatti di via D'Amelio, che nessuna specifica refluenza potevano avere nella determinazione della pena da irrogargli per l'omicidio di cui era imputato.

Nè d'altra parte poteva profilarsi per l'Andriotta la prospettiva di godere di ulteriori riduzioni di pena in dipendenza delle dichiarazioni rese sulla strage di via D'Amelio. Come è noto, infatti, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 del D.L. 12/1/1991 n. 5 è prevista soltanto in relazione a determinati delitti, e precisamente per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Ed in tale ambito certamente non può ricomprendersi l'omicidio per il quale il collaboratore aveva riportato condanna alla pena dell'ergastolo.

Ciò che induce viepiù ad escludere la possibilità che l'Andriotta si sia determinato a rendere le dichiarazioni sui fatti per cui è processo in vista del perseguimento di un proprio interesse personale o per fini meramente utilitaristici.

Significativo è, sotto questo profilo, anche il fatto che l'Andriotta abbia ribadito nel presente procedimento la volontà di persistere sulla strada della collaborazione con la giustizia, pur essendogli stata già confermata in grado di appello la condanna all'ergastolo.

Nè possono in contrario apprezzarsi le agevolazioni di cui il collaboratore potrebbe fruire nella fase di espiazione della pena (quali la detenzione in strutture extracarcerarie, o l'ammissione alle misure alternative alla detenzione), trattandosi di benefici che non comportano comunque riduzioni di pena, di cui il collaboratore avrebbe potuto egualmente godere, sia pure entro più ristretti limiti, e che peraltro perdono in parte di valore in un giudizio di comparazione che tenga anche conto degli ulteriori reati confessati dall'Andriotta nell'ambito del rapporto di collaborazione e delle pene che potranno al medesimo essere irrogate nei relativi procedimenti.

Senza dire che la canonizzazione legislativa di benefici premiali in favore di chi collabora con la giustizia porta ad escludere tale aspetto del requisito del disinteresse da quelli che costituiscono i connotati della credibilità intrinseca del collaboratore.

Si è già evidenziato infatti (v. supra cap.III par. 3.3) come la giurisprudenza più recente, coerentemente con la presa d'atto di questa inevitabile connotazione utilitaristica della collaborazione, ha privilegiato, nel giudizio sulla attendibilità delle provalazioni dei cd. pentiti, il profilo del disinteresse come indifferenza rispetto alla posizione processuale dei personaggi chiamati in causa.

Anche sotto questo aspetto non può nella specie che pervenirsi ad un positivo giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.

Non risulta, invero, che l'Andriotta nutrisse nei confronti degli odierni imputati, con i quali non aveva del resto avuto in precedenza rapporti di alcun genere, sentimenti di astio, risentimento o vendetta, tali da far dubitare che lo stesso possa essere stato mosso nelle sue dichiarazioni da ragioni di malanimo o da intenti altrimenti calunniosi.

Ed anche con riferimento agli ulteriori criteri di valutazione dell'attendibilità intrinseca, individuati dalla giurisprudenza nella reiterazione, specificità e coerenza logica delle dichiarazioni, le provalazioni del collaboratore appaiono munite della necessaria credibilità.

Il racconto dell'Andriotta risulta anzitutto caratterizzato dalla puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, del complesso delle confidenze ricevute dallo Scarantino e del contesto spazio-temporale in cui ciò è avvenuto. Non mancano poi nell'ambito della narrazione riferimenti di dettaglio, tutti peraltro oggettivamente riscontrati o comunque successivamente confermati dalla fonte referente, che qualificano vieppiù l'attendibilità delle provalazioni. Talune delle circostanze riferite dal collaboratore sono, d'altra parte, assolutamente inedite (l'esistenza e la strutturazione interna della cd. porcilaia nella disponibilità della famiglia Scarantino, la disponibilità in capo alla sorella dello Scarantino di una Fiat 126 di colore bordeaux, gli esiti del confronto effettuato in fase di indagini preliminari fra Candura Salvatore e Valenti Luciano, il possesso da parte del Candura di riprese filmate dello Scarantino, il rapporto di parentela sussistente fra lo Scarantino ed i f.lli Battaglia, i termini dell'accordo intercorso fra lo Scarantino ed il Candura per il furto dell'autovettura, la necessità di effettuare preventivamente delle riparazioni sulla Fiat 126 impiegata quale autobomba, l'indicazione della autocarrozzeria dell'Orofino quale luogo nel quale era stata ricoverata l'autovettura per essere imbottita di esplosivo, l'apporto in concreto fornito dal Profeta Salvatore, che, al momento della collaborazione dell'Andriotta, non era stato ancora coinvolto nelle indagini, ecc.), di talchè inconferenti appaiono le prospettazioni difensive in ordine alla possibilità che il

collaboratore abbia appreso le circostanze riferite attraverso i resoconti giornalistici sullo stato delle indagini, periodicamente riportati dagli Organi di stampa.

La narrazione offerta dal collaborante in dibattimento risulta inoltre pienamente conforme a quella dallo stesso fornita agli Organi Inquirenti nel corso delle indagini preliminari, come comprova lo sparutissimo numero di contestazioni elevate nei suoi confronti, che non hanno fatto emergere peraltro sostanziali difformità fra le dichiarazioni dibattimentali e quelle rese nella precedente fase procedimentale, avendo il collaboratore precisato in dibattimento il significato di talune delle affermazioni riportate nel verbale di interrogatorio del 14/9/1993, che in effetti risultavano equivoche probabilmente perchè in quella sede lo stesso non si era espresso correttamente in lingua italiana o aveva utilizzato in maniera inappropriata determinati termini e conseguentemente la relativa verbalizzazione non aveva reso bene il suo pensiero.

Spiegazione questa che dà anche contezza di quell'unico contrasto, che avrebbe potuto incidere significativamente sull'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, ma che si è rivelato invero soltanto apparente, ravvisato dalla difesa dell'Orofino nelle indicazioni fornite dal collaboratore in dibattimento e nel contesto dell'interrogatorio del 14/9/1993 in ordine al luogo dove era stata preparata l'autobomba. Avendo infatti l'Andriotta, nel corso dell'interrogatorio dianzi citato, utilizzato promiscuamente il termine garage, impiegandolo sia a pag. 11 dove ha testualmente affermato "...quindi Valenti portò l'auto nel garage dove Scarantino lo attendeva.....", sia a pag. 15 laddove ha dichiarato "ricordo anche che lo stesso mi riferì che avevano tardato a denunciare il furto dell'auto o delle targhe al lunedì successivo all'esplosione giustificando tale ritardo con il fatto che il garage era rimasto chiuso. Se non ricordo male mi disse che erano state usate delle targhe di un'altra 126 che furono applicate su quella poi utilizzata per l'attentato...", dopo aver peraltro già narrato dei timori dello Scarantino per un eventuale pentimento del garagista, è evidente che, allorchè il collaborante nel prosieguo dello stesso verbale ha riferito delle due differenti versioni fornitegli dallo Scarantino prima e dopo l'arresto del garagista, assumendo che "...in sostanza il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dove era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato", non vi erano elementi che consentivano di identificare con certezza, come preteso dalla difesa, il garage più volte citato in quello indicato a pag. 11 e di escludere che il riferimento non fosse piuttosto al garage di cui il collaboratore aveva parlato a pag. 15 dello stesso verbale di interrogatorio. E non può certo imputarsi al collaboratore il fatto che in quella sede non sia stato chiarito

espressamente (probabilmente perchè al verbalizzante risultava già chiaro) quale fosse il garage nel quale l'autovettura era stata imbottita.

L'esigenza di una specificazione in questo senso tanto più si imponeva, avendo peraltro l'Andriotta, nel contesto del verbale di interrogatorio del 14/9/1993, riferito di un ulteriore spostamento dell'autovettura ad opera dello Scarantino, successivamente alla consegna della stessa da parte del Valenti, laddove, in relazione alla notizia dell'arresto del garagista, ha testualmente dichiarato: "Prima di tale notizia mi confidò che la 126 era stata imbottita di esplosivo in una località di campagna dove la famiglia Scarantino possedeva dei maiali.....Mi disse che la macchina in quel posto era stata portata da lui, che l'auto gli era stata consegnata dal Valenti, che l'esplosivo fu caricato non da lui ma da due persone: questa è stata la prima versione che mi fornì, dopo l'arresto del garagista mi disse quello che ho poc' anzi riferito. In sostanza il racconto si diversificava soltanto per quanto riguardava il posto dove era stata imbottita di esplosivo, cioè nel primo caso dove lui teneva i maiali, nella seconda versione nel garage più volte citato".

Conseguentemente nessun reale contrasto poteva profilarsi con le dichiarazioni rese dall'Andriotta in dibattimento, laddove il medesimo ha precisato di avere appreso dallo Scarantino che la Fiat 126 era stata dapprima ricoverata in un garage, successivamente portata presso il garage del "garagista" dove era stata riparata, imbottita di esplosivo ed erano state sostituite le targhe, ribadendo altresì che lo Scarantino gli aveva fornito in tempi diversi due differenti versioni, avendogli detto dapprima che l'auto era stata imbottita di esplosivo nella porcilaia e, dopo l'arresto del garagista, che la preparazione dell'autobomba era avvenuta presso il garage di costui. Correttamente dunque il Presidente non ha autorizzato la contestazione sul punto.

Quanto alle ulteriori contestazioni effettivamente elevate nei confronti del collaboratore, le stesse non possono essere minimamente apprezzate per svalutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, ricollegandosi esclusivamente a mere deficienze del ricordo, del tutto comprensibili atteso il tempo trascorso, che peraltro attengono ad aspetti marginali e non al nucleo essenziale dei fatti narrati.

Nè al fine di escludere la credibilità del collaboratore può valorizzarsi il dato, che la difesa dell'imputato Scotto ha tanto strenuamente evidenziato, dell'assenza nel contesto del primo interrogatorio di qualsiasi riferimento alla persona del "telefonista", di cui l'Andriotta avrebbe parlato soltanto in un momento successivo.

Il collaboratore ha in proposito precisato che egli aveva in effetti già accennato in quella sede di avere altresì appreso dallo Scarantino che per la perpetrazione dell'attentato era stata anche eseguita una intercettazione abusiva

sull'utenza della madre del dr. Borsellino, ma tale circostanza non era stata verbalizzata, in quanto, atteso l'orario, il P.M. aveva ritenuto di rinviare la prosecuzione dell'interrogatorio ad altra data, dovendo peraltro nella stessa serata procedere all'assunzione delle dichiarazioni della di lui moglie.

Tale giustificazione appare pienamente plausibile, risultando dall'interrogatorio in data 14/9/1993 acquisito in atti che in effetti tale atto istruttorio si è protratto dalle ore 14.35 alle ore 22.15 ed è stato indi interrotto, attesa l'ora tarda, per essere ripreso in altra data. Ed è parimenti comprovato che alle ore 22.30 dello stesso giorno il P.M. ha proceduto all'assunzione della deposizione della moglie del collaboratore, Bossi Arianna (v. copia del relativo verbale acquisita in atti).

L'intrinseca forza persuasiva delle dichiarazioni va ancora valutata alla stregua dei criteri di logicità e verosimiglianza. Ed anche per tali profili ritiene la Corte che le dichiarazioni dell'Andriotta possano superare il vaglio di attendibilità.

Sotto questo aspetto va osservato, per rispondere ai rilievi sul punto formulati da tutte le difese degli imputati, che non appare affatto inverosimile, a giudizio della Corte, che l'Andriotta possa essere stato il ricettore della confidenze dello Scarantino anche in merito ad un fatto delittuoso di cotanta gravità, quale la efferata strage per cui è processo.

Devesi anzitutto considerare l'intero contesto descritto dal collaboratore nel quale tali confidenze si inseriscono.

Lo Scarantino, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Rizzo Michele, direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio, era approdato a quell'istituto carcerario in data 13/11/1992 per trasferimento dal carcere di Venezia ed era stato dapprima assegnato alla Sezione quarta, sita al secondo piano dello stabile, ove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Era stato messo in cella con altro detenuto, tale Alessi. Dopo pochi giorni era tuttavia pervenuto alla direzione carceraria un fonogramma del magistrato che si occupava delle indagini, nel quale si impartivano dettagliate istruzioni per il controllo del detenuto, disponendosi che il medesimo venisse ristretto in cella singola e sorvegliato a vista dal personale della struttura 24 ore su 24. Lo Scarantino era stato pertanto spostato il 17/11/1992 al Reparto Osservazione ed ivi ristretto nella cella n. 4, in regime di completo isolamento e di stretta sorveglianza, essendo peraltro tutte le altre celle del Reparto inoccupate. Alla fine del mese di febbraio 1993 si era presentata la necessità di utilizzare dette celle, in quanto erano affluiti nell'Istituto numerosi detenuti, in prevalenza extracomunitari, che dovevano essere posti in isolamento.

E' evidente a questa stregua che l'ingresso in quel reparto dell'Andriotta, avvenuto il 3/6/1993, ha costituito per lo Scarantino motivo di sollievo,

consentendogli di uscire finalmente da quella condizione di solitudine e di completa astrazione dal mondo esterno (si rammenti che allo Scarantino non era consentito neppure di vedere la televisione e lo stesso poteva effettuare un solo colloquio al mese con i propri familiari), che si era protratta per diversi mesi, inducendolo in uno stato di depressione e di sconforto, i cui effetti sono del resto significativamente documentati dai reiterati gesti di autolesionismo dallo stesso posti in essere in quel periodo (v. in proposito documentazione acquisita presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio: vol. riscontri dich. Scarantino sui quali ha riferito in dibattimento il teste dr. Bò Mario).

Ben si spiega dunque l'approccio dello Scarantino all'arrivo dell'Andriotta nel Reparto e la disponibilità dallo stesso manifestata nei confronti del nuovo detenuto, la cui presenza gli avrebbe consentito quanto meno di scambiare qualche parola dopo quel lungo periodo trascorso in solitudine.

E d'altra parte le confidenze dello Scarantino in ordine ai fatti per cui è processo non si inseriscono ex abrupto in tale fase, ma in un momento successivo, quando già il rapporto fra i due si era elevato su un piano di reciproca fiducia, anche in dipendenza delle rivelazioni e dei favori che l'Andriotta aveva a sua volta fatto allo Scarantino.

Va infatti rammentato che, secondo quanto riferito dal collaboratore, il nucleo essenziale delle rivelazioni sulla strage era avvenuto a seguito dell'arresto del garagista, allorchè lo Scarantino era entrato in fibrillazione, manifestando segni evidenti di preoccupazione e di timore. Ciò che rende viepiù verosimile il racconto dell'Andriotta, essendo ben comprensibile in tale contesto che lo Scarantino, sentendosi seriamente esposto in dipendenza dell'intervenuto arresto dell'Orofino, che sapeva essere coinvolto nei fatti che lo riguardavano e che riteneva fosse una persona che non dava piena garanzia di affidabilità, in un momento di sconforto, possa aver parlato del fatto con l'unica persona che gli stava accanto e di cui poteva fidarsi, spiegandogli quali erano le ragioni dei suoi timori.

Le precedenti confidenze dello Scarantino in ordine alle sue attività illecite ed alle cointeressenze nelle stesse di personaggi, quali il Profeta Salvatore, Pietro Aglieri e Carlo Greco, così come le indicazioni da lui fornite all'Andriotta sul ruolo di spicco rivestito da tali persone all'interno dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", ben si spiegano nel quadro dell'esigenza del medesimo di acquisire prestigio e rispetto agli occhi del compagno di detenzione, essendo notorio che nel circuito carcerario l'appartenenza o la contiguità del soggetto ad ambienti mafiosi è positivamente apprezzata, in quanto indice di prestigio e di carisma.

Ingiustificati appaiono, dunque, alla stregua delle suddette considerazioni, tutti i dubbi prospettati dalla difesa in ordine alla effettiva sussistenza delle riferite confidenze.

Nè può meravigliare il fatto che analoghe rivelazioni lo Scarantino non abbia invece effettuato a tale Pipino, che aveva occupato la sua stessa cella presso il carcere di Venezia, venendo ivi collocato in veste di agente provocatore proprio allo scopo di sollecitarne e raccoglierne le confidenze. Diverso era infatti il contesto ambientale (lo Scarantino era ancora nella fase iniziale della sua detenzione; fruiva settimanalmente di colloqui con i familiari e riteneva inoltre di potere agevolmente smentire le accuse che gli erano state formulate) e peraltro l'atteggiamento insistente del suo compagno di cella (v. trascrizione delle relative intercettazioni ambientali) ben poteva al contrario avere ingenerato in lui dei sospetti, che lo avevano indotto ad astenersi da qualsiasi confidenza.

Quanto infine ai rilievi formulati dalla difesa sull'attendibilità del collaboratore con riferimento alle valutazioni contenute nella sentenza pronunciata in grado di appello nel procedimento a suo carico e nella successiva decisione del giudice di legittimità, la Corte ritiene che il giudizio negativo espresso in tali pronunce in ordine alla credibilità dell'Andriotta non possa avere alcuna refluenza nel presente procedimento.

Se è vero infatti che, secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza del Supremo Collegio, la verifica di attendibilità va condotta analiticamente su ciascuna parte delle dichiarazioni del collaboratore, di talchè la positiva valutazione cui il giudice sia pervenuto con riferimento a taluni punti delle provalazioni non può esplicare effetti espansivi sulle parti residue, non si comprende per quale ragione non dovrebbe valere l'opposto, tanto più in ipotesi in cui, come nella specie, non vi sia alcuna connessione fra le vicende oggetto delle dichiarazioni, che potrebbe al limite giustificare una unitaria valutazione della loro attendibilità.

Il principio della scindibilità della chiamata in correità o in reità va applicato, ad avviso della Corte, nella sua interezza e ad entrambi i profili della verifica sulla attendibilità del dichiarante. Si è già evidenziato del resto (v. supra cap. III par. 3.3) come il giudizio sulla credibilità intrinseca non può fondarsi sulle qualità personali del chiamante o sulle connotazioni etiche della sua personalità, ma deve piuttosto coinvolgere l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, di talchè la verifica che ne sta alla base deve anch'essa condursi distintamente per ciascuno dei fatti su cui il collaboratore ha riferito.

Deve pertanto escludersi nella specie che l'accertata inattendibilità del collaboratore con riferimento alle dichiarazioni da lui rese nel procedimento che lo riguardava debba o possa estendersi anche alle ulteriori provalazioni dal

medesimo effettuate sui fatti di strage per cui si procede, che riguardano tutt'altra vicenda, e che allo stato attuale della verifica autorizzano un giudizio positivo sulla credibilità intrinseca del collaboratore.

4. 5- I riscontri estrinseci che corroborano la complessiva attendibilità delle provalazioni del collaboratore.

L'efficacia probatoria delle dichiarazioni dell'Andriotta va senz'altro affermata, oltre che in dipendenza della accertata attendibilità intrinseca delle provalazioni, anche alla stregua degli ulteriori elementi di riscontro acquisiti nel corso del dibattimento che ne convalidano ab extrinseco la credibilità.

E' stato accertato, anzitutto, in esito alle deposizioni rese in dibattimento dal direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio e dagli agenti della Polizia Penitenziaria Murgia ed Eliseo, all'epoca in servizio presso il Reparto Osservazione di quell'Istituto Carcerario, che lo Scarantino ha sempre occupato, per tutto il periodo della sua permanenza all'interno di quel Reparto, la cella n. 4, mentre l'Andriotta è stato inizialmente assegnato alla cella n. 5, di poi transitando, in data 10/8/1993, nella cella n. 1.

Può ritenersi altresì comprovato che il collaboratore e lo Scarantino ben potevano conversare da cella a cella, attraverso i relativi cancelli di accesso (i testi escussi hanno riferito infatti che il blindato della cella dell'Andriotta veniva aperto alle ore 8.00 e chiuso alle 23.00, mentre quello dello Scarantino, per disposizione della direzione carceraria, doveva restare sempre aperto), ovvero ponendosi entrambi alle finestre delle rispettive celle.

Dai rilievi fotografici e planimetrici effettuati dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Palermo emerge, invero, che la dislocazione delle celle 4 e 5 e la limitata distanza esistente fra i rispettivi blindati era tale da consentire tale possibilità ed anche le altre attività (passaggio di bigliettini, consegna di cibo) riferite dall'Andriotta. Analoga possibilità di colloquio sussisteva fra chi si fosse posto alla finestra della cella n. 1 ed altra persona che trovavasi nei cubicoli. Detta finestra, che peraltro era priva di grata e pertanto consentiva anche di lanciare oggetti in direzione dei cubicoli (il collaboratore ha infatti riferito di avere in diverse occasioni offerto il caffè allo Scarantino, mentre lo stesso fruiva dell'aria, lanciandogli la bottiglia davanti al cancello del cubicolo), era infatti prospiciente ai cancelli di accesso ai medesimi passeggi, dai quali distava appena 3,50 mt. (v. planimetria in atti e foto nn. 24, 25 e 26). Ancor più agevole era la possibilità di dialogo fra due persone che si fossero trovati in cubicoli adiacenti, attraverso i rispettivi cancelli di ingresso, che distavano appena un metro l'uno dall'altro(v. foto n.28).

In proposito è appena il caso di segnalare che, in esito agli accertamenti integrativi disposti dalla Corte con ordinanza in data 28/9/1995, si è appurato

che in diverse occasioni lo Scarantino e l'Andriotta hanno fruito dell'ora d'aria contemporaneamente ed altresì che l'Andriotta effettuava le ore d'aria previste nel cubicolo con i soli compagni di cella (che, come si vedrà in prosieguo, erano di nazionalità straniera).

E' rimasta del pari riscontrata, anche a seguito delle precisazioni fornite in dibattimento dal teste Sanfilippo Felice, che ha collaborato alla effettuazione dei rilievi foto-planimetrici di che trattasi, la effettiva possibilità di far pervenire nei cubicoli per l'aria del Reparto Osservazione degli oggetti, lanciandoli da una delle finestre delle celle ove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, site al piano secondo della struttura penitenziaria in un corpo di fabbrica che corre parallelamente ai cubicoli. La distanza in diagonale da tali passeggi della finestra della penultima cella destinata ai detenuti del 41 bis era pari a mt. 11.90 (v. foto n. 6, tenendo presente peraltro che detta foto è stata effettuata, secondo quanto riferito dallo stesso teste nel corso dell'esame, con obiettivo a grandangolo), mentre la finestra dell'ultima cella distava dai cubicoli mt. 15.60. Dette finestre peraltro, secondo quanto riferito dal direttore dell'Istituto e come può anche rilevarsi dalle foto nn. 3 e 4, erano munite di sola inferriata e non anche di grata.

E' ben possibile, pertanto, che gli occupanti delle suddette celle, abbiano fatto pervenire allo Scarantino i giornali e il bigliettino recante quel messaggio cifrato di cui ha parlato l'Andriotta con le modalità descritte dal collaboratore medesimo. Ed altresì possibili erano le comunicazioni fra i detenuti della IV Sezione e lo Scarantino, anche quando quest'ultimo si trovava all'interno della cella, dal momento che le finestre delle celle 4 e 5 del Reparto Osservazione prospettavano sulla stessa area verde sulla quale si affacciavano anche le finestre della IV Sezione (v. planimetria e foto nn. 4, 5).

I testi Murgia ed Eliseo hanno d'altra parte riferito in dibattimento che il personale addetto alle pulizie, aveva spesso rinvenuto all'interno dei cubicoli panini, bottiglie ed oggetti vari, ivi lanciati dai detenuti delle Sezioni.

I predetti testi hanno altresì confermato che l'Andriotta e lo Scarantino avevano la possibilità di parlare, essendo le rispettive celle contigue ed anche le relative finestre. Hanno ovviamente escluso i due agenti di avere mai consentito agli stessi di conversare in loro presenza, precisando comunque che l'agente di turno, che era unico per tutto il Reparto, non poteva assicurare la sorveglianza a vista dello Scarantino, dovendo attendere a tutte le altre incombenze del Reparto, quali, ad es. accompagnare gli altri detenuti ai cubicoli dell'aria, recarsi alla rotonda ad aprire la porta di accesso al Reparto tutte le volte che se ne presentava la necessità per riceversi la consegna del vitto, dei giornali o altro, per chiamare il collega che doveva accompagnare i detenuti alla doccia o in infermeria, o ai colloqui (stante che la Sezione Osservazione non era munita di

linea telefonica per comunicazioni interne), o per far rientrare in Reparto gli stessi detenuti al ritorno da tali adempimenti, ecc.- Risulta ancora dalle dichiarazioni degli stessi agenti che l'esigenza di tali spostamenti si presentava parecchie volte nell'arco di ciascun turno, essendo peraltro previste due diverse fasce orarie in cui i detenuti potevano fruire dell'aria o fare la doccia e comportava che lo Scarantino restava privo di sorveglianza anche per qualche minuto (per raggiungere la rotonda bisognava, tra l'altro, percorrere un corridoio lungo circa 20 mt. dal quale non era possibile il controllo visivo dei detenuti presenti nelle celle) e per diverse volte nell'arco della giornata, ovviamente anche quando lo stesso si trovava nel passeggio per fruire dell'aria.

I testi hanno inoltre riferito che l'impianto di telecamere a circuito chiuso esistente nella Sezione non era funzionante; che tutte le celle erano munite degli attrezzi necessari per la pulizia, fra cui scopa, spazzolone, ecc., confermando altresì che era ben possibile, tramite tali attrezzi passare oggetti dalla cella 4 alla 5, stante la vicinanza delle stesse; che dalle altre celle del reparto era possibile sentire le conversazioni intercorse fra gli occupanti delle celle 4 e 5 e percepirne anche il tenore, se costoro parlavano normalmente; che loro stessi avevano talune volte udito lo Scarantino scambiarsi il saluto e qualche parola con l'Andriotta o chiedere allo stesso spiegazioni per la stesura della corrispondenza; che la Sezione ospitava in quel periodo in prevalenza detenuti stranieri che conoscevano ben poco la lingua italiana ed a stento si facevano capire.

Quest'ultima circostanza è stata positivamente riscontrata, in esito agli ulteriori accertamenti disposti dalla Corte ex art. 507 c.p.p., dai quali è emerso, tra l'altro, che l'Andriotta, eccettuati gli ultimi tre giorni di detenzione in quella struttura, per il residuo tempo era stato in cella sempre in compagnia di detenuti stranieri. Lo stesso aveva infatti occupato la cella 5, dal 3 al 7 giugno 1993, da solo (il giorno 8 giugno era stato trasferito alla sezione Penale, ma ivi era rimasto per un solo giorno, avendo prospettato problemi di incolumità personale), dal 9 giugno all'1 luglio insieme a Yutsen Nedim; il 2 luglio era arrivato nella stessa cella Abdallah Mohamed, che si era fermato fino al 22 luglio, data in cui era stato rimesso in libertà; dal 22 luglio al 9 agosto il collaboratore aveva ancora occupato la cella 5 insieme a Yusten Nedim; il 10/8/1993 l'Andriotta era stato trasferito nella cella 1, unitamente al predetto Yutsen Nedim; i due erano rimasti in detta cella da soli fino al 19/8/1993. In tale data aveva fatto ingresso nella stessa cella il detenuto Perri Luigi (transitato ad altra sezione il giorno successivo) e successivamente, il 21/8/1993, il detenuto Martelli Angelo.

Non colgono nel segno pertanto i rilievi della difesa, secondo cui lo Scarantino non si sarebbe certo indotto a confidenze su fatti di tale gravità, quali quelli per cui è processo, in quel contesto, stante che le sue rivelazioni avrebbero

potuto essere percepite anche dagli altri detenuti presenti nel Reparto, quanto meno da quelli che occupavano la stessa cella dell'Andriotta.

Senza dire che, secondo quanto riferito dal collaboratore, lo Scarantino si esprimeva in stretto dialetto siciliano ed aveva un timbro di voce molto basso (ciò che la Corte e le stesse difese hanno potuto constatare nel corso del di lui esame dibattimentale), al punto che neanche lo stesso Andriotta talvolta riusciva a sentirlo, di talchè anche sotto questo profilo il rischio che gli altri detenuti potessero percepire e comprendere il contenuto delle conversazioni fra i due era alquanto limitato.

Giova segnalare inoltre che la notizia dell'arresto dell'odierno imputato Orofino Giuseppe è stata riportata dal quotidiano Il Giorno già in data 31/7/1993 ed anche il giorno successivo (v. fotocopie stralcio del quotidiano in parola del 31/7/1993 e dell'1/8/1993 acquisite in atti), di talchè non appaiono fondati i dubbi prospettati dalla difesa sulla effettiva sussistenza delle riferite confidenze, in relazione al limitato periodo di ulteriore permanenza dell'Andriotta all'interno di quella struttura carceraria in epoca successiva all'acquisizione da parte dello Scarantino della suddetta informazione giornalistica.

Pienamente riscontrate risultano poi le dichiarazioni del collaboratore per quanto attiene al ruolo di tramite con l'esterno dallo stesso rivestito in favore dello Scarantino nel periodo di che trattasi.

Sono stati infatti acquisiti taluni dei bigliettini recanti messaggi per i familiari dello Scarantino, di cui la moglie dell'Andriotta era ancora in possesso (v. doc. n.22), nonchè copia di una lettera inviata dal collaboratore medesimo alla propria moglie (v. doc. 54) contenente, tra l'altro, comunicazioni da far pervenire ai congiunti dello Scarantino e l'indicazione dei numeri di telefono da utilizzare all'uopo.

La riprova dell'effettivo svolgimento di tale attività da parte della Bossi Arianna, moglie dell'Andriotta, è data dal contenuto di talune conversazioni telefoniche, intercettate sull'utenza intestata a Scarantino Pietra (v. le relative trascrizioni in atti), intercorse per l'appunto fra la stessa Bossi ed alcuni familiari dello Scarantino.

La moglie del collaboratore ha, d'altra parte, confermato in dibattimento di avere effettivamente svolto questa funzione di intermediazione fra lo Scarantino ed i suoi congiunti, chiamando all'utenza indicata nei vari bigliettini che il marito le consegnava durante i colloqui e riferendo all'interlocutore il contenuto del messaggio trascritto nel biglietto.

La stessa teste ha altresì ammesso di essere l'interlocutore chiamante di talune delle telefonate trascritte in atti, asserendo di avere riconosciuto, allorchè, nel corso del suo interrogatorio al P.M., aveva avuto modo di ascoltare la registrazione delle telefonate, la propria voce ed anche quella della suocera, che

in una occasione si era assunta personalmente l'incarico di adempiere a quanto indicato nel bigliettino consegnatole dal figlio.

E non è privo di significato il fatto che le telefonate oggetto di intercettazione, che peraltro non sono le uniche effettuate dalla Bossi Arianna nella vicenda in questione, avendo la stessa teste ammesso di aver chiamato anche presso altre utenze indicate nei bigliettini che il marito le consegnava, si collochino temporalmente a decorrere dal 16/6/1993. L'anzidetta circostanza dimostra infatti che a quella data i rapporti fra lo Scarantino e l'Andriotta non erano più limitati al semplice scambio del saluto o di convenevoli, come solitamente avviene fra detenuti, ma si erano di già intensificati ed elevati su un piano di amicizia e di reciproca fiducia.

Nel corso della telefonata intercettata in data 5/8/1993 ore 16.13 sull'utenza di Scarantino Pietra si fa peraltro specifico riferimento all'esercizio Anna Abbigliamento ed al giornale Panorama. Dal contesto della telefonata si comprende che tali argomenti avevano costituito oggetto di precedenti messaggi, in ordine ai quali lo Scarantino non aveva ricevuto ancora nessuna comunicazione di risposta. In effetti uno dei biglietti acquisiti in atti reca una precisa istruzione per la moglie dello Scarantino, e cioè di comunicare al fratello Angelo che doveva recarsi presso il negozio Anna Abbigliamento e farsi consegnare la somma di lire 300.000 a settimana, dando successivamente conferma allo stesso Scarantino, tramite telex, degli esiti di tale richiesta. Alla stessa vicenda si fa riferimento anche nel contesto della lettera prodotta in atti, nel corso della quale l'Andriotta rammenta alla moglie di far pervenire ai familiari dello Scarantino il messaggio relativo al negozio Anna Abbigliamento, fornendole ulteriormente i numeri di talune utenze telefoniche cui chiamare, per il caso in cui avesse smarrito il relativo bigliettino. Nella lettera si accenna anche all'esigenza dello Scarantino di parlare con il difensore ed al fatto che il giornale Panorama aveva pubblicato per intero le dichiarazioni dallo stesso rese nel corso dell'ultimo interrogatorio (la relativa copia del settimanale in questione è stata prodotta in atti v. doc. n. 33).

E' evidente a questa stregua che i messaggi che l'Andriotta trasmetteva per conto dello Scarantino non si limitavano a semplici comunicazioni di saluto per i familiari dello stesso, ma riguardavano anche altre vicende, ivi comprese questioni connesse a cointeressenze, più o meno lecite, dello Scarantino, nella gestione di attività commerciali, quali per l'appunto l'esercizio Anna Abbigliamento.

Dagli accertamenti esperiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, sui cui esiti hanno riferito in dibattimento i testi Militello Domenico e Notargiacomo Gerardo, è emerso che tale esercizio si identifica con tutta probabilità nel negozio di abbigliamento denominato Verde Acqua, sito in

Palermo alla via S. Agostino 10, gestito da tale Guadagna Francesca Paola, coniugata con Garofalo Salvatore. I suddetti testi hanno precisato di essere pervenuti a tale individuazione anche sulla base del tenore di talune telefonate intercettate sull'utenza intestata a Scarantino Pietra (sorella di Vincenzo Scarantino e moglie di Basile Angelo, a sua volta fratello della moglie di Vincenzo Scarantino, Basile Rosalia). Dall'esame delle telefonate in uscita dall'utenza sottoposta ad intercettazione risultava infatti una chiamata ad un numero telefonico, rispondente all'utenza intestata a Guadagna Francesca Paola (detta utenza risultava peraltro contattata ben 43 volte nel periodo dall'1/7 al 26/9/1992 dal cellulare intestato a Basile Angelo). Nel corso della telefonata in questione, che veniva ricevuta da una certa Anna, si faceva specifico riferimento a capi di abbigliamento. Si era poi appurato, a seguito di sopralluogo, che all'indirizzo ove era attestata l'utenza intestata alla Guadagna, vi era un negozio di abbigliamento denominato Verde Acqua.

Nel prosieguo delle indagini si era accertato che il suddetto esercizio commerciale non risultava iscritto alla Camera di Commercio e che fino al 1991 la Guadagna Francesca Paola era titolare, unitamente a Lo Vetere Maria Pia, coniugata con Iervolino Giovanni, di altro esercizio commerciale, avente anch'esso ad oggetto la vendita di capi di abbigliamento, sito alla via S. Agostino 24, a pochissima distanza dal negozio Verde Acqua. Detto esercizio, nel 1991, aveva cambiato ragione sociale ed in atto era intestato ai coniugi Lo Vetere Maria Pia e Iervolino Giovanni. Era emerso peraltro, da successivi accertamenti, che il predetto Iervolino Giovanni, tossicodipendente, pregiudicato per reati vari, ed anche il Garofalo Salvatore, marito della Guadagna, erano in stretti rapporti di amicizia con i fratelli Scarantino Vincenzo e Rosario, insieme ai quali erano stati peraltro coinvolti nel 1991 nell'ambito di una complessa indagine relativa a traffico di sostanze stupefacenti, svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo.

Del pari sono rimaste positivamente riscontrate le dichiarazioni del collaboratore per quanto riguarda la riferita disponibilità in capo alla sorella dello Scarantino, Ignazia, di una Fiat 126 di colore bordeaux, la disponibilità da parte dei fratelli Scarantino della cd. porcilaia (v. riscontri già esaminati con riferimento alle dichiarazioni di Candura Salvatore), il rapporto di parentela esistente fra lo Scarantino Vincenzo ed i fratelli Battaglia, elementi tutti i suddetti che, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Bò Mario e come può peraltro rilevarsi dalla rassegna stampa acquisita in atti, non hanno costituito oggetto di notizie riportate su alcuno dei quotidiani a rilevanza nazionale.

Si è accertato infatti che Scarantino Ignazia, coniugata con l'odierno imputato Profeta Salvatore, impiegava per i suoi spostamenti l'autovettura Fiat 126 di colore amaranto targata PA 622751, intestata a Profeta Angelo. Detta

autovettura è stata rinvenuta, in sede di sopralluogo, parcheggiata nello spazio condominiale adiacente l'abitazione dei coniugi Profeta-Scarantino (v. dich. rese in dibattimento dal teste Militello Domenico).

E' stata individuata, sulla base delle indicazioni fornite dal collaboratore, l'abitazione in Castellanza di Battaglia Antonino e si è altresì accertato che il di lui fratello Giuseppe è zio della moglie di Scarantino Vincenzo, in quanto coniugato con Messineo Ninfa, sorella della suocera dello Scarantino. E' stato anche localizzato, alla via Eugenio Cantoni di Castellanza, il cortile che costituiva, a dire del collaboratore, luogo di ritrovo di personaggi di origine meridionale, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, frequentato anche dai predetti fratelli Battaglia e si è appurato che in effetti in più occasioni gli occupanti degli stabili vicini avevano telefonato al 113 per segnalare che in detto cortile si svolgevano attività illecite, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Si è altresì accertato che in effetti sul quotidiano "Il Giorno" del 10/7/1993, in settima pagina, era riportato un trafiletto che riferiva la notizia dell'arresto di un fratello di Vincenzo Scarantino.

Il tenore dell'articolo ed il titolo dello stesso erano peraltro tali da potere effettivamente suscitare quei dubbi e quelle preoccupazioni che, a dire del collaboratore, lo Scarantino avrebbe manifestato alla lettura di detto articolo. Nel corpo dell'articolo che viene titolato "Arrestato fratello di un indagato per via D'Amelio" si parla infatti della Fiat 126 utilizzata per la perpetrazione della strage, per cui è ben possibile che una persona, come lo Scarantino, quasi analfabeta, possa aver frainteso il significato dell'articolo ed aver capito che il fratello era stato arrestato per il furto della autovettura impiegata nella strage, di talchè anche sotto questo aspetto le dichiarazioni del collaboratore devono ritenersi pienamente attendibili.

Gli elementi di riscontro sopra richiamati ben valgono, a giudizio della Corte, a convalidare ab extrinseco la credibilità del collaboratore, in quanto danno conferma della effettiva sussistenza dei riferiti rapporti fiduciari e confidenziali fra il medesimo e lo Scarantino e della conseguente elevata probabilità che proprio da tale fonte il collaboratore abbia attinto tutte le notizie riferite, ivi comprese quelle attinenti ai fatti di strage per cui è processo.

Del resto in tema di chiamata di correo e di dichiarazioni assimilate, se è vero che non può essere ritenuto sufficiente l'accertamento della credibilità intrinseca della parola dell'accusatore e che occorre, anche in relazione alle accuse che quest'ultimo muove, operare una verifica estrinseca, è altrettanto vero che l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perchè ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo: esso deve consistere in un dato certo che, pur non avendo la capacità di provare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia

tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.

Ed in tal senso sono, nella specie, sicuramente apprezzabili le circostanze di riscontro sopra esposte.

Peraltro taluni dei particolari riferiti dal collaboratore e positivamente riscontrati, per quanto possano apparire indifferenti rispetto allo specifico *thema probandum* che attiene alla responsabilità degli odierni imputati, sono certamente valutabili in funzione di riscontro logico della attendibilità delle dichiarazioni rese dal medesimo: così ad es. la circostanza relativa alla disponibilità da parte della sorella Ignazia di una Fiat 126 di colore bordeaux (che il collaboratore non può che aver appreso dallo Scarantino, trattandosi di dato assolutamente inedito e mai riportato dai giornali) dà conferma del fatto che le conversazioni fra lo Scarantino e l'Andriotta hanno effettivamente avuto ad oggetto anche i fatti di strage per cui è processo. Nessuna ragione aveva infatti lo Scarantino per riferire all'Andriotta un tale particolare se non nel contesto di un discorso che riguardava le modalità di perpetrazione della strage e le caratteristiche dell'autovettura all'uopo impiegata.

Senza dire che, nella specie, l'efficacia probatoria delle provalazioni dell'Andriotta non si correla unicamente alla esistenza dei suddetti elementi di convalida, ma anche ad un diverso e più pregnante riscontro, costituito dalla conferma dibattimentale di tutto il suo racconto proveniente dalla stessa fonte referente.

4. 6- Le dichiarazioni di Scarantino Vincenzo.

Scarantino Vincenzo ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria il 24/6/1994, in epoca successiva all'emissione del decreto che ha disposto il giudizio, rendendo dichiarazioni confessorie ed al contempo accusatorie nei confronti dei coimputati.

Le sue dichiarazioni si inseriscono quindi in una fase molto avanzata del procedimento e seguono di un anno circa le provalazioni dell'Andriotta.

Nel corso dell'esame lo Scarantino ha anzitutto ricostruito il suo curriculum delinquenziale, iniziato quando aveva appena l'età di 11 anni e culminato con il suo formale ingresso in "Cosa Nostra", avvenuto nell'anno 1990.

L'imputato era nato, a suo dire, nell'ambiente di "Cosa Nostra" ed aveva avuto rapporti privilegiati con gli "uomini d'onore" della Guadagna fin dalla più tenera età, sia per le sue spiccate capacità delinquenziali che lo avevano fatto emergere fra gli altri ragazzi del quartiere ed anche per via del rapporto di parentela con Salvatore Profeta, che già all'epoca era un uomo d'onore di rispetto nel quartiere della Guadagna ("io ero alla Guadagna, ero ragazzino troppo scaltro, e c'era Giovanni Pullarà che gli rubavano la borsa a sua moglie, a

Salvatore Zarcone rubavano la macchina, ad un altro gli rubavano delle cose, e venivano tutti da me perchè io ero ragazzo troppo scaltro, più ero il cognato di Salvatore Profeta.” “...ero il capuzzello della Guadagna, comandavo a tutti i ragazzi dell'età mia, gli davo schiaffi, gli davo legnate, botte e mi davano la refurtiva e io la portavo agli uomini d'onore.”).

Era accaduto peraltro un episodio che aveva fatto crescere il suo prestigio agli occhi degli “uomini d'onore”. All'età di 11 anni e mezzo, infatti, aveva consumato una rapina insieme a quattro maggiorenni, Calascibetta Giovanni, Lipari Francesco, Tuttolomondo Vincenzo e Lucido Pietro, ed era stato colto in flagranza dalle Forze dell'Ordine, unitamente al Calascibetta ed al Lipari, mentre gli altri due complici erano riusciti a fuggire. Era stato pertanto assegnato ad una Casa di Rieducazione per minorenni e, benchè sollecitato, non aveva inteso indicare i nomi degli altri due ragazzi che erano sfuggiti alla cattura. Quando era uscito dall'Istituto, era stato chiamato da Giovanni Pullarà, personaggio mafioso di grosso spessore che all'epoca esercitava il potere nella zona della Guadagna, il quale gli aveva regalato la somma di lire 200.000, facendogli capire che aveva molto apprezzato il comportamento da lui tenuto in quella circostanza.

Il Pullarà, a dire dello Scarantino, era colui che aveva avviato in “Cosa Nostra” anche Pietro Aglieri; quest'ultimo era già all'epoca un giovane molto promettente, sotto il profilo delle capacità criminali, peraltro nipote di un vecchio personaggio mafioso soprannominato “u zu Enzu u signurinu”, ed aveva fatto una rapida ascesa all'interno dell'organizzazione grazie proprio all'appoggio del Pullarà, divenendo da ultimo il capomandamento della Guadagna.

Proseguendo nel suo racconto l'imputato ha riferito dei suoi rapporti con il predetto Aglieri Pietro, narrando in particolare dell'attività da lui svolta, quando era ancora in età minore, quale corriere della droga per conto dello stesso Aglieri e dei lauti guadagni che tale attività gli aveva consentito di conseguire. Nello specifico ha dichiarato che all'età di 15 anni egli partiva con il treno per portare la droga a Voghera a tale Tonino Esposito. Lo stupefacente gli veniva consegnato dall'Aglieri in quantitativi che si aggiravano, per ogni viaggio, nell'ordine di uno- due chilogrammi, occultato all'interno di una valigia, che egli curava di collocare nel vano portabagagli che trovavasi sul sedile di fronte a quello dove sedeva lui, in maniera tale da potersi giustificare, nel caso di intervento delle Forze dell'Ordine, assumendo che quel bagaglio non gli apparteneva e che era stato ivi poggiato da una persona che era appena uscita dalla cabina. Fatta la consegna, aspettava fino a quando non gli veniva consegnato il pacco con i soldi, fermandosi a dormire nella sala bisca di tale Mariano Randazzo, indi rientrava a Palermo, portando il ricavato a Pietro

Aglieri, che poi lo ricompensava con ingenti regalie nell'ordine di cinque-sei milioni per ogni consegna effettuata.

Ha altresì riferito lo Scarantino di un'altra circostanza, in cui aveva collaborato l' Aglieri per la acquisizione e la sistemazione di un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando, ricevendo da questi un compenso di lire due milioni. Il collaboratore ha in particolare dichiarato di essersi nella circostanza recato a Siracusa, in compagnia dello stesso Aglieri, a bordo della di lui autovettura, una Lancia di grossa cilindrata, di colore azzurro, e di avere ivi trovato Pietro Vernengo e Giuseppe La Mattina, i quali avevano anch'essi collaborato, unitamente ad altre persone del luogo, allo scarico delle sigarette, circa 2000 casse, che erano state poi occultate presso il mercato ortofrutticolo di Siracusa. Ha ancora narrato lo Scarantino di un ennesimo episodio che aveva ulteriormente incrementato il suo prestigio agli occhi dello stesso Aglieri, accaduto poco tempo prima che si diffondesse la notizia della collaborazione di Marino Mannoia. Vi era stato infatti l'intervento della Guardia di Finanza presso un box di uno scantinato, sito in via Dell'Orsa Maggiore, nella disponibilità dell'organizzazione. In esito alla perquisizione eseguita, era stato ivi rinvenuto e sequestrato un grosso quantitativo di sigarette di contrabbando. Poiché all'interno di altri box dello stesso scantinato erano occultati dei vesponi, una Fiat 128 ed una moto tipo cross, di provenienza furtiva, Pietro Aglieri, temendo ulteriori interventi delle Forze dell'Ordine, aveva dato incarico a Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Pinuzzu La Mattina ed allo stesso Scarantino di provvedere allo sgombero del locale. In tale attività lo Scarantino aveva dato prova di maggiore operosità ed alacrità rispetto agli altri, provvedendo da solo a portare su dal box, che trovavasi alla fine di una ripida salita di circa 50 mt, la moto tipo cross che aveva la batteria scarica e di poi riscendendo a prelevare l'autovettura. Tale comportamento era stato molto apprezzato dall'Aglieri, al punto che lo stesso aveva successivamente autorizzato la sua partecipazione ad una rapina che doveva commettersi ai danni di un furgone portavalori, ma che non si era potuta perpetrare perché era di lì a poco arrivata la notizia del pentimento di Marino Mannoia, per cui tutti gli uomini d'onore della zona si erano dati alla latitanza.

Nel prosieguo della deposizione lo Scarantino ha poi riferito delle circostanze della sua formale affiliazione all'organizzazione, precisando che la stessa era avvenuta nel 1990, all'interno della sala per trattenimenti di Pasquale Tranchina, che era un uomo "a disposizione" di "Cosa Nostra". Detto locale, denominato Boumerang, era sito alla via Villagrazia di Palermo ed era stato da poco ristrutturato. Era già aperto al pubblico, ma ovviamente in quel frangente non c'era nessuno perché il locale era stato impegnato dagli uomini d'onore. Alla cerimonia di iniziazione, avvenuta senza alcun rituale, avevano presenziato

Profeta Salvatore, Carlo Greco, Peppuccio Calascibetta, Natale Gambino, Nino Gambino, Tanino Morana e qualche altro uomo d'onore che al momento il collaboratore dichiarava di non ricordare, nonché Pietro Aglieri che gli aveva fatto da padrino. In quella sede si era peraltro stabilito che l'affiliazione dello Scarantino dovesse restare riservata, nel senso che doveva essere nota soltanto ai componenti della stessa "famiglia". Nella stessa circostanza lo Scarantino era stato informato del fatto che Pietro Aglieri ricopriva la carica di "capomandamento", Profeta Salvatore era il "sottocapo", Carlo Greco era il "consigliere" e Peppuccio Calascibetta "capodecina".

Dopo la formale affiliazione Pietro Aglieri aveva stabilito che venisse corrisposta allo Scarantino la somma di lire 700.000 al mese, che costituiva il provento di un'attività estorsiva messa in atto ai danni di un negozio di ferramenta e colori, sito in via Dell'Orsa Maggiore, e veniva riscossa mensilmente dal Calascibetta. Lo stesso Aglieri aveva conferito allo Scarantino l'incarico di fare da "guardaspalle" al cognato Profeta Salvatore, attività che il collaboratore aveva, a suo dire, effettivamente espletato fino alla data del suo arresto, curando di prelevare ogni mattina il Profeta nella sua abitazione per accompagnarlo agli incontri con altri uomini d'onore o presso il negozio di gessi, di pertinenza dei di lui nipoti, dove il medesimo talvolta si recava per lavorare, utilizzando tale impegno di lavoro in funzione di copertura delle altre attività illecite cui si dedicava, e poi riaccompagnandolo a casa quando il medesimo ivi doveva fare rientro.

Nell'espletamento di tale incumbente lo Scarantino aveva avuto modo di conoscere, a suo dire, anche uomini di onore di altri mandamenti ed in particolare i fratelli Giuseppe e Benedetto Graviano, che erano i capi del mandamento di Brancaccio, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Peppuccio Barranca, tutti appartenenti al mandamento di Corso dei Mille, Cancemi Salvatore, Pipitone Antonino, che si erano in una occasione incontrati con il di lui cognato presso una cava in Villagrazia, e tanti altri uomini d'onore che non gli erano stati però mai formalmente presentati.

Lo Scarantino gestiva peraltro per suo conto delle attività illecite, connesse in particolare allo spaccio delle sostanze stupefacenti, dedicandosi anche al contrabbando di sigarette, attività questa che costituiva tuttavia più che altro una copertura dell'altra, ben più proficua attività relativa al traffico di droga. Ha riferito in particolare il collaboratore che egli acquistava l'eroina scura di tipo brown da quel Tonino Esposito di Voghera, con il quale aveva mantenuto i contatti, mentre l'eroina bianca la acquistava da Carlo Greco e da suo fratello Pino. Con riferimento alle sigarette di contrabbando ha inoltre precisato (confermando sul punto quanto riferito dall'Andriotta) che egli aveva escogitato un sistema per scongiurare il rischio di sequestri da parte della Guardia di

Finanza: occultava infatti le sigarette all'interno dei tombini esistenti sulla strada, ponendovi accanto delle siringhe da insulina, preventivamente imbrattate con il sangue di animali, cosicchè i finanziari non si avvicinavano ai tombini per paura del contagio.

Ha ancora dichiarato il collaboratore di aver preso parte, dopo la sua affiliazione a Cosa Nostra, alla consumazione di diversi omicidi nell'interesse dell'organizzazione, forse una decina (fra cui quelli di Bonanno Antonino, un personaggio pubblico del luogo che si occupava anche di politica, e di Amato Santino; quest'ultimo era stato strangolato ed il cadavere era stato poi bruciato all'interno di un'autovettura Supercinque, di proprietà di un amico dello stesso Scarantino), oltre che alla perpetrazione della strage per cui è processo, che costituiva, a suo dire, il delitto più grave da lui commesso.

Richiesto di riferire quanto a sua conoscenza in merito alla strage di che trattasi il medesimo ha fornito la seguente versione.

La mattina di un giorno che poteva collocarsi fra il 5 e l'8 luglio 1992, intorno alle ore 8.20-8.30 era passato a prelevare il cognato nella sua abitazione, avendolo il predetto preavvertito la sera precedente che l'indomani, intorno a quell'ora, aveva un appuntamento.

Dopo essere passati dal bar, che trovai a 50 mt. dalla casa del Profeta, per sorbire un caffè, si erano recati presso la bottega del gesso dei nipoti dello stesso. Ivi lo Scarantino aveva lasciato la sua Renault 19, salendo, insieme al cognato, a bordo dell'autovettura di quest'ultimo, una Fiat 126 di colore verde chiaro. Si era quindi diretto, su indicazione dello stesso Profeta, alla villa, sita in via Chiavelli, di proprietà di una persona, il cui nome il collaboratore dichiarava di non poter rivelare in questa sede, essendovi a suo carico ancora indagini in corso (nel prosieguo della deposizione, tuttavia, il medesimo collaboratore indicava inavvertitamente tale nominativo; si apprendeva così che la villa in questione si apparteneva a tale Calascibetta Giuseppe). Giunti alla villa, il proprietario aveva provveduto ad aprire loro il cancello, indi il Profeta era sceso dall'auto, dicendo allo Scarantino di tornare alla bottega del gesso a prelevare un'altra persona che ivi lo attendeva e portarla alla villa. Lo Scarantino aveva ottemperato all'incarico, facendo ritorno di lì a poco, unitamente a questa persona. Ivi giunto aveva parcheggiato l'autovettura, notando che nello spiazzale vi era posteggiata anche un'altra Fiat 126 bianca, ed era sceso, insieme a questa persona, attraverso uno scivolo, sito sulla sinistra del fabbricato, che conduceva ad un piano interrato, dove c'era un grande salone.

Il collaboratore ha fornito dettagliate indicazioni sul percorso effettuato per raggiungere la villa in questione, nonchè una descrizione dell'esterno della villa stessa, precisando che ad essa si accedeva tramite un cancello scorrevole di colore verde, munito di sistema di apertura con telecomando a distanza; dopo il

cancello vi era un ampio spiazzale e, nella parte sinistra dello stesso, lo scivolo che portava al piano interrato. Alla fine dello scivolo vi era uno spiazzo di circa 8 mq., sul quale si apriva, tra l'altro la porta di accesso al salone. Il salone si estendeva a forma di L ed all'interno dello stesso vi era, collocato al centro, un grande tavolo di forma rettangolare, sulla destra due poltrone e un divano e poi una cucina con mobili componibili. Ha precisato lo Scarantino che egli conosceva già questa costruzione, essendovisi in passato recato diverse volte, anche per commettere degli omicidi.

Nella circostanza di che trattasi all'interno del salone si era tenuta una riunione, alla quale avevano partecipato diverse persone, fra cui il Profeta e Pietro Aglieri. Lo Scarantino era rimasto, a suo dire, all'esterno, nello spiazzo antistante il salone, insieme ad altre cinque persone, che, come lui, erano lì soltanto per accompagnare altri uomini d'onore. Dalla posizione in cui era aveva potuto sentire parte della conversazione intercorsa fra i presenti, che stavano tutti seduti attorno al tavolo del salone, percependo in particolare che la persona seduta a capotavola diceva "questo cornuto si deve fare saltare in aria come quel crasto che stava restando vivo, perchè questo cornuto di Borsellino fa più danni di Falcone a Roma.", un altro che si trovava alla sua destra mostrava di condividere tale affermazione, mentre una terza persona che stava seduta dall'altra parte del tavolo con le spalle rivolte alla porta di ingresso, manifestava qualche perplessità, così testualmente esprimendosi: "appena si fa saltare a questo per aria succede un bordello". Aveva sentito anche parlare di esplosivo, essendo peraltro entrato, mentre era in corso la discussione, più di una volta nel salone per prendere dell'acqua, ma non aveva compreso esattamente in che termini se ne discuteva, anche perchè non aveva prestato soverchia attenzione al contenuto della conversazione, che direttamente non lo riguardava, trovandosi egli lì soltanto per accompagnare il Profeta.

La riunione si era protratta per 2-3 ore. A conclusione della stessa, dopo che tutti gli altri erano andati via ed alla villa erano rimasti soltanto gli uomini d'onore della Guadagna, il Profeta, insieme ad un'altra persona, gli aveva chiesto di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante, ed una bombola di "ossigeno". Ha spiegato l'imputato che in realtà non si trattava propriamente di ossigeno, ma di un'altra sostanza contenuta parimenti in bombole, che veniva impiegata, per quanto lui ne sapeva, per tagliare i binari dei treni.

Per il reperimento dell'auto richiestagli aveva pensato di rivolgersi a Salvatore Candura, un giovane della Guadagna che viveva proprio di questi piccoli espedienti e che già in passato aveva commesso diversi furti di auto su sua commissione. A ciò lo Scarantino si era, a suo dire, indotto, perchè si era

convinto, sulla base di quanto Natale e gli altri gli avevano detto, che a seguito dell'esplosione "non rimanevano neanche le bucce della macchina". Mentre stava incaricando Salvatore Tomaselli, persona a lui vicina che lo collaborava nel contrabbando di sigarette e nello spaccio della droga, di cercare il Candura, questi era sopraggiunto a bordo della sua moto. Lo aveva quindi richiesto di procurargli un'autovettura di piccola cilindrata, precisandogli che non gli importava in quali condizioni fosse la macchina, purchè marciante, e senza ovviamente dargli alcuna spiegazione sull'impiego che se ne doveva fare. Decorsi due o tre giorni, il Candura lo aveva cercato per comunicargli che aveva reperito una Fiat 126 ed egli gli aveva detto di portargliela in via Roma all'angolo dove c'è la prostituta, dandogli appuntamento per le ore 23.00-23.30 dello stesso giorno. Il Candura conosceva bene il luogo dell'appuntamento, perchè in precedenza aveva più volte accompagnato lo stesso Scarantino presso questa casa di prostituzione.

All'orario concordato lo Scarantino si era portato in via Roma, unitamente a Tomaselli Salvatore, a bordo del motore di pertinenza di quest'ultimo (assumeva il collaboratore di non ricordare se nella specie avessero utilizzato il Bravo o il vespino), ed aveva ivi trovato il Candura. Indi il Tomaselli si era posto alla guida della Fiat 126 e lo Scarantino a bordo del motore e si erano allontanati, lasciando sul posto il Candura. Ha precisato il collaboratore che quest'ultimo gli aveva anche chiesto un passaggio per rientrare, ma egli si era rifiutato, dicendogli di prendersi l'autobus o di andare a piedi.

L'auto era stata portata alla Guadagna e parcheggiata sotto il ponte della via Oreto, vicino al magazzino del Tomaselli; lo Scarantino si era poi recato la sera stessa presso l'abitazione del Profeta per comunicargli del reperimento dell'auto che gli era stata richiesta ed il Profeta gli aveva dato istruzioni di ricoverarla temporaneamente all'interno di qualche magazzino. L'indomani lo Scarantino aveva collocato la Fiat 126 nel magazzino del Tomaselli, sito nei pressi della concessionaria Renault.

Ha poi descritto il collaboratore tale magazzino, riferendo che lo stesso era in realtà una porcilaia, ma veniva da loro impiegato anche per occultare la droga, le armi e le sigarette. Il magazzino era munito di due ingressi, uno dei quali protetto da saracinesca. Entrando da questo ingresso vi era un primo vano dal quale si accedeva nella porcilaia, che era costituita da box in muratura. Sul pavimento di uno di questi box vi era una botola in ferro che conduceva ad un locale sotterraneo dove venivano per l'appunto occultate le armi e le sigarette. Nel magazzino vi era anche una sorta di nicchia ("un balatone che si leva e si mette") dove veniva conservata la droga.

Ha inoltre precisato lo Scarantino, a specifica domanda, che, al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato al Candura, come compenso, la

somma di lire centocinquantamila, oltre a tre grammi di droga, indirizzandolo da uno spacciatore, tale Francuzzo, per fargliela vendere. Ha dichiarato di non ricordare se nella circostanza aveva consegnato al medesimo anche uno “spadino” (il collaboratore ha descritto l’oggetto in parola come una sorta di coltello tagliato a metà ed affilato che poteva essere proficuamente impiegato per aprire la portiera di tutti i tipi di autovetture ed a volte anche per avviarne il motore), in quanto diverse volte in passato aveva dato al Candura attrezzi di questo genere, per cui non poteva rammentare se ciò aveva fatto anche in questa occasione.

Proseguendo nel suo racconto l’imputato ha poi riferito che due giorni prima della strage, nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, era stato contattato da due persone, i cui nomi aveva già indicato all’Autorità Giudiziaria, i quali gli avevano detto che bisognava prelevare la macchina e portarla da Giuseppe. Egli si era pertanto posto alla guida della 126, che aveva messo in moto instaurando il contatto fra i fili dell’accensione perchè la macchina aveva il bloccasterzo rotto, ed aveva raggiunto, al seguito dell’autovettura sulla quale prendevano posto le altre due persone, la via Messina Marine. Ivi, su indicazione dei predetti, aveva parcheggiato l’auto, collocandola sul lato mare della carreggiata, a circa 100-150 mt. dall’autocarrozzeria di Orofino Giuseppe. Nel corso del controesame della difesa ha precisato il collaboratore, a specifica domanda, che tale operazione era avvenuta intorno alle ore 16.30-16.40 o 17.00 del venerdì 17 luglio.

Lo Scarantino conosceva già, a suo dire, Pinuzzu Orofino perchè gliene aveva parlato in una occasione Peppuccio Barranca, uomo d’onore della “famiglia” di Corso dei Mille, con il quale egli aveva avuto rapporti nell’ambito del traffico della droga. Ha spiegato in proposito il collaboratore di avere appreso dell’appartenenza del Barranca alla famiglia di Corso dei Mille dal cognato Profeta Salvatore. Poichè infatti il Barranca abitava alla Guadagna ed aveva rapporti con gli altri uomini d’onore della zona, egli aveva sempre ritenuto che lo stesso facesse parte della sua stessa famiglia; aveva invece saputo dal cognato che il Barranca apparteneva alla famiglia di Corso dei Mille ed era vicino a Renzino Tinnirello, esponente di spicco della stessa famiglia.

Lo Scarantino ha poi precisato che il Barranca gli aveva parlato dell’Orofino in una occasione in cui lo stesso doveva far eseguire delle riparazioni di carrozzeria sull’autovettura della sorella. Poichè infatti lo Scarantino si era offerto di portarlo dal suo lattoniere di fiducia, il Barranca gli aveva detto che egli aveva già un lattoniere di fiducia, che peraltro era un uomo “a disposizione” dell’organizzazione e di Renzino Tinnirello in particolare e che si identificava per l’appunto nell’Orofino. Il collaboratore ha dichiarato di avere successivamente visto l’Orofino in più circostanze insieme al Barranca (in una

occasione i due erano entrati al bar Badalamenti della Guadagna) ed una volta lo aveva anche visto mentre parlava con Renzino Tinnirello sul marciapiede della via Messina Marine antistante l'ingresso allo spiazzale dove era sita la sua autocarrozzeria.

Nel prosieguo della ricostruzione dei fatti attinenti alla strage, il collaboratore ha dichiarato che, dopo aver parcheggiato la Fiat 126 sulla via Messina Marine aveva fatto rientro nel suo quartiere. Il mattino successivo, intorno alle 10.30-11.00, mentre si trovava al bar Badalamenti della Guadagna, intento a sorbire un caffè, in compagnia di altre due persone, di cui aveva già indicato le generalità all'Autorità Giudiziaria, era sopraggiunta un'auto con a bordo i fratelli Gaetano e Pietro Scotto. Pietro Scotto era rimasto in macchina, mentre Tanuzzo era entrato al bar, si era avvicinato ai due che erano in compagnia dello Scarantino ed aveva detto loro "tutto a posto per la rapina" e solo dopo che i due lo avevano rassicurato, dicendogli che lo Scarantino era "la stessa cosa", Tanuzzo Scotto aveva parlato chiaramente comunicando loro che il fratello aveva provveduto ad intercettare il telefono. A tale notizia i due avevano manifestato viva soddisfazione ed uno di essi aveva risposto con la seguente frase: "minchia questa volta in culo ce l'abbiamo messo."

Ha aggiunto lo Scarantino che anche in una precedente occasione, circa una settimana prima di questo episodio, aveva avuto modo di notare Tanuzzo Scotto che parlava al bar Badalamenti con quelle stesse persone che aveva incontrato in sua presenza. In quella circostanza Tanuzzo Scotto era ancora in compagnia del fratello Pietro, ma questi anche quella volta non era sceso dall'autovettura Peugeot, con la quale i due fratelli erano arrivati sul posto.

Il collaboratore ha spiegato che egli conosceva i fratelli Scotto, per essergli stati gli stessi indicati da alcuni ragazzi del quartiere dell'Arenella con i quali era in rapporti per questioni connesse allo spaccio della droga. Questi ragazzi acquistavano infatti lo stupefacente anche dai fratelli Scotto, lamentandosene poi con lui per la scadente qualità della droga che gli stessi loro fornivano.

Nel corso del controesame della difesa il collaboratore ha riferito di avere peraltro visto lo Scotto Gaetano al bar Badalamenti della Guadagna in un'altra occasione precedente alle due prima indicate ed anteriore anche all'epoca in cui si era tenuta la riunione. Anche in questa circostanza lo Scotto Gaetano, che era però da solo, si era intrattenuto a parlare con Natale Gambino e Cosimo Vernengo, ma non sapeva ovviamente se anche in questa circostanza lo Scotto si fosse incontrato con costoro per parlare dell'attentato al dr. Borsellino.

Nel prosieguo del racconto lo Scarantino ha riferito che, dopo questo incontro con Scotto Gaetano, una di quelle due persone che si trovava al bar in sua compagnia, gli aveva intimato di non allontanarsi, perchè di lì a poco sarebbe tornato per impartirgli della istruzioni. Era in effetti tornato poco dopo

al bar e gli aveva detto di farsi trovare alla Guadagna con la moto per le ore 16.30-17.00.

Nel pomeriggio, all'orario indicatogli, si era recato nella Piazza Guadagna ed insieme a quelle stesse persone con cui si era incontrato al mattino, si era portato sulla via Messina Marine. Indi l'Orofino ed altre persone che già si trovavano in loco avevano provveduto ad entrare la Fiat 126 nella carrozzeria. Rammentava il collaborante che a tal fine l'auto era stata spinta. Di lì a poco erano arrivate delle altre persone che si erano dirette anch'esse verso l'ingresso della carrozzeria. Dette persone erano entrate tutte a piedi, eccetto una che era entrata nell'officina con una Jeep Suzuki. Nell'officina era, fra gli altri, arrivato anche il Profeta Salvatore, ma lo stesso era riuscito poco dopo e si era allontanato. Ha spiegato in tale contesto il collaborante che egli aveva volutamente ommesso di riferire tale ultima circostanza nel corso dei precedenti interrogatori resi al P.M., perchè temeva che il cognato potesse preconstituirsì per quel pomeriggio un alibi liberatorio. Gli risultava infatti che il Profeta aveva in passato positivamente sperimentato tale modus operandi, in particolare allorchè erano stati perpetrati degli omicidi ai quali aveva personalmente preso parte.

Proseguendo nella ricostruzione, lo Scarantino ha precisato che egli non era entrato nei locali dell'officina, avendo ricevuto l'incarico di effettuare, insieme ad altre due persone, attività di bonifica sulla via Messina Marine e di impedire in ogni modo eventuali interventi delle Forze di Polizia all'interno della carrozzeria. L'ordine ricevuto era infatti nel senso che si doveva eventualmente sparare al fine di attirare su di sè l'attenzione delle Forze dell'Ordine ed impedirne l'irruzione nell'autocarrozzeria.

Le operazioni all'interno dell'officina si erano protratte, a dire dello Scarantino, per tre ore e mezzo, quattro ore. Dopo di che tutti si erano allontanati lasciando l'autovettura all'interno della carrozzeria. Egli si era poi recato alla Guadagna, perchè così gli era stato ordinato. Ivi si era incontrato con una persona, la quale gli aveva dato appuntamento per l'indomani mattina intorno alle 5.30.

La domenica mattina all'orario prestabilito si era recato nuovamente in via Messina Marine con la propria autovettura Renault 19, insieme ad altre due persone che prendevano però posto a bordo di altra autovettura. Aveva quindi visto Renzino Tinnirello uscire la Fiat 126 dall'autocarrozzeria dell'Orofino, raccomandando allo stesso di pulire tutto e togliere ogni traccia ("Pinù, sbrigate la tu, ti raccomando, rompi il lucchetto, leva tutte le cose di mezzo."); indi la sua macchina e l'altra autovettura con le altre due persone a bordo avevano preso in mezzo l'autobomba condotta dal Tinnirello, scortandola fino a Piazza dei Leoni.

All'angolo della Piazza dei Leoni vi erano altre tre persone che aspettavano e che gli avevano fatto cenno con la mano di andarsene; aveva pertanto fatto rientro alla Guadagna ed analogamente avevano fatto le due persone che si trovavano a bordo dell'altra autovettura di scorta.

Ha ulteriormente riferito lo Scarantino di essersi poi recato quella stessa mattina presso l'abitazione del Profeta per comunicargli che tutto era a posto. Nell'occasione lo stesso gli aveva espressamente intimato di non farsi vedere in giro nella Piazza della Guadagna. Poichè erano in corso i lavori di costruzione in una palazzina di sua pertinenza, si era ivi portato, intrattenendosi a conversare con gli operai. Intorno alle 10.30-11.00 vi era stata una rissa davanti alla chiesa del suo quartiere ed era sceso in strada per separare i litiganti; a mezzogiorno aveva chiamato dal suo cellulare, intestato a Basile Angelo, una ragazza Raffaella Accetta, intrattenendosi a conversare con la stessa. Aveva poi fatto rientro a casa per pranzare. Nel pomeriggio era sceso in Piazza Guadagna e mentre parlava al telefono con la sua amante Prester Carmela, aveva udito delle persone urlare: "hanno ammazzato Borsellino, hanno ammazzato Borsellino!". Si era quindi recato a casa del Profeta e lo aveva trovato disteso sul divano che guardava in televisione le immagini della strage. Successivamente si era incontrato con la Prester presso l'albergo La Vetrana di Trabia.

Il collaborante ha poi precisato che la sua attività si era conclusa con l'arrivo dell'autobomba in Piazza dei Leoni e che egli non sapeva se la stessa fosse poi stata direttamente portata in via D'Amelio ovvero ricoverata in qualche garage prima di essere ivi condotta; aveva però successivamente appreso da uno del suo gruppo che ad azionare il telecomando erano stati "tre con le corna d'acciaio". La stessa persona gli aveva anche riferito che l'Orofino aveva provveduto a riparare il bloccasterzo della Fiat 126, prima che la stessa fosse imbottita di esplosivo e che sulla macchina erano state applicate le targhe di un'altra Fiat 126, prelevate dall'autocarrozzeria dello stesso Orofino; che l'Orofino aveva presentato regolare denuncia il lunedì, simulando che era stato perpetrato un furto nella giornata di domenica quando la carrozzeria era chiusa.

Nel prosieguo dell'esame lo Scarantino ha altresì dichiarato che, dopo la strage, il Candura lo aveva diverse volte cercato, chiedendogli notizie di quella Fiat 126. Lo stesso infatti era molto preoccupato, perchè sospettava che proprio quell'autovettura fosse stata impiegata per la perpetrazione della strage e tale sua preoccupazione aveva reiteratamente rappresentato anche al Tomaselli. Quest'ultimo infatti in una occasione, nel riferirgli dei sospetti del Candura, gli aveva anche detto: "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?".

Il collaborante ha precisato che egli in realtà si era reso conto di aver commesso una leggerezza, rivolgendosi a Candura per l'espletamento di un

incarico così delicato, quale il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage, ma a ciò si era, a suo dire, indotto in quanto convinto che, a seguito dell'esplosione, della macchina non sarebbe rimasto nulla che ne potesse consentire l'identificazione. Di tale circostanza non aveva peraltro mai parlato con il cognato, neppure quando, dopo l'arresto del Candura, si era recato a casa del Profeta per esprimergli le sue preoccupazioni. Il Profeta nella circostanza lo aveva rassicurato, dicendogli che poteva dormire sonni tranquilli, in quanto si trattava di un povero tossicodipendente che certamente non sarebbe stato creduto dagli Organi di Polizia, senza tuttavia chiedergli alcuna spiegazione sulle ragioni dei suoi timori

Ha infine ammesso lo Scarantino di avere effettuato confidenze in merito ai fatti attinenti alla strage ad Andriotta Francesco, nel corso di un periodo di comune detenzione presso il Reparto Osservazione del carcere di Busto Arsizio.

Ha dichiarato in particolare lo Scarantino che egli era arrivato al Carcere di Busto Arsizio nel novembre 1992 ed era stato inizialmente assegnato alla IV Sezione dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Ivi aveva avuto modo di familiarizzare con alcuni ragazzi, tale Pietro Corrao, un certo Taormina di Bagheria che era amico del Profeta, ed altri. In detta Sezione era rimasto tuttavia per pochi giorni, venendo poi trasferito al reparto Osservazione. Dopo circa sei mesi era arrivato nello stesso Reparto l'Andriotta ed era stato collocato nella cella n. 4, immediatamente contigua alla sua. Con lo stesso si era subito instaurato un rapporto di simpatia, che ben presto era sfociato in una vera e propria amicizia con scambio di cortesie e di reciproche confidenze. L'Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda personale, delle sue attività e delle sue conoscenze ed anch'egli gli aveva fatto delle confidenze in merito alle sue attività attinenti al traffico della droga, al contrabbando di sigarette, raccontandogli anche dei particolari, quale ad es. l'accorgimento di occultare le sigarette nei tombini, che aveva impiegato a seguito dei reiterati sequestri operati dalla Guardia di Finanza in suo danno.

Ha precisato il collaboratore che l'Andriotta gli aveva ispirato fiducia anche perchè lo stesso gli aveva menzionato nel corso delle conversazioni i nomi di alcune persone di origine palermitana con le quali aveva avuto cointeressenze in traffici di stupefacenti, quali i fratelli Battaglia Antonino e Giuseppe, che anch'egli conosceva. Gli risultava infatti che il Battaglia Giuseppe, che peraltro era zio della propria moglie, era uomo d'onore della famiglia dei Graviano. L'Andriotta gli aveva parlato inoltre di tale Cucuzza, personaggio anche questo a lui ben noto, ma di cui non sapeva indicare le esatte generalità, in quanto lo aveva conosciuto con tale soprannome all'interno del carcere dell'Ucciardone. Ha altresì dichiarato lo Scarantino che l'Andriotta si era peraltro prestatto per far uscire dal carcere alcuni messaggi da recapitare ai suoi familiari,

comportamento anche questo che aveva contribuito ad incrementare la sua fiducia nel compagno di detenzione, al quale, in un momento di sconforto, aveva fatto importanti confidenze circa il proprio e l'altrui coinvolgimento nei fatti di strage per cui è processo.

Lo Scarantino ha anche riferito delle modalità in cui avvenivano le conversazioni fra lui e l'Andriotta, degli accorgimenti impiegati da questi per la trasmissione dei bigliettini recanti i messaggi all'esterno della struttura carceraria, dell'attività di tramite all'uopo espletata dalla moglie dell'Andriotta, del contenuto dei messaggi stessi, rendendo in proposito dichiarazioni esattamente conformi a quelle rese dall'Andriotta e confermando il racconto di quest'ultimo anche per quanto attiene al tenore di quel bigliettino, recante un messaggio cifrato relativo ad una minaccia da far pervenire al dr. Lo Forte, che gli era stato recapitato dai detenuti della IV Sezione ed alle ulteriori informazioni di tipo giornalistico, che gli erano pervenute dalla medesima Sezione, ivi compresi i due episodi in cui gli erano stati addirittura trasmessi nel cubicolo dell'aria le copia dei giornali che riportavano le notizie che lo riguardavano.

Quanto al tenore delle confidenze effettuate all'Andriotta in ordine alla strage, lo Scarantino ha dichiarato di aver raccontato al medesimo tutti i fatti, come li ha riferiti in dibattimento, anche se non in maniera così organica, ma al contrario in modo molto frammentario, in quanto le loro conversazioni erano spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario. Ha confermato in particolare il collaboratore di aver parlato all'Andriotta della riunione dei primi di luglio e delle persone che vi avevano partecipato, del coinvolgimento nella strage del Profeta Salvatore e della presenza dello stesso nella carrozzeria dell'Orofino dove era stata imbottita la Fiat 126, raccontandogli anche della battuta "è arrivata la profezia" che in quella circostanza egli aveva scherzosamente proferito con riferimento al cognato, dell'imprudenza commessa, affidandosi ad un "drogato" come Candura, per il reperimento della Fiat 126 impiegata per la strage, del fatto che tale autovettura era molto simile di colore ad un'altra Fiat 126 che egli spesso utilizzava e che era di proprietà del Profeta, il quale l'aveva acquistata dopo il suo coinvolgimento nel blitz di Villagrazia, intestandola al fratello Angelo; del fatto che era stata effettuata un'intercettazione abusiva sull'utenza telefonica della madre del dr. Borsellino captando la linea da un "cassettone" della SIP e che di ciò si era occupato il fratello di Tanuzzo Scotto, che era un uomo d'onore dell'Arenella, vicino ai Madonia.

Ha asserito lo Scarantino che all'Andriotta aveva in definitiva narrato tutta la verità dei fatti, ivi comprese le circostanze successivamente apprese dal suo amico in ordine alla sostituzione delle targhe sull'autobomba e quant'altro dallo

stesso riferitogli, precisando peraltro che a tali confidenze si era determinato a seguito dell'arresto dell'Orofino, in quanto era entrato in una fase di grande apprensione e preoccupazione indotta dal timore di un pentimento dello stesso, mentre in precedenza, pur essendosi lasciato andare a qualche ammissione con l'Andriotta, gli aveva riferito anche delle cose non rispondenti al vero, come ad es. il fatto che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia.

Ha ancora fornito lo Scarantino ampie spiegazioni in ordine al contenuto del bigliettino recante il messaggio sul negozio Anna abbigliamento, precisando che detto negozio era intestato a Guadagna Francesca Paola ed egli era socio del di lei marito Garofalo Salvatore in questo esercizio. Il negozio era in realtà denominato "Verde Acqua" ed egli lo aveva indicato nel messaggio come Anna abbigliamento per far comprendere il riferimento ai suoi familiari. In detto negozio infatti lavorava Anna Prester che era la sorella di una sua cognata. Ha spiegato inoltre il collaboratore i riferimenti nominativi e telefonici contenuti nel bigliettino di che trattasi, chiarendo che Zanca Gioacchino è il cognato della madre, De Lisi Ignazia è la di lei sorellastra ed il numero 6471237 corrispondeva all'utenza installata presso l'abitazione della di lui madre, che coabitava con la sorella, alla quale era intestata l'utenza telefonica.

4. 7- Valutazioni in ordine all'attendibilità intrinseca dello Scarantino.

Anche le dichiarazioni dello Scarantino devono essere sottoposte ad un attento vaglio critico finalizzato a verificarne l'intrinseca attendibilità. Esse rivestono infatti i caratteri di una vera e propria chiamata in correità e vanno pertanto senz'altro ricondotte, quanto alla valenza probatoria, nell'alveo di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p.-

Le difese degli imputati chiamati in causa hanno tentato in vario modo di screditare l'attendibilità delle dichiarazioni dello Scarantino, evidenziando ora lo specifico interesse del collaboratore a vedersi riconosciuta una congrua riduzione di pena ed a fruire degli ulteriori benefici previsti dalla legislazione premiale, ivi compreso l'assegno di mantenimento mensilmente corrisposto ai collaboratori della giustizia, ora le contraddizioni che si rilevano nell'ambito delle dichiarazioni rese dallo Scarantino al P.M., assumendo che la versione finale riferita in dibattimento costituirebbe il frutto di un progressivo allineamento del collaboratore alle risultanze processuali anteriormente acquisite e specificamente alle dichiarazioni rese dal Candura e dall'Andriotta, di poi contraddittoriamente affermando che sussisterebbero anche delle discrasie fra le propalazioni di questi ultimi e le dichiarazioni dello Scarantino, ora l'inverosimiglianza di quanto riferito dallo Scarantino alla stregua di regole consolidate ed inderogabili vigenti all'interno dell'organizzazione "Cosa Nostra", descritte da altri collaboratori di giustizia di ben diverso spessore

rispetto all'odierno propalante, fino a pervenire alla prospettazione di dubbi sulla pienezza delle facoltà psichiche del collaboratore in dipendenza di quanto emergerebbe dalla certificazione medica che correda l'attestazione di esonero dello stesso dal servizio di leva .

Ritiene per contro la Corte che la ricognizione critica delle dichiarazioni dello Scarantino autorizzi un positivo giudizio sulla attendibilità delle medesime.

All'udienza dibattimentale del 24/5/1995, in apertura dell'esame, lo Scarantino, dopo avere apertamente ammesso la propria responsabilità in ordine ai fatti di strage per cui era imputato, ha voluto rendere una dichiarazione spontanea al fine di precisare che egli in realtà aveva cominciato a maturare il proposito di collaborare con l'Autorità Giudiziaria fin dal momento del suo arresto ed aveva lasciato passare quasi due anni prima di determinarsi a tale scelta perchè combattuto fra il rimorso per quanto aveva commesso e la paura di perdere l'affetto dei suoi cari, che era certo non avrebbero condiviso una tale decisione e non lo avrebbero seguito in una scelta di questo genere. A ciò si aggiungevano anche i sentimenti di rimorso che provava nei confronti del cognato Profeta Salvatore, con il quale aveva sempre avuto un forte legame affettivo e che sapeva di dover accusare di un fatto così grave, nel momento in cui si fosse avviato sulla strada della collaborazione con la giustizia. Temeva peraltro che il Profeta potesse mettere in atto le minacce prospettate, avendogli lo stesso espressamente detto nelle occasioni in cui si era recato a trovarlo in carcere e successivamente, tramite il cognato Basile Angelo, che ogni eventuale suo proposito di collaborazione sarebbe stato stroncato sul nascere, in quanto lo avrebbe fatto uccidere in qualsiasi carcere fosse stato ristretto.

Non ignora la Corte che al di là delle motivazioni apparenti prospettate dallo Scarantino, in realtà sussistevano ben altre ragioni per le quali lo stesso si è indotto alla scelta della collaborazione. L'interesse specifico che lo ha mosso non si identifica tuttavia nell'esigenza del medesimo di sottrarsi alla severa condanna per i fatti commessi, ma piuttosto nella volontà di garantirsi un bene ben più prezioso della libertà personale, la propria vita. E' un'esigenza di sopravvivenza che sta alla base della collaborazione dello Scarantino. Egli non teme la condanna degli Organi dello Stato, ma sa bene che dovrà pagare a "Cosa Nostra" l'imprudenza commessa, affidandosi a Candura per il reperimento dell'autovettura che doveva essere utilizzata per la strage. E sarebbe viepiù riduttivo ricondurre il "pentimento" dello Scarantino all'esigenza dello stesso di fruire dei benefici economici previsti dalla legislazione premiale. L'assegno mensile che gli è stato effettivamente corrisposto (quantificato, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni della di lui moglie, nella misura di 2.500.000 al mese) non poteva certo compensare i lauti guadagni che il

collaboratore conseguiva con il traffico della droga e le altre attività illecite cui si dedicava.

Ma la individuazione di tale specifico interesse come causa scatenante della collaborazione non vale di per sè sola ad incrinare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino.

La legge non esige, infatti, il pentimento effettivo, la genuinità del sentimento di catartica liberazione, nè che la chiamata promani dalla spontanea volontà di collaborazione, sostenuta da un sincero anelito di giustizia, ma richiede soltanto che la stessa sia scevra da sentimenti di rancore, risentimento, invidia, vendetta che potrebbero sottintendere intenti specificamente calunniatori del dichiarante.

Sotto questo profilo non vi è ragione di dubitare della credibilità delle accuse mosse dallo Scarantino, non essendo emersa nel corso del dibattimento e non essendo stata neppure prospettata dai soggetti chiamati in causa la sussistenza di sentimenti di malanimo del collaboratore nei loro confronti.

Non può revocarsi in dubbio poi che lo Scarantino ha notevolmente aggravato, a seguito della collaborazione, la propria posizione processuale, e non soltanto per quanto attiene agli ulteriori omicidi (circa una decina) che ha confessato e per i quali, al momento dell'avvio della collaborazione, non era neppure sottoposto ad indagini, ma anche con riferimento ai fatti di strage per cui è processo.

Prescindendo invero dalle propalazioni dell'Andriotta, che sono riconducibili allo stesso Scarantino, in quanto frutto delle sue confidenze, il quadro probatorio a suo carico anteriormente alla collaborazione, era costituito unicamente dalle dichiarazioni del Candura che, per quanto attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente, non consentivano di per sè sole di pervenire ad una affermazione di responsabilità dello Scarantino in ordine al reato di strage, avendolo il Candura indicato semplicemente come il committente del furto dell'autovettura che era stata impiegata come autobomba, senza offrire elemento alcuno in ordine alla consapevolezza da parte dello stesso Scarantino dell'impiego cui detta autovettura era destinata. Ben poteva infatti lo Scarantino versare nella stessa condizione del Candura ed aver ricevuto analogo incarico di reperire un'autovettura, senza essere stato messo al corrente dell'uso che della stessa doveva farsene. Ed anche le dichiarazioni dell'Andriotta, seppure aggravavano il quadro indiziario a suo carico, mancavano tuttavia di elementi di riscontro in ordine alla ricostruzione del fatto ed agli apporti causali dei singoli personaggi chiamati in causa, tanto più necessari, trattandosi di dichiarazioni de relato non confermate dalla fonte referente.

E' evidente, a questa stregua, che lo Scarantino ha fornito con le sue dichiarazioni un prezioso contributo, arricchendo il quadro probatorio non

soltanto nei confronti degli altri imputati chiamati in causa, ma in primo luogo nei suoi stessi confronti, avendo il medesimo reso ampie e dettagliate ammissioni anche in ordine al proprio protagonismo nella perpetrazione della strage. E tale comportamento, in uno al dichiarato coinvolgimento in altri gravi reati che, nella fase della collaborazione, lo Scarantino ha confessato, costituisce la riprova della insussistenza di un personale tornaconto meramente utilitaristico del collaboratore e vieppiù conferma l'attendibilità delle sue provalazioni.

Anche alla luce degli ulteriori criteri di controllo enucleati dalla giurisprudenza, non può mettersi in forse la credibilità delle dichiarazioni dello Scarantino.

Molte decisioni del Supremo Collegio si sono pronunciate per l'elevata valenza probatoria della chiamata in correità reiterata. La reiterazione delle accuse in più dichiarazioni rese nel corso del procedimento, senza che il chiamante incorra in contraddizioni è certamente circostanza non priva di rilievo ai fini della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, essendo più facile per la memoria ritenere un fatto effettivamente percepito piuttosto che la menzogna, ma tale valutazione di attendibilità è in funzione di troppe variabili oggettive e soggettive (complessità ed articolazione del fatto ripetutamente riferito, memoria ed intelligenza del chiamante, rilettura delle precedenti dichiarazioni, ecc.) perchè la reiterazione possa di per sé assumere in via generale un valore decisivo in ordine alla credibilità intrinseca delle dichiarazioni.

Occorre dunque dare rilevanza e significato alle contraddizioni, ai successivi adattamenti, alle correzioni operate sulle dichiarazioni inizialmente rese, ma non per inferirne automaticamente l'inattendibilità della deposizione, bensì al fine di stabilire caso per caso se si tratta di genuini ripensamenti, espressione di uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico del chiamante, ovvero dell'adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni e di risultanze processuali da far quadrare con essa.

Orbene nella specie è pur vero che le dichiarazioni rese dallo Scarantino non sono esenti da contraddizioni, ma tali contraddizioni non attengono al nucleo centrale dei fatti narrati, ma a particolari del racconto (la data in cui si è tenuta la riunione, il luogo di consegna della Fiat 126 da parte del Candura, il coinvolgimento nel furto anche del Valenti, la presenza del Tomaselli Salvatore al momento della consegna, la pregressa disponibilità da parte del collaboratore dell'autovettura impiegata nella strage, ecc.) che non incidono significativamente sulla ricostruzione dei fatti, nè sul protagonismo attribuito dal collaboratore ai singoli imputati. Di tali incongruenze peraltro lo Scarantino ha fornito in dibattimento plausibili giustificazioni.

Per quanto attiene alla iniziale retrodatazione della riunione lo Scarantino ha spiegato che la stessa è stata la conseguenza di un suo erroneo ricordo, indotto dal fatto che in effetti quella riunione si sarebbe dovuta svolgere intorno al 24-25 giugno presso l'abitazione della di lui suocera, sita nel quartiere Zen. Proprio in quei giorni infatti il Profeta gli aveva chiesto di procurarsi la disponibilità delle chiavi dell'abitazione della suocera. Egli aveva in effetti chiesto alla suocera le chiavi della casa, ma la stessa si era rifiutata di dargliele, per cui la riunione si era successivamente tenuta presso la villa da lui descritta.

Quando nel corso del suo primo interrogatorio successivo alla collaborazione aveva ricostruito i fatti il suo ricordo era stato sollecitato proprio da questa circostanza della richiesta della disponibilità dell'abitazione della suocera, che non aveva tuttavia voluto indicare ai magistrati per non coinvolgere la suocera in possibili future testimonianze. Peraltro, quando aveva reso quell'interrogatorio, era abbastanza stanco e confuso, essendosi lo stesso protratto fino a notte inoltrata, ed era anche molto preoccupato al pensiero dei rischi cui sarebbe stata esposta la sua famiglia in dipendenza delle rivelazioni che stava effettuando. In seguito però, ripensando, a mente più serena, alla successione cronologica degli eventi, prendendo come punti di riferimento il periodo in cui aveva effettuato la richiesta delle chiavi alla suocera e la data in cui si era verificata la strage, aveva ritenuto di dovere più verosimilmente collocare la data della riunione ai primi di luglio.

Il particolare in questione non può dunque apprezzarsi per screditare l'attendibilità del collaboratore, tanto più che trattasi di una indicazione di ordine temporale, per la quale non può certo pretendersi, a distanza di due anni (tale è il tempo decorso dal verificarsi dei fatti al periodo in cui il collaboratore ne ha riferito), l'assoluta precisione del dichiarante.

Nè può ritenersi, come prospettato dalla difesa, che la correzione successivamente apportata dal collaboratore risponda all'esigenza del medesimo di far collimare la sua versione dei fatti con la ricostruzione operata dal Candura. Il Candura non ha offerto invero una precisa indicazione della data in cui gli è stato commissionato il furto, asserendo che ciò era avvenuto ai primi di luglio, probabilmente fra il 5 ed il 7 luglio. Nessuna ragione aveva pertanto lo Scarantino per rettificare l'originaria datazione della riunione. Se anche avesse mantenuto l'iniziale indicazione, collocando l'epoca di svolgimento della riunione al 24-25 giugno, le sue dichiarazioni non si sarebbero certo poste in contrasto con quelle del Candura, essendo le indicazioni temporali fornite da entrambi i collaboratori meramente approssimative e non potendosi peraltro escludere che fosse decorso qualche giorno fra la data della riunione e l'incarico conferito al Candura di reperire l'autovettura.

Non si comprende d'altra parte per quale ragione, ove gli aggiustamenti successivamente apportati dallo Scarantino fossero effettivamente stati effettuati nella prospettiva di far coincidere la propria ricostruzione dei fatti con quella effettuata dal Candura, lo stesso non abbia invece rettificato le proprie dichiarazioni con riferimento al momento della consegna dell'autovettura nella sua disponibilità ed alla presenza del Tomaselli a detta operazione, circostanze queste in relazione alle quali il Candura ha offerto delle precise indicazioni che non collimano con quanto riferito dallo Scarantino.

Senza dire che lo Scarantino ha avviato il suo rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel giugno del 1994, dopo l'emissione del decreto che ha disposto il giudizio nei confronti del medesimo e dei suoi coimputati, quando tutti gli atti di indagine erano pienamente ostensibili alle parti. Gli stessi difensori dei chiamati in correità hanno sottolineato che lo Scarantino ha presenziato anche all'udienza preliminare ed ha assistito alla relazione introduttiva del P.M. per inferirne che il medesimo ha avuto l'opportunità di venire a conoscenza di tutti gli elementi di prova acquisiti ed ha conseguentemente potuto preordinare la propria collaborazione, armonizzando le dichiarazioni agli esiti delle risultanze processuali già acquisite agli atti.

Non si spiega, a questa stregua, per quale ragione lo Scarantino avrebbe dovuto procedere a progressivi aggiustamenti dei particolari riferiti nel corso di successivi interrogatori. Il collaboratore ben poteva infatti allineare fin dall'inizio le sue dichiarazioni ai dati risultanti dalle altre fonti probatorie, senza necessità di effettuare successive rettifiche e correzioni, esponendosi al rischio di una valutazione negativa della sua attendibilità.

La presenza delle menzionate discrasie fra le dichiarazioni dello Scarantino e quelle del Candura, pertanto, più che screditare l'attendibilità dell'uno o dell'altro collaboratore, ne conferma vieppiù la credibilità.

Si è affermato invero dalla Suprema Corte che, nel caso di coesistenza di fonti propalatorie, eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (cfr. Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n.80).

Nella stessa sentenza n.80/92 la Suprema Corte ha ritenuto che in presenza di pluralità di dichiarazioni rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni, quanto nel confronto tra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione

risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

E nella specie non vi è dubbio che le menzionate discrasie non attengano al nucleo essenziale dei fatti narrati. Esse sono peraltro logicamente spiegabili, potendosi la prima di esse legittimamente ricondurre ad una deficienza del ricordo di uno dei due dichiaranti e quella attinente alla presenza del Tomaselli al momento della consegna della Fiat 126 allo Scarantino, dallo stesso riferita e per conto negata dal Candura, alla volontà di quest'ultimo di non coinvolgere nei fatti narrati il Tomaselli. Esigenza del resto inizialmente avvertita anche dallo Scarantino che aveva in una prima fase ommesso volutamente di riferire di tale presenza all'Autorità Giudiziaria per evitare appunto un'eventuale estensione della responsabilità anche al Tomaselli, che egli riteneva sostanzialmente estraneo ai fatti riferiti.

Adeguata spiegazione il collaboratore ha fornito anche per quanto riguarda l'iniziale indicazione del Valenti Luciano quale compartecipe del furto dell'autovettura da lui commissionato al Candura.

Ha chiarito infatti lo Scarantino che egli aveva inizialmente asserito che a rubare l'autovettura erano stati il Candura ed il Valenti, perchè così aveva ritenuto, in quanto solitamente i due operavano insieme, ma in realtà in questa vicenda egli aveva avuto rapporti soltanto con il Candura.

La diversa ed erronea indicazione originariamente fornita dallo Scarantino spiega l'analoga, e parimenti erronea, informazione proveniente dall'Andriotta e conferma al contempo l'assoluta genuinità di tale fonte probatoria, che, non avendo avuto conoscenza diretta dei fatti, non può che riferirne negli stessi termini in cui gliene ha parlato lo Scarantino. Anche al dibattimento infatti l'Andriotta ha coerentemente continuato ad affermare che a rubare l'autovettura erano stati Candura e Valenti, secondo quanto riferitogli dallo Scarantino.

Nè può rilevare il dato, evidenziato dalla difesa dell'Orofino, che il Valenti non conosceva lo Scarantino. Gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti fra il Candura ed il Valenti e le assidue frequentazioni fra i predetti ben potevano infatti indurre lo Scarantino a ritenere che i due operassero congiuntamente anche in tale settore illecito.

Quanto poi alle contraddizioni inerenti al luogo di consegna dell'autovettura ed alla pregressa disponibilità della stessa anteriormente alla riunione il collaboratore ha fornito una accettabile spiegazione proprio nel corpo del verbale di interrogatorio in data 12/9/1994, che la difesa aveva chiesto di contestare, asserendo che nella fase iniziale della collaborazione aveva reiteratamente dichiarato di essere in possesso della Fiat 126 rubata dal Candura già in epoca anteriore a quando gli era stata formulata dal cognato la richiesta di reperire una autovettura di piccola cilindrata da impiegare per la strage perchè

temeva di apparire “sciocco” agli occhi dei magistrati che lo interrogavano, ammettendo che aveva fatto rubare l’autovettura che doveva essere impiegata per la strage ad un drogato quale era il Candura. In questa ricostruzione non aveva senso affermare che la consegna della vettura era avvenuta in un luogo inusuale quale la traversa di via Roma e per tale ragione aveva inizialmente riferito che l’autovettura gli era stata consegnata dal Candura alla Guadagna. Successivamente, temendo che tale versione risultasse in contrasto con ciò che aveva dichiarato il Candura, aveva ammesso che in effetti la consegna era avvenuta in una traversa della via Roma.

E’ pur vero che nel corso dell’interrogatorio in questione il collaboratore ha, come sottolineato dalla difesa, per un attimo rettificato quest’ultima indicazione, tornando alla originaria versione per quanto attiene al luogo di consegna dell’autovettura, ma è altresì vero che nello stesso contesto lo Scarantino si è ulteriormente corretto, spiegando anche le ragioni di tale suo comportamento, ancora una volta indotto dall’esigenza di non ammettere la sua imprudenza, ed ha infine dichiarato la verità dei fatti anche su questi punti, fornendo una versione che non ha più modificato e che ha reiterato in dibattimento.

Nè la giustificazione offerta dallo Scarantino può apparire inverosimile alla stregua di quanto sottolineato dalla difesa con riferimento ad un precedente interrogatorio dello stesso, reso in data 29/6/1994, nel corso del quale era stato espressamente richiesto al collaboratore di spiegare le motivazioni per le quali non aveva personalmente provveduto a rubare l’autovettura richiestagli dal Profeta, mettendo a disposizione quella fornitagli in precedenza dal Candura.

L’esigenza dello Scarantino era infatti quella di non rivelare che aveva commissionato al Candura specificamente il furto di quell’auto impiegata nella strage: questo era del resto il suo cruccio anche perchè dalla immediata prossimità temporale fra il furto e l’evento strage erano derivati i sospetti del Candura e la causa di tutti i suoi problemi. La messa a disposizione di un’altra auto, parimenti rubata dal Candura, ma in epoca precedente e per altre finalità, appariva allo Scarantino come un’imprudenza maggiormente giustificabile, in quanto rendeva meno agevole il collegamento fra l’auto rubata e l’evento strage che si era verificato.

Anche in ordine a questi particolari d’altra parte non può ritenersi che la rettifica delle originarie dichiarazioni sia stata effettuata dallo Scarantino al fine di adeguare la propria versione a quella riferita dal Candura. Se così fosse, lo Scarantino avrebbe fin dall’inizio fornito dichiarazioni conformi a quelle rese dal Candura, senza attendere fino alla data del 12 agosto 1992 per precisare che la consegna era avvenuta in una traversa di via Roma, tanto più che lo stesso ha apertamente ammesso, nel corso dell’interrogatorio in data 12/9/1994, di avere saputo dal suo precedente difensore (in dibattimento ha precisato che trattasi

dell'avv. Petronio che lo assisteva nel periodo precedente alla collaborazione) che il Candura aveva indicato tale luogo per la consegna dell'autovettura. Pur essendo a conoscenza di tale indicazione da parte del Candura, lo Scarantino ha insistito invece fino all'interrogatorio del 12/8/1994 nell'asserire che la macchina gli era stata consegnata alla Guadagna, circostanza che sia pure per un momento ha anche ribadito nell'interrogatorio del 12/9/1994, nel corso del quale ha ancora affermato di avere avuto la disponibilità dell'auto impiegata nella strage in epoca precedente a quando gli era pervenuta la relativa richiesta del Profeta. Ciò che dà piena contezza della effettiva sussistenza delle remore addotte dallo Scarantino, per le quali il medesimo si era inizialmente indotto a fornire sui punti in esame indicazioni difformi dalla verità.

Priva di fondamento si è rivelata poi la contestazione elevata dalla difesa dell'Orofino con riferimento alla via in cui era ubicato il magazzino ove era stata ricoverata inizialmente la Fiat 126 sottratta dal Candura, avendo lo Scarantino chiarito che trattavasi del magazzino-porcilaia del Tomaselli, sito sotto il ponte della via Oreto e che la indicazione da lui fornita nell'interrogatorio del 19/11/1994 che localizzava detto magazzino in "via Guadagna" era esatta, in quanto la strada che corre sotto il ponte della via Oreto è in effetti denominata via Guadagna.

Del tutto irrilevante ai fini che qui interessano è poi l'ulteriore discrasia che la difesa ha evidenziato nelle dichiarazioni del collaboratore con riferimento alla frase "ma come ti sei convinto a chiedere la macchina a questo Candura?" che lo Scarantino ha in dibattimento riferito essere stata proferita dal Tomaselli nei suoi confronti, a seguito delle insistenti richieste di spiegazione del Candura e dei sospetti dal medesimo avanzati in ordine all'impiego nella strage dell'autovettura da lui rubata, e che risulta di contro, nel contesto dell'interrogatorio reso dallo Scarantino in data 12/9/1994, attribuita dal collaboratore a se stesso ("ma chi me lo fece fare di dare questo incarico a Totò?") in una occasione in cui stava per l'appunto parlando con il Tomaselli dei problemi che il Candura gli stava procurando con le sue insistenti richieste ed i suoi sospetti.

Per quanto attiene alle ulteriori contestazioni elevate dai difensori la verifica della relativa fondatezza e rilevanza sarà effettuata allorchè si tratterà della posizione dei singoli imputati cui le evidenziate discrasie si riferiscono.

Allo stato della disamina ritiene la Corte che le contestazioni mosse allo Scarantino non abbiano fatto emergere difformità tali da incrinare l'attendibilità del suo racconto, tenuto anche conto delle plausibili spiegazioni fornite dal collaboratore in ordine alle contraddizioni in cui è incorso.

Nè la credibilità intrinseca dello Scarantino può ritenersi minimamente sminuita per effetto di quella sorta di pubblica ritrattazione operata dallo stesso il 25 luglio 1995.

Al di là invero del fatto che non trattasi di un dato probatorio processuale, che impone una valutazione in questa sede, essendo stata la ritrattazione effettuata dal collaboratore mediante una telefonata ad una redazione televisiva, nel corso della quale lo stesso proclamava l'innocenza di tutte le persone che aveva accusato, senza fornire spiegazioni di sorta, deve rilevarsi che lo Scarantino ha nell'immediato smentito tali asserzioni, fornendo poi in dibattimento ampie spiegazioni di questo suo comportamento.

Il collaboratore ha infatti chiarito, nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 2/11/1995 e successivamente nel corso dell'ulteriore esame cui è stato sottoposto all'udienza del 12/12/1995, che si era trattato di un momento di debolezza, indotto dalle continue pressioni psicologiche che i familiari esercitavano nei suoi confronti per indurlo a ritrattare le dichiarazioni rese. Ha riferito in particolare che tutte le volte in cui aveva avuto l'opportunità di parlare al telefono, dalla località protetta in cui si trovava, con i suoi congiunti aveva ricevuto sollecitazioni in questo senso, peraltro accompagnate da frasi del tipo "Gli hai fatto perdere l'onore ai tuoi figli", proferita dalla madre nei suoi confronti, "Infamuni mi livasti a vita, mi livasti a vita" pronunciata dalla suocera. La stessa moglie aveva minacciato in diverse occasioni di abbandonarlo e di non fargli più vedere i bambini, qualora non si fosse convinto a ritrattare. Lo aveva più volte sollecitato a pensare alla condizione dei figli del Profeta che sarebbero stati costretti a crescere senza l'assistenza del padre, rammentandogli d'altra parte il bene che il Profeta aveva fatto alla loro famiglia, mettendo financo a disposizione la tomba di famiglia per dare sepoltura al primo dei loro quattro bambini, deceduto in tenerissima età e sottolineando d'altra parte che il dr. Borsellino e gli uomini della scorta erano ormai morti e le sue dichiarazioni non li avrebbero di certo riportati in vita. Peraltro quel giorno la moglie aveva telefonato a Palermo e dopo la telefonata gli aveva comunicato di avere appreso dalla sorella Basile Maria Antonia che la di lui madre era entrata in coma, il fratello Rosario aveva un brutto male alla testa, l'altro fratello Alberto si stava lasciando morire in carcere ed aveva manifestato l'intenzione di suicidarsi per la vergogna di avere un fratello collaboratore della giustizia. In quel contesto egli, che peraltro in quel periodo versava in un stato di depressione anche per i problemi connessi alla sua sistemazione logistica che quotidianamente insorgevano (vi erano state infatti delle vibrato lamentele da parte degli abitanti della zona in cui in quel periodo viveva, che mal tolleravano la presenza dei numerosi agenti addetti alla vigilanza), aveva avuto un momento di cedimento e si era determinato ad

effettuare, su sollecitazione dei familiari, che gli avevano anche fornito il numero dell'utenza della redazione televisiva, quella pubblica ritrattazione, di cui si era subito pentito, tant'è che l'aveva smentita, allorchè ,di lì a qualche giorno, era stato nuovamente interrogato dal P.M.

In dibattimento lo Scarantino ha del resto ribadito la propria volontà di continuare a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, contestando la fondatezza di tutto quanto riferito dalla moglie nel corso della deposizione resa all'udienza del 2/11/1995 ed asserendo di contro che la stessa si era di recente allontanata dalla località protetta ed aveva fatto rientro a Palermo, portando con sè i figli e preannunciandogli che avrebbe fatto di tutto per indurlo a ritrattare. La moglie gli aveva anche confidato che, nel corso di un incontro avuto con i suoi familiari mentre si trovava ancora sotto protezione, gli stessi le avevano comunicato che a Palermo i "picciotti" si stavano attivando per smentire le sue dichiarazioni, assicurandole che, se fosse rientrata a Palermo e avesse testimoniato contro il marito, non avrebbe avuto alcun problema per sè e per i suoi figli ("..... dici a se tu scendi a Palermo ti fanno una festa; dopo che tu vai a testimoniare contro tuo marito e dici quello che devi dire, non avere problemi, non avere paura perchè ti manderanno in una città che non lo sa nessuno e ti daranno 500 milioni più i tue proprietà vendi, vendi, così raccogli tutti questi soldi. Tuo marito o vuole o non vuole deve ritrattare.").

Nessun credito può, a questa stregua, prestarsi alle dichiarazioni rese dalla Basile Rosalia in dibattimento, apparendo evidente che il comportamento della stessa rientra nel contesto di una precisa strategia difensiva finalizzata a privare il collaboratore di tutti i suoi affetti più cari al fine di indurlo a ritrattare le accuse formulate.

Gli uomini di "Cosa Nostra" hanno ormai compreso che il sistema della soppressione dei parenti o delle persone vicine ai collaboratori di giustizia è un metodo che non paga a livello utilitaristico, ma induce al contrario il collaboratore stesso a persistere vieppiù nella scelta fatta (gli esempi sono sotto gli occhi di tutti) ed hanno perciò individuato una diversa strategia, per l'appunto quella di creare intorno al collaboratore il più assoluto vuoto affettivo, sì da indurlo a voler rientrare nel contesto mafioso di provenienza che solo gli può consentire di ritrovare la propria identità ed i propri legami affettivi. Strategia questa che, per vero, risulta reiteratamente sperimentata nell'ambito del presente procedimento (si rammenti l'analogo comportamento tenuto dalla moglie del Candura).

E del resto che proprio questo fosse l'obiettivo perseguito dalla Basile Rosalia è confermato dalla stessa teste, che ha in dibattimento ammesso di avere in effetti prospettato al coniuge che lo avrebbe lasciato se non avesse ritrattato le dichiarazioni rese, sia pure assumendo che tale suo comportamento era motivato

dalla falsità delle accuse da lui mosse, circostanza questa che il marito le avrebbe confidato proprio quel 25 luglio in cui aveva effettuato la pubblica ritrattazione. Anche su questo punto lo Scarantino ha decisamente smentito la propria moglie.

Per vero tutto il racconto della Basile risulta inverosimile. Se rispondesse al vero, come riferito dalla teste, che il di lei coniuge era stato indotto a collaborare in dipendenza delle minacce ricevute e per il trattamento carcerario disumano che gli era stato riservato presso il carcere di Pianosa, che le dichiarazioni a lui attribuite e trascritte nei verbali, ivi comprese le indicazioni delle persone coinvolte nella strage erano in realtà il frutto di sollecitazioni nominative effettuate dai magistrati che lo avevano interrogato, che era intendimento dello Scarantino ritrattare le dichiarazioni rese, ma ciò non gli era stato possibile fare per via delle coazioni psicologiche cui il medesimo era stato sottoposto da parte degli agenti addetti alla vigilanza e degli stessi magistrati del P.M. titolari delle indagini, che lo stesso aveva in proposito anche scritto delle lettere al Presidente della Corte, che per paura non aveva mai inviato, che il marito l'aveva più volte sollecitata a rientrare a Palermo ed a riferire pubblicamente tutti i condizionamenti che subiva, non si comprende per quale ragione lo Scarantino non doveva approfittare dell'occasione che gli si presentava (la deposizione nel pubblico dibattimento, che vedeva anche la presenza di numerosi rappresentanti degli Organi di stampa e delle reti televisive) per portare a conoscenza della Corte e dell'opinione pubblica tale sua condizione ed avrebbe di contro smentito, proprio nel pubblico dibattimento, quanto riferito dalla Basile, riconfermando la sua ferma volontà di collaborare con la giustizia e la veridicità delle dichiarazioni accusatorie già rese.

Dal raffronto delle rispettive dichiarazioni si ha peraltro la netta percezione che la Basile, onde conferire credibilità al suo racconto, abbia in parte attinto a fatti, circostanze, episodi realmente accaduti, offrendone una interpretazione tale da suffragare la specifica finalità dalla stessa perseguita.

Anche il comportamento tenuto dalla teste in dibattimento è univocamente significativo in questo senso. Nel corso della deposizione la Basile, non soltanto ha apertamente ammesso di avere detto al marito, allorchè lo stesso le aveva telefonato, dopo il suo rientro a Palermo, per sentire i figli, che non gli avrebbe fatto vedere più i bambini se non avesse ritrattato, ma, a specifica domanda del Presidente, ha ulteriormente ribadito che il marito non deve incontrare i figli "perchè gli confonde la vita", aggiungendo che i bambini provano "disgusto" quando sentono il padre al telefono. Al di là infatti delle motivazioni fornite dalla stessa teste a tutto beneficio della Corte in ordine alle ragioni di tali sentimenti di avversione dei propri figli nei confronti del padre, è evidente che la frase in sè contiene un preciso messaggio allo Scarantino, come a dire allo stesso

“ritratta, se non vuoi perdere per sempre anche l’affetto dei tuoi figli”. Ed una ennesima sollecitazione in questo senso la stessa teste ha operato, allorchè, nel corso della deposizione, ha più volte apostrofato il coniuge con la parola “infame”, non potendosi di certo ritenere che la Basile, che pure ha dato, nel corso dell’esame, ampia dimostrazione di proprietà di linguaggio, abbia impropriamente utilizzato tale termine nel senso, da lei prospettato, di “bugiardo”.

Non può non rilevarsi infine che il primo interrogatorio reso dallo Scarantino, nella veste di collaboratore della giustizia, è stato condotto dagli Organi Inquirenti con il supporto della registrazione (la Corte ha avuto modo di visionare la relativa trascrizione per valutare l’ammissibilità delle contestazioni elevate allo Scarantino nel corso del di lui esame). L’impiego di tale sistema, peraltro all’epoca non imposto da specifiche disposizioni di legge, offre sicura garanzia della piena rispondenza delle dichiarazioni verbalizzate a quelle effettivamente rese dal collaboratore e della insussistenza in tale contesto delle riferite sollecitazioni esterne, che la difesa non avrebbe certamente mancato di rilevare e sottoporre alla Corte.

Ciò che ulteriormente suffraga la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni rese dallo Scarantino e delle chiamate in correità in quella sede operate, offrendo al contempo la riprova della assoluta inconsistenza delle gravissime accuse dalla Basile formulate nei confronti degli Ufficiali di P.G. e dei magistrati del pubblico ministero, che hanno raccolto le provalazioni del di lei marito nella fase iniziale della sua collaborazione.

La falsità delle asserzioni della Basile sul punto emerge d’altra parte con tutta evidenza dalle sue stesse dichiarazioni. Non si comprende infatti perchè mai gli stessi magistrati ed ufficiali di P.G. che hanno acquisito le iniziali dichiarazioni dello Scarantino e che sarebbero, secondo l’assunto della teste, opportunamente intervenuti in tale fase, suggerendogli anche i nomi dei personaggi da accusare, non avrebbero dovuto provvedere nello stesso contesto ad “aggiustare” le dichiarazioni del collaboratore sì da farle collimare con quelle del Candura (che, in quanto anteriormente acquisite, erano ovviamente ben note ai magistrati titolari dell’indagine) e si sarebbero invece in questo senso attivati in un momento successivo, lasciando così traccia delle precedenti dichiarazioni difformi.

La teste non è stata d’altra parte in condizione di esibire neppure una sola di quelle missive che ha asserito essere state scritte dal coniuge al Presidente della Corte, assumendo contraddittoriamente che il marito, che contava proprio su di lei per farle pervenire al destinatario (me li faceva tenere un po' di tempo.....se io scendevo a Palermo, poi li potevo mostrare al Presidente.), le aveva successivamente strappate.

Per le esposte considerazioni ritiene la Corte che la deposizione resa dalla Basile Rosalia non possa essere apprezzata per incrinare, e meno che mai per escludere, la veridicità delle provalazioni accusatorie effettuate dal collaboratore, la cui attendibilità risulta per contro vieppiù rafforzata e suffragata proprio dalla riscontrata sussistenza dei reiterati tentativi operati dalla moglie, nel contesto della strategia difensiva sopra delineata, per indurlo a ritrattare.

Un ulteriore parametro di valutazione di fini del giudizio sull'attendibilità intrinseca della chiamata di correo è quello che fa leva sulla logicità e verosimiglianza della narrazione.

Ed anche per tali profili le dichiarazioni dello Scarantino risultano, a giudizio della Corte, pienamente credibili.

Il racconto del collaboratore, peraltro articolato, circostanziato, ricco di particolari descrittivi e di riferimenti temporali, non presenta invero incongruenze o discrasie tali da incrinarne la coerenza interna o da renderlo altrimenti inverosimile.

In proposito va rilevato che non ha sortito l'esito sperato il tentativo operato dalla difesa del Profeta di accreditare l'assunto della presunta omosessualità dello Scarantino per inferirne l'impossibilità per lo stesso di rivestire la qualità di "uomo d'onore", sul presupposto della vigenza, all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra, di una inderogabile regola, secondo cui non potrebbero in essa fare ingresso persone che abbiano propensioni del tipo anzidetto.

L'ampio testimoniale esaminato ha dimostrato, infatti, che lo Scarantino ha avuto, all'età di 16 anni, una sola relazione con connotazioni di tipo omosessuale, rimasta peraltro del tutto priva di risonanza pubblica e nota soltanto nel ristretto ambiente dei transessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero.

La teste D'Amico Michela ha riferito di aver conosciuto Vincenzo Scarantino nell'ottobre del 1982 a Palermo e di avere avuto con lo stesso una relazione sentimentale che si era protratta fino all'agosto del 1984, periodo in cui lo Scarantino l'aveva lasciata, dicendole che si doveva sposare. All'epoca lei era ancora un ragazzo anche se nell'aspetto presentava già molte caratteristiche femminili. Con lo Scarantino aveva convissuto per un certo periodo presso una camera in affitto in via Colonna Rotta. Il loro era un rapporto del tutto normale, se si eccettua il fatto che si svolgeva sempre e soltanto dentro quella camera, in quanto lo Scarantino non voleva mai mostrarsi in pubblico con lei. Nel corso della relazione peraltro lo stesso aveva avuto anche rapporti con altre donne. Dopo la fine della loro storia aveva continuato a cercarlo, perchè ne era innamorata, ma lo Scarantino non aveva voluto più

saperne. Lo aveva incontrato un'ultima volta dopo che si era sottoposta all'intervento ed aveva ottenuto l'autorizzazione al cambiamento del sesso e delle generalità sperando di riprendere il rapporto, ma lo Scarantino le aveva detto che ormai era innamorato della moglie, aveva una bellissima bambina e voleva vivere con loro. Ha riferito la teste anche di un precedente incontro avuto con lo Scarantino presso un albergo di Taranto, dopo che lo stesso aveva già fatto la cd. "fuitina" con la sua attuale moglie, ma in quella occasione, pur essendo stati insieme, lo Scarantino non l'aveva neppure toccata perchè, a suo dire, "gli faceva impressione".

Della pregressa relazione, a dire della teste, erano a conoscenza alcuni familiari dello Scarantino, anche perchè lei talvolta aveva telefonato per cercarlo presso l'abitazione della sorella, venendo apostrofata con epiteti e frasi volgari. Due o tre volte si era anche recata alla Guadagna, ma in queste occasioni non lo aveva mai cercato personalmente, ma si era sempre rivolta ad un suo amico di nome Giuseppe, che aveva un'officina dietro la Guadagna, chiedendogli di andare a chiamare Enzo.

Ha escluso la D'Amico di avere mai avuto, nel corso della relazione con lo Scarantino, rapporti a tre, in particolare con tale Gagliano, negando altresì che con quest'ultimo lo Scarantino avesse avuto anche in precedenza una relazione.

Quanto riferito dalla D'Amico ha trovato per vero riscontro nelle deposizioni di tutti gli altri testi escussi.

I testi Spera, Ingrassia, Nicchia e Campisi, tutti omosessuali che all'epoca abitavano presso il cortile Lo Cicero, hanno confermato l'esistenza della relazione fra lo Scarantino e la D'Amico Michela (precisando che all'epoca la D'Amico era un transessuale che si faceva chiamare Margot), asserendo che non risultava loro invece di rapporti avuti in precedenza o successivamente dallo stesso Scarantino con Gagliano Giuseppe. A specifica domanda, gli stessi testi precisavano che la relazione fra i due era nota nel loro ambiente, con ciò riferendosi al contesto degli omosessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero, ma nulla potevano riferire in ordine alla notorietà della stessa anche all'esterno.

Anche i testi Bisconti e Cricchio hanno dichiarato di essere a conoscenza di rapporti avuti da Scarantino Vincenzo con un omosessuale di nome Margot per averlo qualche volta personalmente accompagnato in via Colonna Rotta, dove lo stesso si incontrava per l'appunto con la Margot. Entrambi i testi hanno riferito che questa relazione dello Scarantino non era nota nel quartiere della Guadagna. Il Cricchio ha peraltro precisato che lo stesso Scarantino gli aveva raccomandato di non parlarne con nessuno ed egli aveva in effetti ottemperato a tale richiesta, non facendone mai parola con alcuno.

Il teste Civillieri Giuseppe ha riferito che in diverse occasioni, si era presentata presso la sua officina una certa Margot, chiedendogli la cortesia di

andare a chiamare Enzo Scarantino, cosa che egli aveva sempre fatto, recandosi con il motorino in Piazza Guadagna, che distava circa 800-1000 mt dalla sua officina, a cercare lo Scarantino. Ciò si era verificato, a dire del teste, all'incirca 10-12 anni addietro.

E' evidente, alla stregua di quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, che la relazione di che trattasi, sia per la limitata notorietà del fatto, in definitiva ridotta allo stesso ambiente degli omosessuali che vivevano nel cortile Lo Cicero, sia per il lungo periodo di tempo decorso dalla sua conclusione (si è trattato di un'unica esperienza, peraltro vissuta e conclusa nell'età adolescenziale; lo Scarantino si è infatti successivamente sposato, ha avuto dei bambini ed ha condotto con la moglie una regolare vita di coppia), non poteva di certo costituire elemento ostativo per l'ammissione dello Scarantino in "Cosa Nostra", avvenuto, a suo dire, nell'anno 1990.

Senza dire che non vi è prova peraltro dell'effettiva vigenza di una regola inderogabile che escluda la possibilità di ammissione in Cosa Nostra di persone omosessuali.

I collaboratori esaminati, almeno quelli che si sono più di recente dissociati e che pertanto hanno conoscenze dirette più prossime (Marchese, Mutolo, Drago), hanno invero riferito soltanto di non aver mai conosciuto uomini d'onore con propensioni di tipo omosessuali. Ciò non esclude ovviamente che all'interno dell'organizzazione possano anche esserci persone con tali connotazioni. Risulta del resto dalle dichiarazioni degli stessi collaboratori che anche quelle regole effettivamente previste in ordine a taluni requisiti di moralità che l'uomo d'onore doveva avere erano state spesso violate e derogate.

Drago Giovanni ha, in proposito, segnalato, a titolo esemplificativo, la condizione in cui versava Francesco Marino Mannoia, rappresentando che in Cosa Nostra ormai non esistono più regole inderogabili ("Cosa Nostra fa di tutto quando ha bisogno di una persona la sfrutta al momento opportuno l'ammazza").

Ed analoghe dichiarazioni ha reso anche il collaboratore Marchese Giuseppe, che ha indicato, a guisa di esempio, una serie di nominativi di uomini d'onore che non avevano i necessari requisiti di moralità per fare parte di Cosa Nostra (Torregrossa Giovanni, Luciano Liggio, il Brusca, Masino Spataro), segnalando peraltro il concreto rischio che la presunta omosessualità dello Scarantino possa essere stata una "invenzione" dei familiari dello stesso e del di lui cognato per screditare il collaboratore ("tocca vedere se ci sono veramente le prove, perchè io ho capito, io ho già sentito queste cose nel televisore, il fatto di Scarantino, questo e quell'altro, io ho sentito nel televisore, dobbiamo vedere perchè, dobbiamo sapere come hanno fatto con me, come fanno con gli altri collaboratori, sono i familiari o magari il cognato che cerca, escono sti

cose.....perchè si inventano tutto per screditare un collaboratore.....”). Ipotesi questa che per vero non appare del tutto peregrina, se solo si rammenta che la stessa Basile Rosalia confidò al marito di avere appreso dai suoi congiunti che i “picciotti “ si stavano già attivando a Palermo per smentire le sue dichiarazioni (in questo ambito verosimilmente si inseriscono le false dichiarazioni rese dal teste Gagliano Giuseppe, che ha artatamente sostenuto nel corso dell’esame di avere avuto una relazione di tipo omosessuale con lo Scarantino Vincenzo in epoca precedente all’analogo rapporto dallo stesso intrattenuto con la Margot, riferendo anche di rapporti a tre, avuti successivamente con i predetti, in ciò smentito da tutti gli altri testi che sono stati sentiti sull’argomento).

Nè possono in contrario apprezzarsi le dichiarazioni dei collaboratori cd. storici (Buscetta, Calderone), i quali, alla domanda se un omosessuale può aspirare a diventare uomo d’onore o fiancheggiatore dell’organizzazione, hanno risposto con una secca negazione, non potendo i medesimi avere, per ovvie ragioni, conoscenze dirette delle evoluzioni eventualmente intervenute nelle regole che governavano “Cosa Nostra” in epoca successiva alla loro dissociazione.

Privi del benchè minimo fondamento sono infine i rilievi formulati dalle difese in ordine alla attendibilità del collaboratore sul presupposto della non integrità delle sue facoltà mentali, che risulterebbe peraltro comprovata dalla specifica causale per la quale il medesimo è stato posto in congedo anticipato dal servizio di leva.

Il collaboratore ha infatti spiegato in dibattimento di aver ottenuto durante il servizio di leva diversi periodi di convalescenza, simulando una sintomatologia da schizofrenico, e di aver conseguito il successivo esonero per le compiacenti certificazioni di un ufficiale medico, in tale senso sollecitato da esponenti di spicco dell’organizzazione mafiosa ed in atto, per ciò, sottoposto ad indagini, ammettendo altresì che all’epoca si era attivato in questo senso, anche su consiglio del fratello Rosario, perchè pensava di sfruttare la diagnosi risultante dalla suddette certificazioni per sottrarsi all’esecuzione della pena eventualmente inflittagli per i reati già commessi e per quelli che avrebbe nel futuro potuto perpetrare.

Ritenuta, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dallo Scarantino, può passarsi alla disamina dei numerosi riscontri estrinseci acquisiti, in esito alla attività di integrazione probatoria disposta dalla Corte.

4. 8- I riscontri estrinseci alle dichiarazioni del collaboratore.

Devesi premettere che in questa sede ci si limiterà a richiamare soltanto quegli elementi di riscontro di carattere generale (che non hanno già costituito

oggetto di attenzione in sede di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni degli altri collaboratori), mentre la disamina delle ulteriori circostanze di convalida che attengono specificamente ai singoli imputati sarà effettuata allorchè si tratterà delle rispettive posizioni.

Suffragato da specifici elementi di riscontro risulta anzitutto il racconto del collaboratore per quanto attiene al contesto delinquenziale nel quale il medesimo ha vissuto ed operato fin dalla più giovane età, alle illecite attività cui si è dedicato, ai personaggi che ha indicato come facenti parte del suo entourage criminale.

E non ritiene la Corte di poter condividere la prospettazione difensiva, secondo cui l'esito positivo della verifica di attendibilità su questi punti sarebbe del tutto irrilevante, trattandosi di elementi estranei al thema probandum dell'odierno procedimento.

L'indagine su questi temi, a giudizio della Corte, risulta al contrario utile ed opportuna, in quanto serve a delineare il profilo criminale dello Scarantino ed a ricostruire i tempi della sua evoluzione. Ed è di tutta evidenza la rilevanza che la verifica in parola riveste anche ai fini delle valutazioni sulla attendibilità di quanto dallo Scarantino riferito in ordine al proprio inserimento nell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", cui in ultima analisi è riconducibile la paternità dell'efferata strage, ed al protagonismo attribuito dal medesimo collaboratore a se stesso ed ai chiamati in correità nella perpetrazione del delitto per cui è processo.

E' rimasto comprovato che lo Scarantino ha in effetti esordito sulla scena del crimine in tenerissima età.

Dagli accertamenti espletati dal Gruppo Investigativo Falcone-Borsellino, in ottemperanza alla delega conferita dalla Corte con l'ordinanza resa all'udienza del 28/9/1995, sul cui esito ha riferito in dibattimento il dr. Bò Mario, è emerso che lo Scarantino, già in data 13/2/1978, quando non aveva ancora compiuto 13 anni, è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Palermo per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata e porto abusivo di arma da fuoco. Nella circostanza erano stati tratti in arresto anche Calascibetta Giovan Battista e Lipari Francesco, entrambi maggiorenni. I predetti erano stati colti in flagranza per il delitto di rapina perpetrato ai danni di un distributore di carburanti di Mondello. Lo Scarantino, essendo ancora in età minore, era stato assegnato all'Istituto di rieducazione per minorenni Malaspina di Palermo.

Parimenti riscontrata risulta l'attività relativa alla vendita di sigarette di contrabbando cui il collaboratore si è, a suo dire, sempre dedicato, mantenendone l'operatività, in funzione di copertura, anche nel periodo in cui i suoi interessi si erano spostati al diverso e più redditizio settore del traffico delle sostanze stupefacenti.

Lo Scarantino è stato, infatti, denunciato dalla Guardia di Finanza di Palermo per il reato di contrabbando doganale di sigarette estere in data 4/11/1978, 24/10/1988 ed ancora in data 26/7/1991 ed ha subito, nelle circostanze delle menzionate denunce, il sequestro rispettivamente di kg. 6,800, 3,600 e 88,800 di t.l.e.-

I sequestri in parola, che costituiscono in apparenza circostanze del tutto indifferenti ai fini della presente disamina, sono invece a tal uopo obiettivamente significanti, in quanto valgono a comprovare l'attendibilità delle dichiarazioni rese sul punto da Andriotta Francesco, confermando non soltanto che il predetto è stato effettivamente il ricettore delle confidenze dello Scarantino, ma altresì che tali confidenze hanno avuto ad oggetto anche le attività illecite dal medesimo espletate. Le riferite informazioni sul punto l'Andriotta non poteva certo trarre dalla lettura dei giornali, trattandosi di fatti che, per la loro natura ed entità, non potevano sicuramente all'epoca suscitare l'interesse degli Organi di stampa, nè comunque quello dell'Andriotta, che non poteva di certo a quel tempo prevedere quanto sarebbe successivamente accaduto.

Anche in ordine alla operatività dello Scarantino nel settore del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti sono stati acquisiti congrui e significativi elementi di convalida.

Già in data 19/5/1987 il collaboratore è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Palermo per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente ai fratelli Domenico, Rosario ed Umberto, Ari Francesco, Civilleri Giuseppe e Bisconti Michele.

Successivamente in data 11/12/1992 lo Scarantino è stato raggiunto, unitamente al fratello Umberto, da ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, fatti questi per i quali i predetti hanno riportato condanna, con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/11/1993 (v. copia acquisita in atti) alla pena di anni nove di reclusione e lire 60.000.000 di multa.

La pronuncia in parola si fonda sulla chiamata in correità operata nei confronti dei fratelli Scarantino dal collaboratore della giustizia Augello Salvatore.

L'Augello, si rammenti, ha specificamente riferito anche nell'ambito del presente dibattimento del proprio coinvolgimento nell'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, diretta e gestita nella zona della Guadagna da Vincenzo Scarantino.

E' appena il caso di evidenziare che lo Scarantino ha, nel corso dell'esame dibattimentale, pienamente confermato tale assunto dell'Augello, rendendo, anche per quanto attiene alle dimensioni dell'attività di che trattasi, agli spacciatori che da lui si rifornivano, ai metodi violenti impiegati per costringere

gli stessi al pagamento di quanto dovuto (si segnala in proposito l'episodio occorso a tale Corradi Anna dello Zen), alle visite settimanali effettuate presso l'abitazione dell'Augello per il prelievo dei proventi, ai contatti all'uopo avuti con la di lui moglie, dichiarazioni esattamente coincidenti con quelle rese dall'Augello, di talchè su questi punti le propalazioni dei due collaboratori si riscontrano reciprocamente.

E' stata positivamente verificata anche la sussistenza dei riferiti rapporti fra lo Scarantino e tale Tonino Esposito di Voghera, indicato dal collaboratore come la persona alla quale aveva in passato effettuato la consegna di diverse partite di droga su incarico di Pietro Aglieri e che era successivamente divenuto suo fornitore di sostanze stupefacenti. Tale personaggio è stato identificato in Esposito Antonio, nato a Napoli il 29/7/1938 e residente a Voghera in via Griego n. 5. Il predetto, che ha specifici precedenti penali per traffico di sostanze stupefacenti, è coniugato con Tres Eleonora, anche lei pregiudicata, tratta in arresto in data 18/2/1984 per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di rilevanti quantitativi di eroina e cocaina, unitamente ad altri pregiudicati, fra cui Randazzo Mariano (personaggio anche questo menzionato dall'odierno collaboratore).

L'esistenza di rapporti e contatti, anche in epoca recente, fra i suddetti coniugi ed i fratelli Scarantino Rosario e Vincenzo è specificamente comprovata dagli esiti di talune intercettazioni telefoniche, disposte nell'ambito delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Palermo nell'anno 1991 a carico dei fratelli Scarantino, dalle quali è emerso che Scarantino Rosario, durante un periodo di permanenza in Milano presso l'abitazione della suocera, aveva contattato l'utenza 0383 44439 intestata a Tres Mauro, in uso alla di lui figlia Tres Eleonora, nonchè dalla disamina del tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato a Basile Angelo ed in uso all'odierno collaborante, dal quale risulta che lo Scarantino Vincenzo, in data 28/6/1992, ha contattato per due volte l'utenza n. 0383 368457 intestata a Tres Eleonora.

E' stata altresì identificata la persona indicata dal collaboratore come Giovanni Travoltina genero di Gaspare Amendola, che lo Scarantino ha dichiarato di avere più volte utilizzato quale corriere per l'acquisto di sostanze stupefacenti in Voghera dal suddetto Tonino Esposito. Detto personaggio si identifica in Corsale Giovanni, nato a Palermo il 19/6/1963 ed ivi residente, coniugato con Mendola Vincenza, figlia per l'appunto di Mendola Gaspare, emigrato in data 6/5/1969 presso il Comune di Voghera. Il predetto Corsale Giovanni risulta più volte controllato dalle Forze di Polizia mentre si accompagnava a stretti congiunti dell'odierno collaboratore.

Si è appurato ancora che Aglieri Pietro è stato effettivamente intestatario dell'autovettura Beta coupè 2000 i.e. due porte, targata PA 656974, di colore

azzurro metallizzato, immatricolata in data 29/6/1982 (lo Scarantino a quella data non aveva ancora compiuto 17 anni) ed altresì che il nonno del predetto, Aglieri Vincenzo, nato a Palermo il 25/3/1891, era realmente inserito nel contesto mafioso dell'epoca: più volte il medesimo era stato infatti denunciato e colpito da provvedimenti restrittivi per associazione per delinquere ed era stato inoltre assegnato al confino di Polizia siccome partecipe di associazione a carattere criminoso.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito altresì di localizzare, alla via Villagrazia 59, la sala di trattenimenti denominata Boumerang, gestita da Tranchina Pasquale, nella quale, secondo quanto riferito dal collaboratore, è avvenuta la sua affiliazione a "Cosa Nostra".

Il Tranchina, sentito in dibattimento a richiesta della difesa del Profeta, ha ovviamente negato tale circostanza, asserendo che egli impiegava il locale per cerimonie (matrimoni, comunioni, battesimi, ecc.) che vedevano la partecipazione di un numero consistente di persone, non inferiore a 50, e non aveva mai concesso lo stesso per una riunione ad un gruppo ristretto di persone. Ed al fine di accreditare tale assunto il teste ha caparbiamente sostenuto che egli non avrebbe mai dato la disponibilità del locale ad un gruppo di 10-12 persone se anche le stesse fossero state pronte a corrispondergli qualsiasi prezzo e per la data richiesta la sala non fosse stata impegnata da alcuno.

L'inverosimiglianza di un tale assunto offre di per sé stessa la prova dei limiti di credibilità del teste. Il Tranchina del resto opera proprio nell'ambiente della Guadagna, è in ottimi rapporti con il Profeta Salvatore (lo stesso teste ha riferito che fu proprio il Profeta ad eseguire taluni lavori di manutenzione nel suo locale, ripristinando in particolare il controsoffitto che versava in condizioni di degrado, e che il Profeta ha effettuato nella sala di sua pertinenza la festa con servizio di ristoro per la prima comunione della figlia), non ha mai subito richieste estorsive. Circostanza quest'ultima univocamente significativa che di per sé stessa suffraga l'assunto del collaboratore, secondo cui il Tranchina è un uomo "a disposizione" dell'organizzazione.

La contiguità del teste ad ambienti mafiosi risulta peraltro convalidata anche da altre circostanze.

L'immobile ove ha sede la sala Boumerang era, infatti, di proprietà di Citarda Francesca, moglie del noto boss mafioso Bontate Giovanni, assassinata, unitamente al marito nell'anno 1988. Il Tranchina in atto dispone di un contratto di locazione, stipulato in data 2/12/1991 per la durata di anni nove con Bontate Marilena, figlia dei suddetti coniugi Citarda-Bontate. In realtà egli aveva avuto in concessione i locali di che trattasi dai di lei genitori nel gennaio del 1986. Dalla scrittura privata di cessione di azienda acquisita in atti risulta infatti che il 30/9/1990 il Tranchina ha rilevato la proprietà delle licenze rilasciate alla s.n.c.

Singapore 2, di cui erano rappresentanti ed amministratori legali lo stesso Tranchina e tale Romano Rosa, che gestiva due sale per trattenimenti, site in Palermo rispettivamente alla via Stazzone 19 e via Villagrazia n.59, con autorizzazioni amministrative concesse in data 12/1/1985 e 18/9/1987.

E peraltro, già nel 1991 il locale del Tranchina era stato attenzionato dalle Forze dell'Ordine che vi avevano eseguito in data 12/2/1991 una perquisizione locale alla ricerca del noto latitante Aglieri Pietro.

Anche con riferimento ai due omicidi, quello di Amato Santino e di Bonanno Antonino, cui ha fatto cenno il collaboratore sono stati acquisiti significativi elementi che convalidano la veridicità del suo racconto.

Si è accertato infatti che il predetto Amato Santino è stato rinvenuto cadavere in data 23/1/1991, all'interno dell'autovettura Renault 5, di colore grigio metallizzato, targata PA 908341, alle quale era stato appiccato il fuoco. Il cadavere dell'Amato si presentava in posizione supina ed incaprettato. L'autovettura di che trattasi risultava essere intestata a Iervolino Giovanni, tossicodipendente con precedenti per rapina, tentato omicidio, armi, ricettazione ed altro, in stretti rapporti con i fratelli Rosario e Vincenzo Scarantino, coniugato con Lo Vetere Maria Pia, già titolare, unitamente a Guadagna Francesca Paola, dell'esercizio commerciale di vendita di capi di abbigliamento "Contrasto s.n.c."- Anche il Bonanno Antonino, del cui assassinio il collaboratore si è parimenti assunto la paternità, è stato compiutamente identificato. Il medesimo si identifica in Bonanno Antonino, nato a Misilmeri l'1/2/1932. Il predetto, già iscritto al movimento politico "Unione Popolare Siciliana" ed eletto quale consigliere presso la U.S.L. n. 61 di Palermo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in data 19/11/1991 da due individui che viaggiavano a bordo di una vespa di colore verde.

Per quanto riguarda i riscontri acquisiti che più direttamente attengono ai fatti per cui è processo deveasi evidenziare che è stata localizzata l'ubicazione della villa indicata dal collaboratore, nella quale si è tenuta ai primi di luglio la riunione di cui il medesimo ha riferito.

Il fascicolo dei rilievi fotografici acquisito in atti e l'ulteriore documentazione fotografica, redatta in occasione di precedenti perquisizioni eseguite dalle Forze dell'Ordine nella villa in argomento, parimenti acquisita agli atti del dibattimento, comprovano la perfetta rispondenza delle caratteristiche interne ed esterne della villa stessa, ivi compresi gli elementi di arredo, ai particolari descrittivi forniti dal collaboratore.

Nè vale obiettare che le indicazioni in proposito offerte dal collaboratore sono prive di rilievo, trattandosi di conoscenze pregresse, acquisite dallo Scarantino in occasione delle sue precedenti visite nella villa in questione. Il collaboratore non ha riferito infatti di essersi in precedenza recato nella villa del

Calascibetta Giuseppe per una visita di cortesia alla di lui famiglia, ma per partecipare alla consumazione di omicidi (uno dei quali ha riferito essere stato commesso proprio nello scivolo antistante il salone). Circostanza questa che rende viepiù verosimile il racconto dello Scarantino, in quanto dà contezza del fatto che la villa di che trattasi era stata anche in precedenza impiegata per le esigenze e le attività illecite dell'organizzazione.

La ubicazione della villa stessa, cui si accede da una stradina a fondo cieco (v. dep. teste Bò Mario), la protezione dell'area sulla quale la costruzione insiste a mezzo di muri perimetrali sormontati da inferriate e peraltro accompagnati da rigogliosa vegetazione che impedisce la visuale dall'esterno rendono il sito ampiamente utilizzabile per le attività riferite dal collaboratore, tanto più che le stesse si svolgevano, secondo la narrazione dello stesso collaboratore, nella parte di immobile adibita a zona giorno (salone e spiazzo antistante), che occupava il piano interrato del fabbricato.

E' stata inoltre positivamente verificata l'effettiva disponibilità in capo ai suoceri dello Scarantino, Messineo Lucia e Basile Pietro, di una abitazione sita nel quartiere Zen di Palermo. Detta abitazione è ubicata alla via Agesia di Siracusa n. 15, piano secondo: trattasi di un alloggio popolare assegnato al Basile Pietro in data 22/11/1989. Si è accertato altresì che i predetti coniugi hanno mantenuto, anche dopo l'assegnazione dell'alloggio popolare, la disponibilità della casa, sita nel quartiere Guadagna alla via Buonriposo n. 182. E' emerso peraltro, dalle parziali ammissioni effettuate dalla Messineo Lucia nel corso della sua deposizione, che la medesima, nel corso degli anni 1991-92-93, ha continuato ad utilizzare, sia pure saltuariamente, l'abitazione di via Buonriposo, ivi fermandosi talvolta anche a dormire con i suoi congiunti, allorchè nei fine settimana si recava alla Guadagna per fare la spesa o per rendere visita alla figlia Rosalia ed ai suoi nipoti.

Anche sotto questo profilo dunque la narrazione dello Scarantino risulta sufficientemente riscontrata.

Nè può in contrario apprezzarsi il fatto che la Messineo Lucia abbia categoricamente escluso di avere mai ricevuto dal genero richiesta di prestito delle chiavi del suo alloggio popolare.

Non può omettersi di evidenziare che la Messineo non ha condiviso la scelta collaborativa del genero ed ha, al contrario, esercitato notevoli pressioni sulla figlia per indurla ad abbandonare il marito e la località protetta, per come del resto ammesso dalla stessa Basile Rosalia nel corso della sua deposizione. Ciò comprova che la teste ha operato una precisa scelta di campo, che la rende apertamente ostile alle posizioni del collaboratore e di per sè stessa pregiudica la credibilità della sua deposizione, dalla quale non si possono, pertanto, trarre

elementi di valutazione, se non le parziali ammissioni che la teste ha inavvertitamente effettuato.

E' stato accertato ancora che il collaboratore aveva all'epoca dei fatti effettivamente la disponibilità dell'autovettura Renault 19, targata PA A53947, immatricolata il 28/2/1991 ed intestata alla di lui cognata Basile Maria Antonia . Lo Scarantino è stato infatti controllato, in data 31/8/1992 alle ore 23.00 in Piazza Guadagna, alla guida di detta autovettura, mentre trovavasi in compagnia di Tomaselli Salvatore.

La rilevata disponibilità della suddetta autovettura che, come si è detto, risulta intestata alla di lui cognata appare sotto altro profilo significativa, in quanto conferma la veridicità di quanto dal collaboratore riferito in ordine alla fittizia intestazione ai suoi prossimi congiunti di tutti i beni di sua pertinenza (si rammenti che anche il terreno su cui insiste il villino in Misilmeri, che il collaboratore ha riferito essere di sua proprietà, anch'esso localizzato nell'ambito dell'attività di riscontro disposta dalla Corte, risulta intestato alla cognata Basile Maria Antonia), smentendo il contrario assunto sostenuto dalla moglie in dibattimento, secondo cui tutti i beni immobili indicati dallo Scarantino come di sua proprietà, si appartenerebbero effettivamente ai rispettivi intestatari.

E' stato localizzato, alla via Guadagna n. 26, il magazzino di Salvatore Tomaselli, le cui caratteristiche interne ed esterne corrispondono pienamente alla descrizione che ne ha operato il collaboratore (v. fascicolo dei rilievi fotografici in atti) e si è altresì accertato che nei pressi dello stesso magazzino, al civico 8 della via Stazzone, strada che si immette in via Guadagna, aveva sede all'epoca indicata dallo Scarantino, la concessionaria auto ed officina meccanica "Renosud s.r.l.", in liquidazione dal 31/10/1994.

E' stato, ancora, individuato l'albergo La Vetrana presso il quale lo Scarantino ha riferito di essersi recato insieme alla sua amante Prester Carmela nel pomeriggio del 19 luglio quando si era diffusa la notizia della strage. Detto albergo, gestito da tale Piccolo Guglielmo, è ubicato sulla SS 113 in località Trabia ,contrada Vetrana.

L'esistenza di una relazione fra il collaboratore e la Prester Carmela, negata dalla stessa , è per vero ampiamente documentata dal tabulato del traffico telefonico del cellulare intestato al Basile Angelo ed in uso allo Scarantino, dal quale risulta che l'utenza della Prester è stata contattata dal cellulare in questione ben 69 volte dal 1° al 31 luglio 1992, di cui tre volte proprio il giorno 19.

Dal medesimo tabulato risulta altresì la telefonata, di cui ha riferito il collaboratore, da lui effettuata alle ore 12.07 dello stesso 19 luglio all'utenza intestata ad Inzerillo Giacomo, coniugato con Accetta Raffaella. L'utenza

dell'Inzerillo risulta per vero contattata dal cellulare di che trattasi, nel corso del mese di luglio, 65 volte. Il dato è stato d'altra parte confermato dalla teste Accetta Raffaella, la quale ha riferito in dibattimento che lo Scarantino la assillava con continue telefonate, assumendo che si era innamorato di lei.

Le superiori circostanze comprovano ampiamente che lo Scarantino aveva in effetti la disponibilità e l'uso del cellulare in questione, tanto più che il di lui cognato Basile Angelo, intestatario dello stesso, ha dichiarato di non avere personalmente effettuato alcuna telefonata all'utenza della Prester Carmela o della Accetta Raffaella.

La disamina del tabulato consente ancora di avere contezza dei contatti telefonici intercorsi con l'utenza 091 327993, intestata a Guadagna Francesca Paola ed installata presso il negozio di abbigliamento denominato Verde Acqua, suffragando l'assunto del collaboratore in ordine alla riferita cointeressenza del medesimo nella gestione del predetto esercizio commerciale.

E' stato ancora accertato che nel periodo in cui lo Scarantino è stato ristretto nella Casa Circondariale di Busto Arsizio erano colà detenuti, presso la Quarta Sezione Penale, anche persone di origine siciliana ed in particolare Corrao Pietro, nato a Palermo il 3/7/1957 e Taormina Giacomo, nato a Palermo il 25/1/1933.

Si è appurato inoltre che, nel periodo della sua detenzione presso quell'Istituto carcerario, lo Scarantino ha complessivamente fruito di 7 colloqui con i familiari, ai quali ha sempre presenziato il Basile Angelo, eccettuato quello in data 22/5/1993, cui hanno partecipato Scarantino Domenico e Profeta Salvatore, e quello in data 29/1/1993, cui ha partecipato il solo Scarantino Domenico. Circostanze queste che convalidano le dichiarazioni del collaboratore in ordine alle riferite minacce che il Profeta gli avrebbe fatto pervenire, tramite appunto il cognato Basile Angelo, mentre era detenuto presso il carcere di Busto Arsizio. Ma di ciò si parlerà più nel dettaglio, allorchè si tratterà della posizione del Profeta.

4.9 - La convergenza delle dichiarazioni rese da Andriotta Francesco e Scarantino Vincenzo e l'ammissibilità del reciproco riscontro.

Positivamente verificata la complessiva attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino si impone una disamina comparativa delle medesime onde verificarne la sostanziale convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali.

Il giudizio sulla credibilità dei predetti collaboratori non può prescindere da tale indagine.

Nella specie non si versa, invero, nell'ipotesi di fonti propalatorie autonome, nel cui ambito eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo rilievo,

possono essere ampiamente tollerate in quanto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo fra più elementi rappresentativi.

Si è invece in presenza di dichiarazioni de relato, successivamente confermate dalla fonte referente. Sussiste quindi, per ciò stesso, una presunzione di sostanziale coincidenza del patrimonio informativo delle due fonti propalatorie. Ogni singola divergenza va pertanto attentamente apprezzata e le relative valutazioni dovranno muoversi entro margini di tolleranza molto più limitati e ristretti.

Ciò non significa ovviamente che la sussistenza di discrasie o divergenze fra la fonte di delazione indiretta e la fonte referente implichi, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, dovendosi pur sempre verificare che la rilevata difformità non investa aspetti marginali dei fatti narrati e che non sussistano fondate e plausibili ragioni idonee a spiegarne la presenza.

Orbene ritiene la Corte che la ricognizione critico-comparativa delle dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino deponga per la perfetta coincidenza delle propalazioni provenienti da tali fonti informative, sia per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti, sia per ciò che riguarda il protagonismo attribuito nei fatti medesimi ai singoli soggetti chiamati in causa.

E' evidente che la maggiore ricchezza dei particolari e degli elementi di dettaglio forniti dallo Scarantino è riconducibile alla sua veste di fonte referente, che, in quanto tale, ha una conoscenza diretta e più approfondita dei fatti.

La verifica di convergenza va operata pertanto con riferimento alle dichiarazioni dell'Andriotta.

Sotto questo profilo rileva la Corte che il raffronto delle dichiarazioni evidenzia due sole discrasie, che non attengono oltretutto al nucleo centrale dei fatti narrati e che risultano peraltro ampiamente giustificabili in considerazione del contesto spazio-temporale nel quale sono intervenute le riferite confidenze.

Non può sicuramente apprezzarsi al fine di screditare la genuinità delle dichiarazioni dell'Andriotta l'assunto del medesimo, secondo cui lo Scarantino avrebbe commissionato al Candura specificamente una Fiat 126 di colore bordeaux, sul presupposto che un tale accorgimento gli avrebbe consentito di passare inosservato durante gli spostamenti dell'autovettura medesima, avendo la di lui sorella Ignazia la disponibilità un'auto dello stesso tipo e colore, che anch'egli aveva spesso utilizzato, tanto più che lo Scarantino, nell'escludere di aver riferito, nell'ambito delle confidenze fatte all'Andriotta, una tale circostanza, ha tuttavia precisato di aver parlato al compagno di detenzione anche del colore dell'autovettura procurata dal Candura, precisandogli che la stessa era di un colore bordeaux, molto simile a quello della Fiat 126 nella sua disponibilità, di proprietà della sorella Ignazia (trattasi, secondo le ulteriori

precisazioni fornite dal collaboratore in dibattimento, di una Fiat 126 che il Profeta aveva acquistato nel periodo in cui era stato coinvolto nel blitz di Villagrazia e che aveva intestato al fratello Angelo).

Lo Scarantino ha peraltro dichiarato nel corso del dibattimento che il Candura non era al corrente dell'effettivo impiego cui era destinata la macchina richiestagli, anche perchè egli stesso gli aveva detto che l'autovettura, come di consueto, doveva essere smontata per il reimpiego dei pezzi. Ha altresì aggiunto il collaboratore che, quando dopo la strage il Candura gli aveva manifestato i suoi sospetti circa l'impiego dell'autovettura da lui procurata, egli per rassicurarlo gli aveva anche detto che quell'auto era stata utilizzata per smontarla ed impiegarne i pezzi per delle sostituzioni da effettuare sulla Fiat 126 bordeaux del Profeta. Anche queste giustificazioni fornite al Candura hanno costituito oggetto di confidenza nei confronti dell'Andriotta, che ne ha parimenti riferito in dibattimento.

E' evidente a questa stregua che, sulla base di tali informazioni, ben può l'Andriotta aver frainteso il contenuto del discorso ed aver ritenuto che fosse stato al Candura specificamente commissionato il furto di una Fiat 126 di quel determinato colore e che tale indicazione, che non trovava ovviamente giustificazione nelle motivazioni prospettate dallo Scarantino al Candura, fosse piuttosto uno specifico accorgimento adottato per le finalità sopra precisate.

Significativo in questo senso è il fatto che l'Andriotta, nel riferire in dibattimento della suddetta giustificazione fornita dallo Scarantino al Candura, ha collocato l'episodio al momento in cui è stato commissionato il furto, assumendo che lo Scarantino avrebbe detto in quel contesto al Candura che la macchina doveva essere di colore bordeaux perchè gli serviva per sostituire dei pezzi sull'autovettura del cognato ed in tal modo avrebbe potuto evitare, essendo le macchine dello stesso colore, di riverniciare i pezzi.

Una giustificazione di questo genere fornita al momento della commissione del furto imponeva ovviamente anche una precisa indicazione sul tipo e sul colore della macchina da reperire (essendo notorio che i pezzi della carrozzeria o delle parti meccaniche di un'autovettura non sono adattabili se non ad autovetture dello stesso tipo e modello). E proprio l'equivoco in cui è caduto l'Andriotta nel collocare l'episodio, ben può aver innescato l'intero meccanismo che lo ha portato a ritenere che al Candura fosse stata commissionata specificamente un'auto dello stesso tipo e colore di quella sulla quale dovevano essere effettuate le presunte riparazioni.

Nè inverosimile appare che l'Andriotta possa aver male inteso su questo punto la narrazione dello Scarantino, ove si consideri che la stessa non è avvenuta in un unico contesto, ma in maniera frammentaria, essendo le conversazioni fra i due spesso interrotte dall'arrivo dell'agente penitenziario

addeito alla sorveglianza del reparto, e che lo Scarantino, anche nella fase in cui gli ha commissionato il furto, ha in effetti fornito al Candura una parziale giustificazione, riferendogli che l'auto sarebbe stata smontata per prelevarne i vari componenti.

Ed analogamente nessuna sostanziale incidenza, ai fini del giudizio di attendibilità dei suddetti collaboratori, può attribuirsi alla difformità che si rileva fra le dichiarazioni dai medesimi rese, laddove l'Andriotta ha riferito che l'esplosivo era stato dapprima ricoverato nel magazzino-porcilaia del Tomaselli e successivamente trasferito dal garagista, circostanza questa per contro negata dallo Scarantino, il quale ha dichiarato di aver detto all'Andriotta che l'esplosivo era stato portato con una Jeep bianca nel magazzino, rectius carrozzeria, di via Messina Marine, aggiungendo testualmente "...noi parlavamo sempre, ogni tanto veniva la guardia e interrompevamo; sarà che Andriotta si ricorda male che io gli ho detto il fatto del porcile o cose."

La spiegazione offerta dallo stesso Scarantino appare non soltanto plausibile, ma vieppiù verosimile, ove si ponga mente alla iniziale versione dallo stesso fornita all'Andriotta in ordine al luogo in cui l'autovettura era stata imbottita di esplosivo.

E' ben possibile infatti che l'Andriotta, avendo inizialmente appreso dallo Scarantino che l'autobomba era stata preparata nella porcilaia (sul punto si tornerà più diffusamente nel prosieguo, allorchè si tratterà della posizione dell'imputato Orofino Giuseppe), luogo peraltro abitualmente impiegato, secondo il racconto fattogli dallo stesso Scarantino, per occultarvi sigarette, droga ed anche armi, allorchè, dopo l'arresto del garagista, lo Scarantino gli aveva confidato invece che l'autovettura era stata imbottita presso la carrozzeria di costui e che l'esplosivo era stato ivi portato a mezzo di una Jeep, si sia indotto a ritenere che lo stesso fosse stato prelevato per l'appunto dalla porcilaia dove, secondo l'originaria versione dello Scarantino, doveva trovarsi.

Il collaboratore, del resto, nel contesto dell'interrogatorio reso al P.M. in data 14/9/1993, che gli è stato contestato, nel riferire delle due versioni fornitegli dallo Scarantino prima e dopo l'arresto del garagista, ha dichiarato che le stesse si differenziavano soltanto con riferimento al luogo in cui era stata imbottita di esplosivo la Fiat 126. E' evidente, a tale stregua, che il medesimo ha ritenuto valide tutte le residue informazioni in precedenza fornitegli dallo Scarantino e non espressamente rettificate, reputando su tale base che l'esplosivo fosse stato prelevato dalla porcilaia e trasportato nell'autocarrozzeria.

In definitiva dunque ritiene la Corte che le rilevate discrasie, per le considerazioni sopra esposte, non pregiudicano la convergenza delle propalazioni dei collaboratori che, peraltro, presentano una assoluta conformità per quanto attiene al residuo delle rispettive narrazioni sotto il profilo della

ricostruzione dei fatti e del coinvolgimento in essi dei personaggi chiamati in causa.

La positiva verifica dell'attendibilità dei suddetti collaboratori e la riscontrata convergenza dei rispettivi apporti informativi consentono, ad avviso della Corte, di attribuire alle provalazioni provenienti dalle anzidette fonti piena valenza probatoria ai fini del giudizio, ben potendosi le medesime valutare in funzione di reciproco riscontro ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 192 comma 3 e 195 c.p.p.-

La difesa ha espressamente contestato l'ammissibilità di un siffatto riscontro incrociato, assumendo che sarebbe illogico considerare come elemento di convalida delle dichiarazioni dello Scarantino sue stesse dichiarazioni de relato.

La Corte ritiene per contro che non sussista alcuna preclusione in tal senso.

Come di già rilevato (v. supra cap. III par. 3.3), la chiamata in correità non costituisce un minus rispetto alla testimonianza, ma è, al pari di questa, un elemento di prova, classificabile sub specie della prova rappresentativa (in quanto il dichiarante riferisce di fatti caduti sotto la sua immediata percezione, per esserne stato peraltro diretto protagonista), che il legislatore circonda di particolare cautele perchè proveniente da una fonte di per sè sospetta, all'uopo imponendo una verifica particolarmente attenta e rigorosa della attendibilità intrinseca del dichiarante e la individuazione di elementi idonei a suffragare dall'esterno la credibilità del medesimo.

L'indagine di credibilità estrinseca del dichiarante, attuata mediante la tecnica dei cd. riscontri, non è diretta tanto alla dimostrazione del fatto storico oggetto della narrazione, quanto alla rivisitazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto della narrazione stessa. L'elemento di convalida può dunque identificarsi in un qualsiasi dato, che di per sè potrebbe anche essere in rapporto di indifferenza rispetto al tema storico del procedimento, purchè sia idoneo a sorreggere la ragionevole convinzione che l'autore della narrazione non abbia mentito. All'uopo possono valorizzarsi quindi elementi di qualsivoglia specie e natura, di carattere oggettivo o soggettivo e persino di ordine logico.

Non si comprende pertanto per quale ragione non si dovrebbe in tale ambito potere apprezzare la dichiarazione di colui che riferisca circostanze attinenti al reato per averle apprese dallo stesso chiamante, ove non emergano elementi che comprovino la sussistenza di predisposte collusioni o fraudolente concertazioni fra i dichiaranti ai danni dei personaggi chiamati in causa . Non vi è dubbio invero che il fatto stesso dell'essersi il collaboratore abbandonato con altra persona a rivelazioni anche per lui compromettenti, esponendosi gratuitamente al rischio che tali confidenze potessero essere rivelate all'esterno, è circostanza che logicamente depone per la veridicità delle confidenze stesse, ove non siano acquisiti elementi che consentano di individuare alla base di un tale

comportamento il perseguimento di una specifica finalità di vantaggio per il confitente.

Nè vale obiettare che in tal caso l'elemento di riscontro perderebbe la caratteristica della estraneità, risolvendosi in definitiva in un ritorno alle dichiarazioni del chiamante, dal quale il dichiarante de relato ha attinto quale fonte della sua conoscenza. Un tale rilievo non coglie nel segno. Il dato di convalida non è costituito infatti dal contenuto delle confidenze, ma piuttosto dal fatto stesso che delle confidenze siano state effettuate e che le medesime siano pienamente coincidenti con le provalazioni del chiamante. E non vi è dubbio che sotto questo profilo il riscontro prescinde dalle dichiarazioni del chiamante e trova la sua origine in una fonte distinta ed autonoma, quale è quella che ha recepito il contenuto delle sue rivelazioni.

La possibilità di individuare un valido elemento di riscontro alla chiamata di correo in dichiarazioni de relato che traggono origine da pregresse confidenze del medesimo chiamante è d'altra parte espressamente affermata anche dal Supremo Collegio in talune recenti decisioni. Si confronti in particolare Cass. 30/6/1993, Tornese, in Arch. n. proc. pen. 94, 290, che testualmente afferma: “Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 192 co. 3 dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata di reato connesso sono suscettibili di riscontri oggettivi e soggettivi (quali le dichiarazioni di altri soggetti) che confortino l'attendibilità dell'accusa. La chiamata di correo de relato, che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza” (fattispecie in tema di misure cautelari personali: la Suprema Corte ha affermato che la detta confidenza costituisce valido riscontro alla chiamata e non già pseudo riscontro, in ragione del diverso contesto cronologico in cui è stata resa, in quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata de relato, sì da escludere la ipotizzabilità di collusioni).

E' pur vero che il suesposto principio è stato, come dianzi evidenziato, affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una fattispecie in tema di misure cautelari personali, non può sottacersi tuttavia il fatto che in quel caso la fonte originaria della chiamata era peraltro essa stessa de relato.

Il medesimo principio è stato dal Supremo Collegio ritenuto valido anche con riferimento al giudizio di merito. Si cfr. all'uopo Cass.sez. I 22/6/1993, Rho ed altri, secondo cui, in tema di prove è logicamente corretto qualificare come riscontro alle dichiarazioni di un imputato, rilevante ai sensi dell'art. 192 comma 3, una testimonianza che abbia per oggetto circostanze attinenti al reato riferite spontaneamente, in prossimità temporale al fatto, dall'imputato medesimo al teste o ad un terzo alla presenza del teste stesso. In motivazione si accenna

anche dalla Suprema Corte alla necessità di escludere, in tali ipotesi, la ipotizzabilità di collusioni o accordi calunniatori fra chiamante e teste ai danni dei personaggi accusati.

Condizione questa che nella specie ricorre pienamente. Nessun elemento è emerso invero nel corso del dibattimento per ipotizzare che le rispettive dichiarazioni siano state dai collaboratori concertate in funzione della successiva collaborazione con specifici intenti calunniatori nei confronti dei personaggi chiamati in causa o per fruire di reciproci vantaggi. Il lungo lasso di tempo intercorso (la collaborazione dello Scarantino è intervenuta dopo un anno circa dall'analoga scelta operata dall'Andriotta) induce al contrario ad escludere una tale evenienza. Nello stesso senso depone anche la presenza delle discrasie sopra cennate che si rilevano nel raffronto delle dichiarazioni dei collaboratori, apparendo evidente che, ove le provalazioni fossero il risultato di un previo accordo, i dichiaranti avrebbero previamente concertato le rispettive versioni, sì da renderle perfettamente collimanti. Lo Scarantino peraltro non poteva prospettarsi alcun vantaggio da un accordo di questo genere, che risultava al contrario per lui deleterio, suffragando il quadro probatorio a suo carico in una fase in cui gli elementi raccolti, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni del Candura, erano di per sé soli insufficienti a sorreggere l'imputazione elevata nei suoi confronti.

Ed anche valutando le suddette fonti nella diversa prospettiva di cui all'art. 195 c.p.p. si perviene ad analoghi risultati per quanto riguarda la valenza probatoria delle stesse.

Le provalazioni dell'Andriotta integrano invero gli estremi della testimonianza indiretta, disciplinata quanto alla utilizzabilità probatoria ai fini del giudizio, dall'art. 195 c.p.p.-

I limiti di utilizzabilità previsti dalla norma in parola non attengono alla deposizione in sé, ma mirano semplicemente ad assicurare un controllo della fonte della conoscenza.

La norma prevede infatti espressamente la sanzione della inutilizzabilità soltanto per l'ipotesi in cui il dichiarante non voglia o non possa indicare le fonti della notizia che assume di avere appreso. Sussiste inoltre l'obbligo per il giudice di procedere alla diretta escussione della fonte asseritamente referente, pena l'inutilizzabilità della deposizione, ove vi sia una specifica richiesta di parte in tal senso.

In ogni altro caso le dichiarazioni de relato costituiscono elementi pienamente valorizzabili nel complessivo ed unitario quadro probatorio, eventualmente con il concorso di altri elementi di convalida, che non debbono necessariamente consistere nella conferma, da parte della fonte indicata, delle dichiarazioni riferite (cfr. in tal senso Cass. 1/10/1990, Di Biasi). E' evidente a

questa stregua che gli elementi di riscontro necessitano quando manchi la conferma della fonte referente (in tal senso cfr. Cass. 13/1/1994, Stillitano, che, con riferimento ad una fattispecie in tema di applicazione di misure cautelari, afferma “la dichiarazione de relato può ritenersi idonea ad integrare gli estremi del grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri o se il suo contenuto sia stato confermato da colui che l’ha resa al dichiarante). L’esigenza del riscontro si impone infatti al fine di verificare l’attendibilità della fonte referente, la cui affidabilità non può essere con certezza garantita dal dichiarante de relato. Laddove invece la fonte di riferimento sia stata escussa ed abbia confermato la veridicità di quanto riferito dal teste de relato, il giudice potrà, previa autonoma verifica dell’attendibilità intrinseca della fonte referente, attribuire piena valenza probatoria alla deposizione indiretta, salvo che sussistano fondate ragioni per ritenere che la intervenuta conferma sia il risultato di un accordo fraudolento fra i dichiaranti.

Nella specie si è in presenza di dichiarazioni de relato specificamente confermate dalla fonte referente. E’ stata ampiamente saggiata e positivamente verificata la credibilità intrinseca ed estrinseca della fonte mediata quanto alla effettiva sussistenza delle riferite confidenze ed all’oggetto delle medesime, parimenti accertata risulta la credibilità intrinseca della fonte diretta e sono stati peraltro anche acquisiti significativi elementi di convalida in ordine alla veridicità del relatum in sè, ditalchè nessun ostacolo può ulteriormente frapporsi alla valutazione unitaria delle anzidette fonti in funzione di reciproco riscontro, potendosi per altro verso escludere, alla stregua delle considerazioni prima svolte, che la convergenza delle relative provalazioni sia il frutto di collusioni, fraudolente concertazioni o reciproche influenze fra i dichiaranti.

A questo punto della disamina può procedersi alle valutazioni in ordine alla valenza probatoria delle dichiarazioni provalatorie nei confronti dei singoli imputati chiamati in causa. In tale contesto sarà anche data contezza degli ulteriori elementi acquisiti nei confronti dei medesimi imputati anteriormente alle dichiarazioni dei suddetti collaboratori e valorizzati ai fini del giudizio di responsabilità, emesso dalla Corte nei di loro confronti.